



Terra d'Otranto

INFORMATIVA AL PUBBLICO SULLA SITUAZIONE AL 31/12/2016

Terzo Pilastro

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI TERRA D'OTRANTO**

INDICE

Sommario

PREMESSA	4
NOTE ESPLICATIVE SULL'INFORMATIVA AL PUBBLICO (III PILASTRO)	4
TAVOLA 1 - OBIETTIVI E POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO	6
Risk Appetite Framework	6
Processo di gestione dei rischi	7
Piano di risanamento	8
Politiche ed obiettivi di rischio definiti dal Consiglio di Amministrazione	9
ICAAP	9
Mappatura dei rischi	10
Sistema dei controlli interni - Ruoli e responsabilità nel governo e nella gestione dei rischi	11
TAVOLA 1bis - SISTEMI DI GOVERNANCE	34
TAVOLA 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE (ART. 436)	38
TAVOLA 3 - FONDI PROPRI (ART. 437 – ART. 492)	39
TAVOLA 4 - REQUISITI DI CAPITALE (ART. 438)	44
TAVOLA 5 - RISCHIO DI CONTROPARTE (ART. 439)	50
TAVOLA 6 - RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI (ART. 442)	53
TAVOLA 7 - ATTIVITA' NON VINCOLATE (ART. 443)	63
TAVOLA 8 - USO DELLE ECAI (ART. 444)	65
TAVOLA 9 - RISCHIO DI MERCATO (ART. 445)	67
TAVOLA 10 - ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE NON INCLUSE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (ART. 447)	68
TAVOLA 11 - ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE SU POSIZIONI NON INCLUSE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (ART. 448)	70
TAVOLA 13 - POLITICA DI REMUNERAZIONE (ART. 450)	72
TAVOLA 15 - TECNICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (ART. 453)	82
TAVOLA 16 - RISCHIO OPERATIVO (ART. 446)	86
DICHIARAZIONI AI SENSI DELL'ART. 435, lett. e) ed f) DEL REGOLAMENTO UE n. 575/2013	87

PREMESSA

NOTE ESPLICATIVE SULL'INFORMATIVA AL PUBBLICO (III PILASTRO)

Il primo gennaio 2014 è entrata in vigore la nuova disciplina prudenziale per le banche e per le imprese di investimento contenuta nel Regolamento (UE) n. 575/2013 (*Capital Requirements Regulation*, c.d. CRR, contenente riferimenti direttamente applicabili all'interno di ciascuno stato membro) e nella Direttiva 2013/36/UE (*Capital Requirements Directive*, c.d. CRD IV), che hanno trasposto nell'ordinamento dell'Unione Europea gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (il c.d. *framework* di Basilea 3).

CRR e CRD IV sono integrati da norme tecniche di regolamentazione o attuazione approvate dalla Commissione europea su proposta delle autorità europee di supervisione (norme di secondo livello) nonché dalle disposizioni emanate dalle autorità nazionali e dagli stati membri per il recepimento della disciplina comunitaria. A tale riguardo, con la pubblicazione della Circolare 285/13 "Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", sono state recepite nella regolamentazione nazionale le norme della CRD IV e indicate le modalità attuative della disciplina contenuta nel CRR, delineando un quadro normativo in materia di vigilanza prudenziale integrato con le disposizioni comunitarie di diretta applicazione.

La nuova normativa si basa, in linea con il passato, su tre Pilastri:

- a) il primo pilastro attribuisce rilevanza alla misurazione dei rischi e del patrimonio, prevedendo il rispetto di requisiti patrimoniali per fronteggiare le principali tipologie di rischio dell'attività bancaria e finanziaria (di credito, di controparte, di mercato e operativo).

Sono inoltre previsti:

- l'obbligo di detenere riserve patrimoniali addizionali in funzione di conservazione del capitale e in funzione anticiclica nonché per le istituzioni a rilevanza sistemica;
 - nuovi requisiti e sistemi di supervisione del rischio di liquidità, sia in termini di liquidità a breve termine (*Liquidity Coverage Ratio* – LCR) sia di regola di equilibrio strutturale a più lungo termine (*Net Stable Funding Ratio* – NSFR);
 - un coefficiente di "leva finanziaria" (*"leverage ratio"*), che consiste nel rapporto percentuale tra il patrimonio costituito dal capitale di classe 1 e l'ammontare totale delle esposizioni non ponderate per cassa e fuori bilancio, senza peraltro che sia fissato per il momento un limite minimo obbligatorio da rispettare;
- b) il secondo pilastro richiede agli intermediari di dotarsi di una strategia e di un processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale (cosiddetto "*Internal Capital Adequacy Assessment Process*" - ICAAP), in via attuale e prospettica e in ipotesi di "*stress*", a fronte di tutti i rischi rilevanti per l'attività bancaria (credito, controparte, mercato, operativo, di concentrazione, di tasso di interesse, di liquidità ecc.) e di un robusto sistema organizzativo, di governo societario e dei controlli interni; inoltre, nel quadro del secondo pilastro va tenuto sotto controllo anche il rischio di leva finanziaria eccessiva. L'ICAAP deve essere coordinato, rispondente e coerente con il sistema degli obiettivi di rischio (*Risk Appetite Framework* – RAF). All'Organo di Vigilanza è rimessa la supervisione sulle condizioni di stabilità, efficienza, sana e prudente gestione delle banche e la verifica dell'affidabilità e della coerenza dei risultati delle loro valutazioni interne (cosiddetto "*Supervisory Review and Evaluation Process*" - SREP), al fine di adottare, ove la situazione lo richieda, le opportune misure correttive;
 - c) il terzo pilastro prevede specifici obblighi di informativa al pubblico riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, l'esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione, misurazione e controllo.

Per ciò che attiene, in particolare, all'informativa al pubblico, la materia è disciplinata direttamente:

- i. dal Regolamento (UE) n. 575/2013, Parte Otto e Parte Dieci, Titolo I, Capo 3;
- ii. dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione o di attuazione per disciplinare:

- i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti i Fondi Propri (ivi inclusi i modelli da utilizzare nel regime transitorio);
- gli obblighi di informativa in materia di riserve di capitale;
- i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti gli indicatori di importanza sistemica;
- i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti la leva finanziaria.

L'ABE ha inoltre emanato degli orientamenti e linee guida con riferimento:

- alle modalità di applicazione da parte degli enti dei criteri di esclusività e riservatezza in ordine agli obblighi di informativa;
- alla valutazione della necessità di pubblicare con maggiore frequenza l'informativa al pubblico;
- al contenuto dell'informativa avente ad oggetto le attività vincolate e non vincolate.

I citati riferimenti sono integrati:

- dalla Parte Prima, Titolo III, Capitolo 2 della Circolare 285/13 della Banca d'Italia, per quanto inerente il recepimento della disciplina dell'informativa al pubblico richiesta dall'Art. 89 della Direttiva 2013/36/UE (CRD IV)
- dalla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2 della Circolare 285/13 della Banca d'Italia, Sezione VI, per quanto attinente agli obblighi di informativa e di trasmissione dei dati inerenti le politiche e prassi di remunerazione e incentivazione;
- dalle disposizioni in materia di Governo Societario della Banca d'Italia (di cui alla Circolare 285/13, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione VII) sulla cui base devono essere fornite, a integrazione dei riferimenti in materia di sistemi di *governance* richieste dall'Art. 435 (2) del CRR:
 - o le informazioni inerenti agli assetti organizzativi e di governo societario;
 - o l'indicazione motivata della categoria di classificazione in cui è collocata la banca a esito del processo di valutazione di cui alla Sezione 1, par. 4.1;
 - o specifiche informazioni sulla composizione degli organi e gli incarichi detenuti da ciascun esponente aziendale;
 - o informazioni sulle politiche di successione eventualmente predisposte

Il presente documento, denominato "Informativa al pubblico – III Pilastro al 31 dicembre 2016", è stato redatto dalla Banca su base individuale.

Il documento è reso disponibile annualmente, congiuntamente ai documenti di bilancio, mediante pubblicazione sul sito internet della Banca nella sezione www.bccterradotranto.it, come richiesto dalla normativa di riferimento.

In proposito si fa presente che il documento riprende stralci di informativa già riportata nel Bilancio 2016 della Banca (documento sottoposto a revisione legale dei conti ex artt. 14 e 16 D.Lgs. 39/2010 da parte della società KPMG S.p.A) e nella sua predisposizione si sono anche utilizzati elementi comuni col processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale (Resoconto ICAAP 2016) e informazioni tratte dalle Politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 09.04.2017 e relative all'anno di riferimento dell'informativa.

Infine, si precisa che non essendo utilizzati dalla Banca metodi interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali, al presente documento non si applicano gli art. 452, 454 e 455 del Regolamento (UE) n. 575/2013.

TAVOLA 1 - OBIETTIVI E POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO

INFORMATIVA QUALITATIVA

Il modello di governo dei rischi, ovvero l'insieme dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di gestione e controllo finalizzati a fronteggiare i rischi cui è esposta la Banca, si inserisce nel più ampio quadro del Sistema dei controlli interni aziendale, definito in coerenza con le nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche disciplinate all'interno della Circolare n. 285/2013.

Tali disposizioni, pur ponendosi in linea di continuità con la cornice normativa e regolamentare precedente, hanno introdotto rilevanti novità che hanno impegnato la Banca – e ancora in prospettiva - a una serie di articolati interventi sull'organizzazione, i processi, i dispositivi interni aziendali.

Il principio ispiratore delle scelte aziendali in materia si basa su due assunti fondamentali:

- la consapevolezza che un efficace sistema dei controlli costituisce condizione essenziale per il perseguimento degli obiettivi aziendali e che gli assetti organizzativi e i processi debbano costantemente risultare atti a supportare la realizzazione degli interessi dell'impresa contribuendo, al contempo, ad assicurare condizioni di sana e prudente gestione e stabilità aziendale. Funzioni di controllo autorevoli e adeguate contribuiscono, infatti, a guidare gli organi di vertice verso scelte strategiche coerenti con il quadro normativo e con le potenzialità aziendali, agevolano lo sviluppo di una cultura aziendale orientata alla correttezza dei comportamenti e all'affidabilità operativa, permettono di accrescere la fiducia degli operatori e dei clienti;
- il rilievo strategico del ruolo della rete del Credito Cooperativo, grazie alla quale la Banca può offrire alla propria clientela una gamma completa di servizi bancari e finanziari, coerenti con il quadro operativo e regolamentare di riferimento. L'articolazione della rete assume ulteriore rilievo in quanto ambito di concreta attuazione del principio di proporzionalità nelle soluzioni che la stessa offre per supportare la *compliance* a un quadro normativo in crescente evoluzione, agevolando il conseguimento di più elevati gradi di efficienza operativa e contribuendo al contenimento dei costi connessi.

All'insegna di tali riflessioni e nel contesto di un percorso comune che ha coinvolto le altre consorelle e le strutture di secondo livello del *network*, il processo di adeguamento ha fatto riferimento agli indirizzi interpretativi e alle linee guida applicative elaborate nel progetto di Categoria, promosso a livello nazionale da Federcasse, cui la Banca ha partecipato per il tramite della Federazione di appartenenza.

Risk Appetite Framework

In tale ambito, la Banca ha definito, nel rispetto delle disposizioni in materia, il *Risk Appetite Framework* (RAF) ossia il quadro di riferimento che definisce - in coerenza con il massimo rischio assumibile, il *business model* e il piano strategico - la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, i limiti di rischio, le politiche di governo dei rischi, i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.

L'implementazione del RAF è assicurata attraverso l'interazione fra la Funzione di Risk Management e la Funzione di Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione che, a seguito dello svolgimento dei processi di pertinenza, predispongono in modo coordinato e coerente rispettivamente il Risk Appetite Statement (RAS) e il Piano Strategico ed il Budget.

Con riferimento ai rischi quantificabili, la declinazione degli elementi costituenti il RAF è stata impostata facendo riferimento alle medesime metodologie di misurazione dei rischi utilizzate ai fini della valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP). Per ogni parametro identificato sono definiti:

- il livello di *risk appetite*, ovvero il livello di rischio che la Banca intende assumere per il perseguimento dei propri obiettivi strategici;
- il livello di *risk tolerance*, ovvero la devianza massima dal *risk appetite* consentita;
- il livello di *risk capacity*, ovvero il massimo livello di rischio che la Banca è tecnicamente in grado di assumere senza violare i requisiti regolamentari o altri vincoli imposti dall'Autorità di Vigilanza.

La Banca ha, quindi, normato il “processo di definizione e controllo della propensione al rischio”, articolato nelle seguenti fasi:

- definizione della propensione al rischio, formalizzata in uno specifico documento sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione (RAS);
- declinazione della propensione al rischio in termini di limiti operativi e di indicatori di rischio;
- controllo degli obiettivi di rischio, dei limiti operativi e degli indicatori di rischio, nonché rappresentazione degli esiti del predetto controllo ai competenti organi e funzioni aziendali. Al riguardo, si specifica che per controllo si intendono sia le modalità di qualificazione delle rilevazioni effettuate sui fenomeni oggetto del controllo rispetto a quanto definito in termini di obiettivi di rischio, soglie di tolleranza, limiti operativi ed indicatori di rischio, sia le procedure da adottare nel caso si riscontrino delle violazioni (cd. “**Procedure di escalation**”).

Il sistema di *reporting* interno è volto ad assicurare agli organi aziendali, alle funzioni di controllo e alle singole funzioni coinvolte nella gestione dei rischi, la piena conoscenza e governabilità dei rischi stessi e la verifica del rispetto del RAF. La predisposizione e la diffusione della reportistica ai vari livelli dell’azienda è finalizzata a consentire il controllo efficace sull’esposizione ai rischi, evidenziare la presenza di anomalie nell’evoluzione degli stessi, verificare il rispetto della propensione al rischio, dei limiti operativi e degli indicatori di rischio, diffondere la consapevolezza sui rischi assunti e assumibili, nonché fornire gli elementi informativi necessari per monitorare l’efficacia degli strumenti di attenuazione del rischio. Il sistema di *reporting* permette, inoltre, di avere un quadro di insieme delle iniziative di mitigazione intraprese e del loro stato di avanzamento.

La Banca ha inoltre rivisto, al fine di garantirne la coerenza con il RAF ed evitare sovrapposizioni, il processo di pianificazione strategica e controllo direzionale e l’ICAAP.

Processo di gestione dei rischi

La definizione di un processo di gestione dei rischi in modo coerente alle scelte strategiche adottate, rappresenta un presupposto per l’effettivo perseguimento delle politiche di rischio assunte dai competenti Organi aziendali, in quanto consente di orientare l’operatività delle Funzioni risk taking.

Per irrobustire il complessivo sistema di governo e gestione dei rischi, la Banca ha nel corso del 2016, in stretto raccordo con le iniziative progettuali di Categoria, ha formalizzato il Processo di gestione dei rischi ossia l’insieme delle regole, delle procedure, delle risorse (umane, tecnologiche e organizzative) e delle attività di controllo volte a identificare, misurare o valutare, monitorare, prevenire o attenuare nonché comunicare ai livelli gerarchici appropriati tutti i rischi assunti o assumibili nei diversi segmenti ed a livello di portafoglio di impresa, cogliendone, in una logica integrata, anche le interrelazioni reciproche e con l’evoluzione del contesto esterno.

Le strutture operative sono le prime responsabili del processo di gestione dei rischi: nel corso dell’operatività giornaliera tali strutture devono identificare, misurare o valutare, monitorare, attenuare i rischi derivanti dall’ordinaria attività aziendale in coerenza con il processo di gestione dei rischi definito; esse devono rispettare i limiti operativi loro assegnati coerentemente con gli obiettivi aziendali di rischio e con le procedure in cui si articola il complessivo processo di gestione dei rischi.

In coerenza con la regolamentazione in materia di Risk Appetite Framework (RAF), i parametri relativi ai singoli profili di rischio aziendali sono definiti nel rispetto di quanto disciplinato nel processo di definizione degli obiettivi di rischio e delle soglie di tolleranza.

Il processo di gestione dei rischi definito, ancorché lo stesso si ripercuota sulle modalità di realizzazione del business aziendale, è tenuto distinto, nell’ambito della regolamentazione interna, dai dispositivi che disciplinano i relativi processi produttivi/amministrativi e si articola nelle seguenti fasi:

1. **Identificazione:** attività di inquadramento del rischio, tenuto conto della definizione del medesimo e delle specifiche disposizioni di vigilanza, nel modello di business aziendale, anche attraverso l’individuazione delle fonti interne ed esterne da cui il rischio origina (c.d. fattori di rischio). In tale contesto, in funzione delle attività alle stesse attribuite, rilevano quindi anche le funzioni aziendali coinvolte nel complessivo processo di gestione del rischio. Sono inoltre definite e proceduralizzate le attività di raccolta e di

classificazione delle informazioni e delle fonti di informazione relative al rischio, propedeutiche alla definizione di una base informativa completa e accurata, all'identificazione del rischio e allo svolgimento delle successive fasi del processo;

2. **Misurazione/Valutazione:** attività di determinazione, attraverso le metodologie approvate dal Consiglio di Amministrazione, dell'assorbimento patrimoniale del capitale interno, nonché di ulteriori misure sintetiche di rischio ed indicatori di maggior dettaglio utilizzati ai fini gestionali, e/o funzionali alla valutazione dei rischi difficilmente quantificabili e alla successiva fase di monitoraggio.
3. **Monitoraggio:** attività di raccolta ed organizzazione strutturata dei risultati ottenuti dall'attività di misurazione e valutazione, nonché di ulteriori rilevazioni di natura quantitativa e qualitativa che supportano l'analisi dell'esposizione ai rischi in esame e la verifica del rispetto degli indicatori RAF nelle varie declinazioni, adottati nel rispetto della Regolamentazione RAF. Ai fini del monitoraggio di ogni singola tipologia di rischio, le Unità di business/la funzione di Risk Management analizzano indicatori funzionali anche all'attribuzione del grado di rilevanza ai singoli rischi. Nella fase in esame, non sono contemplate le specifiche attività di monitoraggio in capo alle funzioni risk taking ("controlli di primo livello");
4. **Prevenzione/Mitigazione:** concernente i presidi organizzativi e le attività di identificazione degli interventi volti alla prevenzione e/o alla mitigazione del rischio, coerentemente con la propensione al rischio stabilita. In particolare, sono evidenziati i presidi che consentono:
 - in ottica *ex ante* di prevenire assunzione di rischi oltre il livello desiderato;
 - in ottica *ex post* di ridurre il rischio assunto entro il livello desiderato, nonché di gestire eventuali condizioni di stress.

Alla luce di quanto sopra esposto in tale fase del processo di gestione dei rischi, si riconnettono il sistema degli indicatori RAF nelle varie declinazioni, nonché le c.d. procedure di escalation, queste ultime funzione degli esiti del monitoraggio dei predetti indicatori. I principi generali inerenti alle modalità di definizione ed impiego dei suddetti strumenti sono disciplinati nel Regolamento "Risk Appetite Framework".

5. **Reporting e comunicazione:** attività volta alla predisposizione delle appropriate informative ai vertici aziendali e alle funzioni (ivi comprese quelle di controllo) in merito ai rischi assunti o assumibili nei diversi segmenti, nonché delle interrelazioni reciproche e con l'evoluzione del contesto esterno.

Piano di risanamento

La Banca ha avviato le attività funzionali alla predisposizione del piano di risanamento richiesto dalla Direttiva BRRD e collegate disposizioni di attuazione e recepimento facendo riferimento agli indirizzi interpretativi e alle linee guida applicative elaborate nel progetto di Categoria, cui la Banca partecipa per il tramite della Federazione locale di appartenenza.

In tale ambito, sono in corso di definizione le modifiche necessarie alle procedure organizzative per assicurare la coerenza con il modello di *governance*, il sistema dei controlli interni e il risk management framework del complessivo impianto del piano di risanamento. In particolare, tra i principali profili di intervento si evidenziano:

- a) lo sviluppo delle procedure inerenti la definizione e adozione del piano di risanamento, nonché la sua periodica revisione e adeguamento alla luce dell'evoluzione del contesto operativo e regolamentare di riferimento;
- b) lo sviluppo e implementazione delle componenti metodologiche funzionali al piano, nel rispetto del *risk management framework*, con specifico riferimento all'individuazione dei rischi aziendali, al sistema degli indicatori, alla definizione degli scenari avversi ed agli strumenti di valutazione di impatto delle potenziali opzioni di risanamento;
- c) la realizzazione dell'analisi strategica coerentemente con il modello di business, le politiche aziendali ed il piano aziendale;
- d) lo sviluppo delle procedure di escalation da seguire nei differenti successivi livelli di intervento in coerenza con quelle attualmente previste nell'ambito del *risk management framework* e in ottemperanza a specifiche norme di vigilanza prudenziale (ad esempio, nel caso di violazione della soglia di risk tolerance ovvero di predisposizione del piano di conservazione del capitale);
- e) l'attribuzione dei ruoli e responsabilità individuati agli organi e alle funzioni aziendali coerentemente

con il ruolo a questi assegnato dalle disposizioni di legge e di vigilanza e in base alle esigenze operative e gestionali interne;

- f) la rivisitazione, per quanto rilevante, degli attuali processi aziendali e della relativa regolamentazione, dei flussi informativi direzionali e delle deleghe.

Politiche ed obiettivi di rischio definiti dal Consiglio di Amministrazione

La Banca svolge un'attività di pianificazione strategica, avente un orizzonte previsivo di durata triennale, nell'ambito della quale vengono formalizzate le linee strategiche che indirizzano l'operatività del periodo.

In sede di predisposizione del piano industriale 2016-2018, è stato sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il Risk Appetite Statement (RAS) con riferimento al medesimo orizzonte temporale.

La natura cooperativa dell'azienda e i principi sanciti nella Carta dei Valori del Credito Cooperativo costituiscono la cornice valoriale che imprime alla gestione aziendale un orientamento particolarmente prudente, finalizzato non già al profitto, bensì al rafforzamento del patrimonio, quale base per perpetuare nel tempo la promozione e il benessere dei soci e del territorio di riferimento. Il modello operativo della Banca, che si caratterizza per un forte orientamento all'intermediazione tradizionale ed un indirizzo gestionale di tipo *originate to hold*, è basato sull'impiego di risorse finanziarie nel territorio dove queste sono raccolte, favorendo l'inclusione finanziaria e l'accesso al credito delle famiglie e delle piccole e medie imprese. Nel territorio di riferimento si concentra non solo l'operatività ma anche il potere decisionale: nel corso degli ultimi anni sono state apportate modifiche allo statuto tese ad ampliare il coinvolgimento dei soci nella vita cooperativa della Banca, temperando i rischi di concentrazione e di conflitto d'interesse con l'adozione di specifici regolamenti e presidi di *governance*.

La propensione al rischio della Banca è quindi fortemente condizionata dalle finalità istituzionali; la Banca persegue una strategia generale di gestione improntata ad una **contenuta propensione al rischio** e ad un'attenta e consapevole assunzione dello stesso che si estrinseca:

- nel rigettare operazioni che possano pregiudicare la solvibilità e stabilità della Banca;
- nella non ammissibilità di forme tecniche che comportano l'assunzione di rischi non coerenti con gli obiettivi di rischio della Banca;
- nella diversificazione delle esposizioni, al fine di contenerne la concentrazione;
- nell'acquisizione di garanzie a mitigazione del rischio.

Coerentemente con l'evoluzione delle grandezze patrimoniali ed economiche prevista nel predetto piano industriale, sono stati definiti gli obiettivi di rischio e le connesse politiche.

L'attuale posizionamento della Banca sul binomio rischio/rendimento testimonia la realizzazione di una strategia generale di gestione dei rischi improntata al contenimento della propensione al rischio, circostanza confermata dalla presenza di un capitale interno a fronte dei rischi di primo e secondo pilastro ben al di sotto dei Fondi Propri.

L'adeguatezza patrimoniale è la risultante di una consapevole assunzione dei rischi basata su una allocazione equilibrata delle poste di stato patrimoniale tra titoli e impieghi, su una gestione attenta del mismatch delle scadenze tra attivo e passivo, nonché su una diversificazione del credito per settori e qualità delle controparti capace di generare un livello di reddito soddisfacente. La Banca inoltre, in sede di pianificazione strategica, ha individuato nella riduzione e nel miglioramento del cost/income l'obiettivo da perseguire attraverso l'ottimizzazione dei principali processi organizzativi e di controllo.

ICAAP

La Banca ha adeguato il processo interno di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) al quadro regolamentare con specifico riferimento alle disposizioni di vigilanza prudenziale (ex framework di Basilea 3) e alle disposizioni in materia di Sistema di controlli interni, anche al fine di garantire la coerenza con il Risk

Appetite Framework adottato. In particolare, nel rispetto dell'articolazione del processo ICAAP previsto dalle disposizioni di vigilanza, sono state irrobustite le procedure per:

- l'identificazione di tutti i rischi verso i quali la Banca è o potrebbe essere esposta, ossia dei rischi che potrebbero pregiudicarne l'operatività, il perseguimento delle strategie definite e il conseguimento degli obiettivi aziendali. Nello svolgimento delle attività citate la Banca tiene conto del contesto normativo di riferimento, dell'operatività in termini di prodotti e mercati di riferimento, delle specificità connesse alla propria natura di banca cooperativa a mutualità prevalente operante in un network e, per individuare gli eventuali rischi prospettici, degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione e declinati nel piano annuale, nonché di quanto rappresentato nel Risk Appetite Statement;
- la misurazione/valutazione dei rischi in ottica attuale, prospettica ed in ipotesi di stress. In tale contesto, sono altresì definite ed eseguite **prove di stress** in termini di analisi semplificate di sensibilità riguardo ai principali rischi assunti. Tenuto conto di quanto previsto dalla Circolare n. 285/2013 della Banca d'Italia per gli intermediari di Classe 3, la Banca effettua analisi semplificate di sensibilità relativamente al rischio di credito, al rischio di concentrazione sul portafoglio crediti ed al rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario, sulla base delle indicazioni fornite nella stessa normativa e mediante l'utilizzo delle suddette metodologie semplificate di misurazione dei rispettivi rischi. Nel corso del 2016, la Banca ha realizzato, in stretto raccordo con le iniziative progettuali di Categoria, attività volte ad irrobustire e rafforzare il modello metodologico per la realizzazione delle prove di stress.
- l'autovalutazione dell'adeguatezza del capitale, tenendo conto dei risultati distintamente ottenuti con riferimento alla misurazione dei rischi e del capitale in ottica attuale, prospettica e in ipotesi di stress su valori attuali e prospettici. Per gli opportuni approfondimenti relativi alle fasi del processo di autovalutazione dell'adeguatezza del capitale si rinvia all'informativa qualitativa della Tavola "4. Requisiti di capitale".

Mappatura dei rischi

Nel rispetto della regolamentazione applicabile la Banca ha identificato i rischi ai quali è o potrebbe essere prospetticamente esposta. L'identificazione è svolta in modo analitico tenendo conto

- del contesto normativo di riferimento, nonché del modello di *business* e operativo della Banca;
- delle specificità derivanti dalla propria natura cooperativa;
- dei profili dimensionali e delle specificità organizzative;
- degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione.

L'elenco dei rischi riportato nelle disposizioni di vigilanza¹ identifica in via minimale i rischi che sono sottoposti ad analisi per verificare l'effettiva esposizione della Banca ai predetti rischi. Per ciascun rischio sono individuate le fonti generatrici, i processi aziendali rilevanti, le strutture coinvolte nella gestione relativa.

Sulla base di quanto emerso dalle analisi svolte, la Banca ha identificato come rilevanti i seguenti rischi:

- rischio di credito;
- rischio di concentrazione;
- rischio di controparte
- rischio operativo (in tale contesto si tiene conto del rischio informativo e dei rischi connessi alle attività in *outsourcing*);
- rischio di tasso di interesse;
- rischio di liquidità;
- rischio strategico;
- rischio di reputazione;
- rischio residuo;

¹ Di cui all'Allegato A – Parte Prima – Titolo III – Capitolo 1 della Circ. Banca d'Italia, n. 285 del 17 dicembre 2013 e alle "Disposizioni di vigilanza per le banche", all'Allegato A – Titolo V – Capitolo 7 del 15° aggiornamento della Circ. Banca d'Italia, n. 263 del 27 dicembre 2006

- rischio paese;
- rischio di leva finanziaria eccessiva.

I rischi identificati sono stati classificati in due principali tipologie, ovvero rischi quantificabili e rischi non quantificabili.

I rischi per i quali non si dispone di metodologie di quantificazione sono, in via minimale, valutati in termini di conformità e di adeguatezza dei presidi organizzativi deputati alla relativa gestione. Tale valutazione si estrinseca nell'attribuzione di un giudizio complessivo di rilevanza del rischio articolato in più livelli. Ove rilevante, alla predetta valutazione è associata la rilevazione di taluni indicatori di rischio che consentono di qualificare la gravità e la persistenza delle eventuali criticità riscontrate nei singoli processi.

In generale, i criteri per l'attribuzione del grado di rilevanza si basano sull'analisi congiunta delle seguenti componenti:

- l'esposizione attuale o prospettica ai rischi, intesa come effetto che la manifestazione degli stessi potrebbe determinare in termini economici, patrimoniali, finanziari, sanzionatori, etc.;
- la probabilità di manifestazione dei rischi, tenuto conto sia di fattori interni, sia di fattori esterni riconducibili all'evoluzione del contesto in cui opera la Banca;
- le tecniche di attenuazione del rischio adottate, ossia gli strumenti, le garanzie, le procedure volte a contenere gli effetti negativi derivanti dalla manifestazione dei rischi.

Sistema dei controlli interni - Ruoli e responsabilità nel governo e nella gestione dei rischi

Il complesso dei rischi aziendali è presidiato nell'ambito di un modello organizzativo impostato sulla piena separazione delle funzioni di controllo da quelle produttive, che integra metodologie e presidi di controllo a diversi livelli, tutti convergenti con gli obiettivi di assicurare efficienza ed efficacia dei processi operativi, salvaguardare l'integrità del patrimonio aziendale, tutelare dalle perdite, garantire l'affidabilità e l'integrità delle informazioni, verificare il corretto svolgimento dell'attività nel rispetto della normativa interna ed esterna.

In linea con le disposizioni in materia di *Corporate Governance*, il modello adottato delinea le principali responsabilità in capo agli Organi Aziendali al fine di garantire la complessiva efficacia ed efficienza del sistema dei controlli interni.

Il **Consiglio di Amministrazione** è responsabile del sistema di controllo e gestione dei rischi e, nell'ambito della relativa *Governance*, della definizione, approvazione e revisione degli orientamenti strategici e delle connesse politiche e linee guida di gestione dei rischi, nonché degli indirizzi per la loro applicazione e supervisione. Anche sulla base dei riferimenti allo scopo prodotti dalla Direzione Generale, verifica nel continuo l'efficienza e l'efficacia complessiva del sistema di gestione e controllo dei rischi, provvedendo al suo adeguamento tempestivo in relazione alle carenze o anomalie riscontrate, ai cambiamenti del contesto di riferimento, esterno o interno, o derivanti dall'introduzione di nuovi prodotti, attività o processi rilevanti.

In tale ambito:

- approva i processi di gestione dei rischi, individuando compiti e responsabilità delle strutture coinvolte per dare attuazione al modello organizzativo prescelto le modalità di identificazione e valutazione dei rischi e definisce le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali coinvolte;
- le modalità attraverso le quali le diverse tipologie di rischi sono identificati, analizzati e misurati/valutati e di calcolo del requisito patrimoniale, provvedendo al riesame periodico delle stesse al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo;
- le procedure per la definizione e il controllo della propensione al rischio e il documento in cui la stessa è formalizzata, i limiti operativi e gli indicatori di rischio;
- i piani di intervento formulati nel caso di violazione della risk tolerance o nel caso di violazione dei limiti oltre il margine di superamento;
- autorizza preventivamente la violazione del limite oltre il "margine di superamento";

- assicura che l'attuazione del RAF sia coerente con gli obiettivi di rischio e la soglia di tolleranza (ove identificata) approvati;
- valuta periodicamente, sulla base delle informazioni fornite dalle competenti Funzioni aziendali, l'adeguatezza e l'efficacia del RAF e la compatibilità tra il rischio effettivo e gli obiettivi di rischio;
- assicura che il piano strategico, il RAF, l'ICAAP, i budget e il sistema dei controlli interni siano coerenti, avuta anche presente l'evoluzione delle condizioni interne ed esterne in cui opera la banca;
- assicura che i compiti e le responsabilità siano definiti in modo chiaro ed appropriato, con particolare riguardo ai meccanismi di delega;
- assicura che venga definito un sistema di flussi informativi in materia di gestione e controllo dei rischi, volto a consentire la piena conoscenza e governabilità degli stessi, accurato, completo e tempestivo;
- assicura l'affidabilità, la completezza e l'efficacia funzionale dei sistemi informativi, che costituiscono un elemento fondamentale per assicurare una corretta e puntuale gestione dei rischi. Nel caso emergano carenze o anomalie, promuove con tempestività idonee misure correttive.

Il **Direttore Generale** rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione, nell'ambito della quale opera, in un sistema a "geometria variabile" con il Consiglio di Amministrazione.

Il **Direttore Generale** dà esecuzione alle delibere degli organi sociali, persegue gli obiettivi gestionali e sovrintende allo svolgimento delle operazioni e al funzionamento dei servizi secondo le indicazioni del C.d.A., assicurando la conduzione unitaria della Società e l'efficacia del Sistema dei Controlli Interni. In tale ambito, predispone le misure necessarie ad assicurare l'istituzione, il mantenimento ed il corretto funzionamento di un efficace sistema di gestione e controllo dei rischi.

In tale ambito, in particolare:

- supporta il C.d.A. nella definizione delle linee di indirizzo strategico e delle connesse politiche di rischio;
- definisce la proposta inerente ai flussi informativi interni, individuandone finalità, periodicità e funzioni responsabili, volti ad assicurare agli organi aziendali e alle funzioni aziendali di controllo la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio e la verifica del rispetto del RAF;
- cura la predisposizione dei piani di intervento da sottoporre all'approvazione del Consiglio nel caso di violazione della *risk tolerance* o di violazione dei limiti oltre il margine di superamento;
- autorizza la violazione del limite entro il margine di superamento;
- cura la proposta di definizione dei processi di gestione, controllo e mitigazione dei rischi, individuando compiti e responsabilità delle strutture coinvolte per dare attuazione al modello organizzativo prescelto, assicurando il rispetto dei necessari requisiti di segregazione funzionale e la conduzione delle attività rilevanti in materia di gestione dei rischi da parte di personale qualificato, con adeguato grado di autonomia di giudizio e in possesso di esperienze e conoscenze proporzionate ai compiti da svolgere;
- coordina le attività delle unità organizzative coinvolte nella gestione, misurazione/valutazione e controllo dei singoli rischi verificando che le stesse applichino le metodologie e strumenti definiti per l'analisi, la misurazione/valutazione ed il controllo/mitigazione dei rischi individuati.

L'**Organo con Funzione di Controllo**, rappresentato dal Collegio Sindacale, ha la responsabilità di vigilare, oltre che sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni, accertando l'efficacia delle strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle stesse, promuovendo gli interventi ritenuti necessari per rimuovere le carenze rilevate e correggere le irregolarità emerse, verificando e approfondendo cause e rimedi delle irregolarità gestionali, delle anomalie andamentali, delle lacune eventuali degli assetti organizzativi e contabili.

Tale Organo è sempre preliminarmente e specificatamente interpellato con riguardo alla definizione degli elementi essenziali del complessivo sistema dei controlli interni, quali poteri, responsabilità, risorse, flussi

informativi, conflitti di interesse. Il Collegio è sempre preliminarmente sentito con riferimento alle decisioni attinenti la nomina e la revoca dei responsabili delle Funzioni aziendali di controllo.

Nel rispetto delle vigenti disposizioni di vigilanza in materia di sistema dei controlli interni, la Banca ha istituito le seguenti funzioni aziendali di Controllo - permanenti e indipendenti:

- Revisione Interna (Internal Audit);
- Controllo dei rischi (Risk Management);
- Conformità alle norme (Compliance);
- Antiriciclaggio.

La **Funzione di Revisione Interna** è volta, da un lato, a controllare, anche con verifiche in loco, il regolare andamento dell'operatività e l'evoluzione dei rischi, dall'altro, a valutare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità della struttura organizzativa e delle altre componenti dello SCI, portando all'attenzione degli Organi aziendali i possibili miglioramenti, con particolare riferimento al RAF, al processo di gestione dei rischi nonché agli strumenti di misurazione e controllo degli stessi.

In particolare, le principali responsabilità attribuite alla funzione sono:

- la valutazione in termini di completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità delle altre componenti del Sistema dei Controlli Interni, del processo di gestione dei rischi e degli altri processi aziendali;
- la valutazione di efficacia del processo di definizione del RAF, la coerenza interna dello schema complessivo e la conformità dell'operatività aziendale al RAF;
- la verifica della regolarità delle attività aziendali, incluse quelle esternalizzate e l'evoluzione dei rischi con impatto sia sulle strutture di sede sia sulle filiali;
- la verifica dell'adeguatezza dei presidi organizzativi e di controllo adottati dalla Banca;
- l'accertamento del rispetto dei limiti previsti dai meccanismi di delega;
- la verifica del monitoraggio della conformità alle norme dell'attività di tutti i livelli aziendali;
- la verifica di adeguatezza, affidabilità complessiva e sicurezza del sistema informativo (ICT audit) e del piano di continuità operativa;
- la verifica della rimozione delle anomalie riscontrate nell'operatività e nel funzionamento dei controlli.

La **Funzione di Conformità alle norme** presiede, secondo un approccio risk based, alla gestione del rischio di non conformità con riguardo a tutta l'attività aziendale, verificando che le procedure interne siano adeguate a prevenire tale rischio.

I principali adempimenti che la funzione di conformità alle norme è chiamata a svolgere sono:

- l'identificazione nel continuo delle norme applicabili e la misurazione/valutazione del loro impatto su processi e procedure aziendali;
- l'individuazione di idonee procedure per la prevenzione del rischio di non conformità e la verifica della loro adeguatezza e corretta applicazione;
- la proposta di modifiche organizzative e procedurali finalizzate ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di non conformità identificati e la verifica dell'efficacia degli adeguamenti organizzativi adottati;
- la valutazione ex ante della conformità alla regolamentazione applicabile di tutti i progetti innovativi che la Banca intenda intraprendere, nonché nella prevenzione e nella gestione dei conflitti di interesse;
- la prestazione di consulenza e assistenza nei confronti degli Organi Aziendali della banca in tutte le materie in cui assume rilievo il rischio di non conformità.

Il presidio del rischio di non conformità è assicurato mediante un coinvolgimento proporzionato al rilievo che le singole norme hanno per l'attività svolta e alle conseguenze della loro violazione. In particolare, nell'ambito del processo di gestione del rischio di non conformità sono stati individuati specifici presidi specialistici con il compito di presidiare il rischio di non conformità con riferimento alle normative non rientranti nel perimetro di diretta competenza della Funzione di conformità alle norme. Tali presidi si configurano come strutture organizzative interne alla Banca dotate di competenze "esclusive" per l'espletamento dei compiti previsti da normative che richiedono un'elevata specializzazione con riferimento alle attività disciplinate. Ciascun presidio specialistico assicura la gestione del rischio di non conformità limitatamente agli ambiti normativi di propria competenza.

La **Funzione di Controllo dei Rischi** ha la finalità principale di collaborare alla definizione e all'attuazione del RAF e delle relative politiche di governo dei rischi, attraverso un adeguato processo di gestione dei rischi.

In tale ambito, le principali responsabilità attribuite alla Funzione sono:

- il coinvolgimento nella definizione del RAF, delle politiche di governo dei rischi e delle varie fasi che costituiscono il processo di gestione dei rischi nonché nella definizione del sistema dei limiti operativi;
- la proposta di parametri quantitativi e qualitativi necessari per la definizione del RAF, che fanno riferimento anche a scenari di stress e, in caso di modifiche del contesto operativo interno ed esterno della Banca, l'adeguamento di tali parametri;
- la verifica di adeguatezza del RAF, del processo di gestione dei rischi e del sistema dei limiti operativi;
- il supporto nello svolgimento del processo di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale;
- il supporto agli Organi Aziendali nella valutazione del rischio strategico, monitorandone le variabili significative;
- il presidio della coerenza dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi con i processi e le metodologie di valutazione delle attività aziendali, coordinandosi con le strutture aziendali interessate;
- la verifica dell'adeguatezza ed efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrate nel processo di gestione dei rischi;
- il monitoraggio del rischio effettivo assunto dalla Banca e della sua coerenza con gli obiettivi di rischio, nonché la verifica del rispetto dei limiti operativi assegnati alle strutture operative in relazione all'assunzione delle varie tipologie di rischio;
- il coinvolgimento nella valutazione dei rischi sottesi ai nuovi prodotti e servizi e inerenti all'ingresso in nuovi segmenti operativi e di mercato
- la formulazione di pareri preventivi sulla coerenza con il RAF delle Operazioni di Maggiore Rilievo, acquisendo, in funzione della natura dell'operazione, il parere di altre funzioni coinvolte nel processo di gestione dei rischi;
- la verifica del corretto svolgimento del monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni creditizie.

La **Funzione Antiriciclaggio** verifica nel continuo che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione della normativa esterna ed interna in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Ciò, principalmente, attraverso:

- l'identificazione delle norme applicabili e la valutazione del loro impatto su processi e procedure aziendali;
- l'individuazione dei presidi interni finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo e la verifica della relativa idoneità ed efficacia;
- la proposta di modifiche organizzative e procedurali necessarie o opportune al fine di assicurare un adeguato presidio dei rischi;
- la prestazione di consulenza e assistenza agli Organi Aziendali;
- la verifica sull'affidabilità del sistema informativo di alimentazione dell'archivio unico informatico aziendale e la trasmissione alla UIF dei dati aggregati concernenti le registrazioni nell'Archivio Unico Informatico.

In tale ambito, il responsabile aziendale individuato ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 231/2007 valuta le segnalazioni di operazioni sospette pervenute e trasmette all'unità di informazione finanziaria (U.I.F.) le segnalazioni ritenute fondate. Comunica, con le modalità organizzative ritenute più appropriate, l'esito della propria valutazione al responsabile della unità organizzativa da cui ha avuto origine la segnalazione. Inoltre, stante la rilevanza che tale informazione può rivestire in sede di apertura di nuovi rapporti contrattuali, ovvero di valutazione dell'operatività della clientela già in essere, il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette può consentire che i nominativi dei clienti oggetto di segnalazione di operazione sospetta siano consultabili - anche attraverso l'utilizzo di idonee basi informative - dai responsabili delle diverse strutture operative aziendali.

Il ricorso all'esternalizzazione di funzioni aziendali, anche importanti e di controllo, rappresenta un elemento strutturale e imprescindibile del modello organizzativo della Banca in considerazione non solo delle dimensioni aziendali e della limitata complessità operativa che la caratterizza, ma anche della sua appartenenza al Sistema del Credito Cooperativo. La Banca si avvale infatti dei servizi offerti dagli organismi promossi dalla Categoria, come previsto dallo stesso statuto sociale, con riguardo all'esternalizzazione di alcune funzioni di

controllo e del proprio sistema informativo e altre funzioni aziendali importanti, quali servizi di back office e valutazione degli strumenti finanziari.

Con particolare riguardo alle funzioni aziendali di controllo, la Banca ha deciso di avvalersi della possibilità, già consentita dalle disposizioni previgenti, di esternalizzare la Funzione di revisione interna e la funzione di conformità alle norme, rispettivamente presso il Consorzio Servizi Bancari (Co.Se.Ba) e la Federazione delle BCC di Puglia e Basilicata, dopo aver valutato l'adeguatezza delle strutture all'uopo costituite. Questa scelta è stata indirizzata anche dalla circostanza che le strutture in argomento sono costituite ed operano in aderenza ai riferimenti organizzativi, metodologici e documentali relativi alla prestazione in outsourcing di funzioni di controllo definiti nell'ambito della Categoria, ritenuti atti ad assicurare l'adeguatezza ai modelli operativi e di controllo di una Banca di Credito Cooperativo nonché la conformità e aderenza alle migliori pratiche della professione e ai riferimenti regolamentari e principi applicabili. A tale riguardo, si evidenzia, in particolare, che il modello di governo della Federazione Locale e del Consorzio Servizi Bancari (Co.Se.Ba.) non consente alla singola banca associata di esercitare un ruolo dominante, anche qualora gli esponenti di questa ricoprano ruoli di rilievo negli organi delle citate strutture.

Gli accordi di esternalizzazione della Funzione di Internal Audit e della Funzione di Conformità prevedono che le attività in capo alle stesse siano svolte da strutture autonome, reciprocamente indipendenti, con responsabili e risorse umane dotate di adeguate capacità professionali, assegnate stabilmente. Specifici riferimenti dispositivi assicurano che responsabile e addetti non operino in conflitto di interessi con le attività della funzione né svolgano attività che sarebbero chiamati a controllare.

La Funzione di Internal Audit della Banca ha ottenuto la certificazione di conformità relativamente all'organizzazione e allo svolgimento delle proprie attività agli Standard per la pratica professionale dell'Internal Auditing e al Codice Etico della Professione; tale giudizio è stato elaborato da parte di un ente terzo indipendente al Sistema a fronte di un processo di analisi e verifiche condotte secondo la metodologia definita nel "Quality Assessment Manual" pubblicato dall'Institute of Internal Auditors (IIA).

Il complessivo sistema dei controlli interni aziendali si incardina inoltre sui seguenti principali presidi.

Il **Comitato di Direzione**, composto - oltre che dal Direttore Generale - dai Responsabili delle funzioni aziendali di controllo e delle principali funzioni operative, supporta la Funzione *Risk Management* nella definizione delle proposte riguardanti la propensione al rischio, i limiti operativi, gli indicatori di rischio, i piani di intervento nei casi di violazione della soglia di *Risk Tolerance* o dei limiti operativi. Inoltre, collabora al coordinamento della fase di misurazione/valutazione dei rischi valutando le problematiche e le criticità di natura organizzativa od operativa, nella individuazione delle iniziative di monitoraggio e mitigazione più appropriate sulla base delle evidenze emerse dagli indicatori di rilevanza e dal *self assessment* di esposizione ai rischi. Attraverso il monitoraggio dell'andamento dei rischi, verifica la coerenza nel tempo del grado di esposizione ai rischi con le strategie definite, formula eventuali proposte di modifica o aggiornamento delle politiche in materia di gestione dei rischi. Contribuisce, infine, alla promozione nell'azienda di una cultura di attiva gestione dei rischi anche attraverso la proposizione di attività formative in materia.

Controlli di linea

La Banca ha attivato i controlli di primo livello demandando alle strutture preposte ai singoli processi aziendali la responsabilità di attivarsi affinché le attività operative di competenza vengano espletate con efficacia ed efficienza, nel rispetto dei limiti operativi loro assegnati, coerentemente con gli obiettivi di rischio e con le procedure in cui si articola il processo di gestione dei rischi, nonché in maniera conforme al vigente sistema di deleghe. I controlli di linea sono disciplinati nell'ambito delle disposizioni interne (politiche, regolamenti, procedure, manuali operativi, circolari, altre disposizioni, ecc.) dove sono declinati in termini di responsabilità, obiettivi, modalità operative, tempistiche di realizzazione e modalità di tracciamento.

Le strutture responsabili delle attività operative e dei relativi controlli di primo livello, sono tenute a rilevare e segnalare tempestivamente alle funzioni aziendali competenti i rischi insiti nei processi operativi di competenza e i fenomeni critici da tenere sotto osservazione nonché a suggerire i presidi di controllo atti a garantire la compatibilità delle attività poste in essere con l'obiettivo aziendale di un efficace presidio dei rischi. Esse svolgono pertanto un ruolo attivo nella definizione dell'impianto dei controlli di primo livello. La Banca

agevola tale processo attraverso la diffusione, a tutti i livelli, della cultura del rischio anche mediante l'attuazione di programmi di formazione per sensibilizzare i dipendenti in merito ai presidi di controllo relativi ai propri compiti e responsabilità.

Referente delle Funzioni Operative Importanti

Laddove esternalizzate, la Banca ha mantenuto internamente la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni operative importanti (FOI) e per gestire i rischi connessi con l'esternalizzazione, inclusi quelli derivanti da potenziali conflitti di interessi del fornitore di servizi. In tale ambito, è stato individuato all'interno dell'organizzazione, un referente interno (referente interno per le attività esternalizzate) dotato di adeguati requisiti di professionalità, la cui principale responsabilità riguarda il controllo del livello dei servizi prestati dagli *outsourcer*.

Funzione ICT e Funzione di Sicurezza Informatica

La Funzione ICT esercita il ruolo di controllo sulle componenti del sistema informativo esternalizzate, verificando l'adeguatezza dei livelli di servizio erogati dal fornitore e valutandone gli eventuali risvolti sul livello di soddisfazione dei clienti della Banca, nonché l'efficienza operativa e la disponibilità delle infrastrutture IT, in coerenza con il *framework* di rischio IT definito.

La Funzione di Sicurezza Informatica, è deputata allo svolgimento dei compiti in materia di sicurezza delle risorse ICT della Banca, con il supporto del Centro Servizi di riferimento e degli eventuali fornitori terzi attivi in tale ambito. Principale finalità della Funzione è quella di assicurare che il livello di sicurezza offerto sulle risorse ICT sia allineato agli obiettivi di sicurezza che la Banca si è posta.

Fermi i ruoli e responsabilità dianzi richiamati nell'illustrare i principali presidi del sistema dei controlli interni aziendale, nell'ambito del processo di gestione dei rischi sono assegnate alle diverse Unità/Aree di Business le seguenti principali responsabilità:

- collaborare nell'individuazione degli indicatori di rilevanza da associare a ciascun rischio;
- collaborare alla definizione della propensione al rischio;
- produrre e mettere a disposizione i dati necessari al calcolo degli indicatori di rilevanza;
- produrre ed inoltrare i dati necessari ad alimentare i modelli e gli strumenti per la misurazione di ciascun rischio e per l'esecuzione degli stress test;
- supportare l'esecuzione delle misurazioni/valutazioni dei rischi;
- operare nel rispetto dei limiti operativi assegnati, formulando ove necessario opportune proposte di intervento nel caso di violazione dei predetti limiti ovvero di criticità rilevanti nel processo di gestione dei rischi.

In termini generali e ferme le attribuzioni puntuali meglio dettagliate infra con riguardo a ciascun profilo di rischio:

- **l'Area Contabilità e Pianificazione Strategica nell'ambito della gestione del comparto Finanza** è responsabile dell'analisi, valutazione e mitigazione dei profili di manifestazione:
 - dei rischi di mercato e di regolamento, di controparte, di aggiustamento della valutazione del credito, di tasso di interesse sul portafoglio bancario, nel rispetto degli indirizzi definiti nelle politiche aziendali, nella regolamentazione del processo finanza, nella struttura delle deleghe e dei limiti operativi deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
 - del rischio di liquidità, in collaborazione con l'**Area Direzione Crediti**, nel rispetto degli indirizzi definiti dalle politiche e processi di gestione del rischio stesso;
 - del rischio derivante da operazioni di cartolarizzazione nel rispetto degli indirizzi definiti nelle politiche aziendali e nella regolamentazione del processo finanza.
- **l'Area Direzione Crediti** è responsabile, nel rispetto degli indirizzi e delle indicazioni operative definiti dalla regolamentazione interna del processo del credito, dalle politiche in materia di gestione del rischio nonché dalla struttura delle deleghe e dei limiti operativi, dell'analisi, gestione e mitigazione dei profili di

manifestazione del rischio di credito. A tal fine si avvale degli indicatori e degli strumenti in uso per il monitoraggio dei profili di insolvenza e del merito creditizio della controparte, attraverso la pratica elettronica di gestione denominata PEG.

Più nello specifico, con riferimento a ciascuno dei rischi rilevanti individuati vengono di seguito riportati la definizione adottata dalla Banca e le principali informazioni relative alla governance del rischio, agli strumenti e metodologie a presidio della misurazione/valutazione e gestione del rischio, alle strutture responsabili della gestione.

RISCHIO DI CREDITO

E' definito come il rischio di subire perdite derivanti dall'insolvenza o dal deterioramento del merito creditizio delle controparti affidate. A seguito della pubblicazione delle nuove disposizioni di vigilanza in materia di sistema dei controlli interni la Banca ha intrapreso specifiche iniziative di carattere organizzativo ed operativo con riguardo al **processo di gestione e controllo del credito e del connesso rischio**.

I principali ambiti di intervento volti a rafforzare il presidio del rischio ai requisiti normativi attengono al grado di formalizzazione delle politiche di valutazione dei crediti deteriorati, nonché allo sviluppo e piena efficacia dei controlli di secondo livello sulle singole esposizioni, avuto particolare riguardo a quelle deteriorate.

Nella sua attuale configurazione il processo organizzativo di gestione e controllo del rischio di credito è ispirato al principio di separazione tra le attività proprie della fase istruttoria e quelle operative (fatte salve le autonomie attribuite alle filiali, per importi comunque contenuti), nonché tra le attività di gestione e le attività di controllo. Tale segregazione è attuata, prevalentemente, attraverso la costituzione di strutture organizzative separate o attraverso separazione informatica di specifiche funzionalità/facoltà.

L'intero processo di gestione e controllo del credito è disciplinato da un regolamento interno e dalle correlate disposizioni attuative che:

- individuano le deleghe ed i poteri di firma in materia di affidamento ed erogazione del credito;
- definiscono i criteri per la valutazione del merito creditizio e le metodologie per il rinnovo degli affidamenti, le metodologie di controllo andamentale e misurazione del rischio di credito, le tipologie di interventi da adottare in caso di rilevazione di anomalie.

Con riferimento alle operazioni con soggetti collegati, la Banca si è dotata di apposite procedure deliberative volte a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della stessa possa compromettere l'imparzialità e l'oggettività delle decisioni relative. In tale prospettiva, la Banca si è dotata anche di strumenti ricognitivi e di una procedura informatica volti a supportare il corretto e completo censimento dei soggetti collegati. Tali riferimenti sono stati integrati, attraverso l'adozione di specifiche politiche, con assetti organizzativi e controlli interni volti a definire i ruoli e le responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali in tema di prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse, ad assicurare l'accurato censimento dei soggetti collegati, a monitorare l'andamento delle relative esposizioni e il costante rispetto dei limiti definiti, ad assicurare la tempestiva e corretta attivazione delle procedure deliberative disciplinate. La banca ha altresì definito livelli di propensione al rischio e soglie di tolleranza coerenti con il proprio profilo strategico e le caratteristiche organizzative.

La Banca ha inoltre adottato riferimenti per il corretto censimento dei soggetti collegati ex-ante – vale a dire prima ed indipendentemente dal fatto di aver instaurato relazioni creditizie o di altra natura con detti soggetti – oltre che ex- post – vale a dire al momento dell'instaurazione di rapporti.

Il **Consiglio di Amministrazione**, nell'esercizio della responsabilità attinente l'istituzione e il mantenimento di un efficace sistema di gestione e controllo del rischio di credito, oltre a quanto specificato precedentemente, ha:

- definito i livelli di propensione al rischio di credito e le soglie di tolleranza coerenti con il proprio profilo strategico e le caratteristiche organizzative;
- definito i criteri di classificazione, valutazione e gestione delle posizioni deteriorate e delle metodologie per il controllo andamentale del rischio di credito;

- definito i flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali ed alle funzioni di controllo la piena conoscenza e governabilità del rischio di credito;
- approvato le linee generali del sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del rischio che presiede all'intero processo di acquisizione, valutazione, controllo e realizzo degli strumenti di CRM utilizzati, anche al fine di assicurare il soddisfacimento dei requisiti – giuridici, economici e organizzativi – previsti dalla normativa per il loro riconoscimento a fini prudenziali, al momento della costituzione della protezione e per tutta la durata della stessa;
- definito gli strumenti a supporto delle attività di processo.

Anche sulla base dei riferimenti all'uso prodotti dalla Direzione Generale, il Consiglio di Amministrazione verifica nel continuo l'efficienza e l'efficacia complessiva del Sistema di gestione e controllo del rischio provvedendo al suo adeguamento tempestivo in relazione alle carenze o anomalie riscontrate, ai cambiamenti del contesto di riferimento, all'introduzione di nuovi prodotti, attività o processi rilevanti.

La **Direzione Generale** ha predisposto le misure necessarie ad assicurare l'istituzione, il mantenimento ed il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del rischio di credito, in coerenza con il modello di business ed il grado di esposizione ai rischi definito dal Consiglio di Amministrazione. In tale contesto:

- ha attivato le iniziative necessarie ad assicurare la messa in opera di canali di comunicazione efficaci, al fine di garantire il sistema di gestione e controllo del rischio;
- per dare attuazione al modello organizzativo adottato, ha definito compiti e responsabilità di tutte le posizioni di lavoro coinvolte, nel rispetto dei requisiti di segregazione funzionale e assicurando che le attività rilevanti siano dirette da personale qualificato, con adeguato grado di autonomia di giudizio e in possesso di esperienze e conoscenze proporzionate ai compiti da svolgere.

Il **Collegio Sindacale**, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali di sorveglianza, vigila costantemente sul grado di adeguatezza del sistema di gestione e controllo adottato, sul suo concreto funzionamento e sulla rispondenza ai requisiti stabiliti dalla normativa.

Le disposizioni interne che disciplinano il processo del credito definiscono le attività di controllo, gestione e attenuazione del rischio medesimo sviluppando un sistema strutturato che coinvolge le diverse funzioni organizzative. La separatezza tra le attività proprie del processo istruttorio e quelle di sviluppo e gestione è attuata, come anticipato, attraverso la costituzione di strutture organizzative separate e con una ripartizione dei compiti e delle responsabilità, quanto più possibile, volta a realizzare la segregazione di attività in conflitto di interesse. I presidi del processo creditizio sono in carico principalmente all'Area Direzione Crediti. Gli Uffici Controllo Andamentale del Credito monitorano sistematicamente le posizioni nonché sovrintendono il coordinamento e alla verifica del monitoraggio delle posizioni svolto dai preposti di filiale.

I momenti di istruttoria/delibera e di revisione delle linee di credito sono regolamentati da un iter deliberativo in cui intervengono le diverse unità operative competenti, appartenenti sia alle strutture centrali che a quelle di rete, in coerenza con i livelli di deleghe previsti. Tali fasi sono supportate, anche al fine di utilizzare i dati rivenienti da banche dati esterne, dalla procedura che consente la verifica (da parte di tutte le funzioni preposte alla gestione del credito) dello stato di ogni posizione già affidata o in fase di affidamento, nonché di ricostruire il processo che ha condotto alla definizione del merito creditizio dell'affidato (attraverso la rilevazione e l'archiviazione del percorso deliberativo e delle tipologie di analisi effettuate).

In sede di istruttoria, per le richieste di affidamenti di rilevante entità, la valutazione, anche prospettica, si struttura su più livelli e si basa prevalentemente su dati quantitativi e oggettivi, oltre che sulla conoscenza personale e sull'approfondimento della specifica situazione economico-patrimoniale della controparte e dei suoi garanti. Analogamente, per dare snellezza alle procedure, sono previsti livelli di revisione: uno, di tipo semplificato con formalità ridotte all'essenziale, riservato al rinnovo dei fidi di importo limitato riferiti a soggetti che hanno un andamento regolare; l'altro, di tipo ordinario, per la restante tipologia di pratiche.

La Funzione *Risk Management* conduce controlli finalizzati ad accertare, su base periodica, che il monitoraggio sulle esposizioni creditizie, la classificazione delle esposizioni, gli accantonamenti e il processo di recupero, si svolgano nel rispetto delle procedure interne e che le stesse procedure risultino *efficaci* ed *affidabili*, con riferimento alla capacità di segnalare *tempestivamente* l'insorgere di anomalie nonché di

assicurare l'adeguatezza delle rettifiche di valore e dei relativi passaggi a perdita. In particolare la Funzione conduce:

- controlli volti ad accertare che le procedure adottate risultino, oltre che conformi alle pertinenti disposizioni di Vigilanza, idonee per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, con particolare attenzione ai profili metodologici;
- controlli sul corretto svolgimento, da parte delle competenti funzioni aziendali, delle attività inerenti al monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni, in particolare quelle deteriorate;
- controlli sulla coerenza delle classificazioni, della congruità degli accantonamenti e dell'adeguatezza del processo di recupero, tenuto conto di quanto previsto nelle disposizioni interne, delle disposizioni regolamentari di vigilanza, nonché dell'evoluzione del quadro di riferimento. In tale ambito la Funzione verifica anche gli *haircut* applicati ai valori delle garanzie, i tempi di recupero stimati e i tassi di attualizzazione utilizzati, la presenza delle informazioni necessarie per la valutazione dei crediti; la tracciabilità del processo di recupero.

Più in generale, la Funzione *Risk Management*, sottopone a monitoraggio e verifica il rispetto degli obiettivi di rischio, dei limiti operativi e degli indicatori di rischio definiti dal Consiglio di Amministrazione. Verifica, inoltre, l'adeguatezza del RAF, avvalendosi anche degli esiti dell'attività di monitoraggio sugli obiettivi di rischio, sui limiti, sugli indicatori e sulle metriche di rilevazione/misurazione utilizzate.

La Funzione fornisce, inoltre, pareri preventivi sulla coerenza con il RAF delle operazioni di maggiore rilievo (c.d. OMR) eventualmente acquisendo, in funzione della natura dell'operazione, il parere di altre funzioni. A tali fini, individua tutti i rischi ai quali la Banca potrebbe esporsi nell'intraprendere l'operazione; quantifica/valuta, sulla base dei dati acquisiti dalle competenti funzioni aziendali gli impatti dell'operazione sugli obiettivi di rischio, sulle soglie di tolleranza e sui limiti operativi; valuta, sulla base dei suddetti impatti, la sostenibilità e la coerenza delle operazioni con la propensione al rischio definita dal Consiglio di Amministrazione; individua gli interventi da adottare per l'adeguamento del complessivo sistema di governo e gestione dei rischi, ivi compresa la necessità di aggiornare la propensione al rischio e/o il sistema dei limiti operativi.

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte del rischio di credito, la Banca utilizza la **metodologia standardizzata**, adottata per la determinazione dei requisiti prudenziali a fronte del rischio stesso. L'applicazione della citata metodologia comporta la suddivisione delle esposizioni in "portafogli" e l'applicazione a ciascuno di essi di trattamenti prudenziali differenziati, eventualmente anche in funzione di valutazioni del merito creditizio (*rating* esterni) rilasciate da agenzie esterne di valutazione del merito di credito ovvero da agenzie di credito alle esportazioni riconosciute dalla Banca d'Italia (rispettivamente ECAI e ECA).

RISCHIO DI CONCENTRAZIONE

Il rischio di concentrazione è il rischio derivante da esposizioni verso controparti, incluse le controparti centrali, gruppi di controparti connesse (concentrazione *single-name*) e controparti operanti nel medesimo settore economico, nella medesima regione geografica o che esercitano la stessa attività o trattano la stessa merce concentrazione (geo-settoriale), nonché dall'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito, compresi, in particolare, i rischi derivanti da esposizioni indirette, come, ad esempio, nei confronti di singoli fornitori di garanzie.

Le politiche sul Rischio di concentrazione, definite dal Consiglio di Amministrazione, si basano principalmente sulla definizione dei massimali di esposizione di natura creditizia su tipologie di posizione rilevanti ai fini della concentrazione per singola controparte. Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte del rischio di concentrazione per singole controparti o gruppi di clienti connessi, la Banca utilizza l'algoritmo regolamentare del Granularity Adjustment. Coerentemente con quanto disposto dalle disposizioni, il portafoglio di riferimento è costituito dalle esposizioni per cassa e fuori bilancio (queste ultime considerate al loro equivalente creditizio) rientranti nei portafogli regolamentari "imprese e altri soggetti", "esposizioni a breve termine verso imprese" e

alle esposizioni verso imprese rientranti nelle classi di attività “in stato di default”, “garantite da immobili”, “esposizioni in strumenti di capitale”, nonché “altre esposizioni”².

In presenza di strumenti di protezione del credito che rispettino i requisiti (oggettivi e soggettivi) di ammissibilità previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tecniche di attenuazione del rischio (CRM), sono incluse nel calcolo le esposizioni assistite da garanzie rilasciate da imprese *eligible*, mentre ne sono escluse le esposizioni verso imprese assistite da garanzie personali fornite da soggetti *eligible* diversi dalle imprese. Con riferimento alle complessive esposizioni del portafoglio bancario, che esulano dal perimetro delle esposizioni verso imprese sopra evidenziato, la Banca effettua delle valutazioni qualitative sulla propria esposizione al rischio di concentrazione *single-name*.

Rischio di concentrazione geo-settoriale

Al fine di fornire una valutazione anche di tipo quantitativo del rischio di concentrazione geo-settoriale, la Banca ricorre alla metodologia elaborata in sede ABI dal “Laboratorio per il Rischio di Concentrazione Geo-Settoriale” elaborata in sede ABI dal “Laboratorio per il Rischio di Concentrazione Geo-Settoriale”.

La Banca, tenuto conto delle proprie peculiarità operative e di localizzazione, integra le risultanze di tale modello anche attraverso una valutazione qualitativa dei fattori di concentrazione settoriale e geografica.

Rischio di concentrazione derivante dall'applicazione delle tecniche di mitigazione del rischio di credito.

Al fine di valutare il rischio di concentrazione derivante dall'applicazione delle tecniche di CRM, ossia che il relativo riconoscimento possa determinare un incremento del grado di concentrazione nei confronti dei garanti/emittenti titoli a garanzia, la Banca analizza la granularità dell'ammontare delle garanzie di tipo personale e delle garanzie reali finanziarie riconosciute nell'ambito del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito e di controparte, facendo riferimento, rispettivamente, ai garanti e agli emittenti dei titoli³. La valutazione del rischio in esame si basa, quindi, sulla rilevazione quantitativa del fenomeno precedentemente esposto e sul connesso confronto tra il grado di concentrazione del portafoglio prima dell'applicazione delle tecniche di CRM e quello successivo al riconoscimento delle predette tecniche.

Inoltre, al fine di apprezzare l'impatto delle tecniche di mitigazione riconosciute ai fini di vigilanza sul capitale interno a fronte del rischio di concentrazione per singola controparte o per gruppi di controparti connesse, la Banca quantifica l'ammontare complessivo delle esposizioni verso imprese e del relativo indice di Herfindahl senza considerare le predette tecniche. Successivamente sulla base dei predetti valori ottenuti e adottando la medesima costante di proporzionalità, viene quantificato il capitale interno evidenziando la differenza rispetto a quanto determinato tenendo conto delle tecniche di mitigazione.

Il monitoraggio su base periodica dell'esposizione al rischio di concentrazione si avvale, inoltre, di un set di indicatori, integrato nell'ambito di un sistema di “*early warning*”, finalizzato alla segnalazione tempestiva di un eventuale aumento del grado di concentrazione del portafoglio verso singole branche di attività economica.

RISCHIO DI CONTROPARTE

Il rischio di controparte configura una particolare fattispecie del rischio di credito e rappresenta il rischio che la controparte di una transazione, avente ad oggetto determinati strumenti finanziari specificamente individuati dalla normativa, risulti inadempiente prima del regolamento della transazione stessa.

La gestione e il controllo del rischio di controparte si collocano nel più ampio sistema di gestione e controllo dei rischi della Banca, articolato e formalizzato nella specifica normativa interna. Le politiche inerenti la gestione del rischio si basano sui seguenti principali elementi:

- declinazione della propensione al rischio in termini di limiti operativi per la negoziazione degli strumenti finanziari, la cui definizione poggia sulla distinzione tra controparti di riferimento e controparti accettate;

² Si specifica che le esposizioni verso imprese garantite da contante o da obbligazioni emesse dalla stessa Banca sono escluse dal calcolo

³ Con l'esclusione delle garanzie reali rappresentate dai depositi in contante e dai titoli di propria emissione.

- restrizione sugli strumenti finanziari negoziabili, in termini sia di strumenti non ammissibili sia di limiti all'ammissibilità per singola operazione o complessivi per tipologia di strumento/forma tecnica;
- definizione nelle deleghe di specifici limiti operativi.

In particolare, nella scelta delle controparti selezionate, sulla base delle linee guida presenti nel Regolamento della Finanza e nelle relative disposizioni attuative, sulla base dei limiti operativi definiti per la gestione del rischio di controparte, l'Area Contabilità e Pianificazione Strategica, (o, negli specifici casi, il Direttore Generale) individua la controparte con cui concludere l'operazione. Preventivamente all'inserimento in procedura titoli dell'operazione, l'Area Contabilità e Pianificazione Strategica verifica che sia possibile operare con la controparte coerentemente con i limiti operativi definiti. Nel caso in cui la controparte non risulti autorizzata, l'Area Contabilità e Pianificazione Strategica, di concerto con l'Area Direzione Crediti, effettua l'analisi di affidabilità e la propone al Direttore Generale, il quale la sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione al fine di richiedere l'affidamento della controparte e l'autorizzazione ad operare. Successivamente all'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, l'Area Contabilità e Pianificazione Strategica provvede al censimento.

La Banca, per il calcolo del requisito patrimoniale da detenere a fronte del rischio di controparte, ha adottato il metodo del valore corrente per le esposizioni in strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (OTC) e le operazioni con regolamento a lungo termine (LST). Con riferimento, invece, alle operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci e alle operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini (operazioni SFT), in assenza di operazioni della specie classificate nel portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza, la Banca ha adottato il metodo semplificato.

Con riferimento alle categorie di transazioni rappresentate dagli strumenti derivati finanziari e dalle operazioni con regolamento a lungo termine, classificate nel portafoglio bancario e di negoziazione a fini di vigilanza, sono state distinte le transazioni rientranti in contratti bilaterali di novazione dei contratti derivati, in base ai quali le reciproche posizioni creditorie e debitorie generate da tali contratti sono automaticamente compensate in modo da stabilire un unico saldo netto, con effetti "novativi", rispetto alle altre transazioni rientranti negli altri accordi bilaterali di compensazione e alle transazioni non rientranti in accordi di compensazione, ivi incluse le transazioni rientranti in accordi di compensazione che non soddisfano i requisiti previsti dalle disposizioni di vigilanza.

Nel rispetto del nuovo *framework* prudenziale applicato dal 1° gennaio 2014, la Banca stima il requisito aggiuntivo sul rischio di controparte inerente l'aggiustamento della valutazione del credito (CVA) applicabile all'operatività in derivati OTC, sulla base della metodologia standardizzata di cui all'articolo 384 del CRR.

Con riferimento all'operatività in derivati OTC e alle operazioni con regolamento a lungo termine, quale principale strumento di controllo, è stato introdotto un sistema di limiti di esposizione per singola controparte differenziato a seconda che la controparte sia rappresentata o meno dall'Istituto Iccrea Spa.

Inoltre, sempre con riferimento alla citata operatività e al fine di mitigare l'esposizione nei confronti di tale rischio, la Banca ha stipulato con l'Istituto e con altre controparti con cui opera:

- accordi di compensazione bilaterale che, pur non dando luogo a novazione, prevedono la formazione di un'unica obbligazione, corrispondente al saldo netto di tutte le operazioni incluse nell'accordo stesso, di modo che, nel caso di inadempimento della controparte per insolvenza, bancarotta, liquidazione o per qualsiasi altra circostanza, la Banca ha il diritto di ricevere o l'obbligo di versare soltanto l'importo netto dei valori positivi e negativi ai prezzi correnti di mercato delle singole operazioni compensate; e
- accordi di marginazione che prevedono lo scambio di margini (garanzie) tra le controparti del contratto con periodicità giornaliera sulla base della valorizzazione delle posizioni in essere sulla base dei valori di mercato rilevati nel giorno di riferimento (ovvero il giorno lavorativo immediatamente precedente al giorno di valorizzazione).]

A fronte di tali accordi, la Banca ha implementato i presidi organizzativi richiesti dalla regolamentazione di riferimento per il loro riconoscimento a fini prudenziali quali tecniche di mitigazione del rischio.

La Funzione Risk Management elabora una reportistica relativa agli esiti della fase di misurazione e monitoraggio del rischio di controparte destinata **agli organi aziendali e le funzioni aziendali destinatarie**.

RISCHI DI MERCATO, DI REGOLAMENTO E DI CONCENTRAZIONE

I rischi di mercato riguardano i rischi generati dall'operatività sui mercati riguardanti gli strumenti finanziari, le valute e le merci. Si declinano in:

- **Rischio di posizione specifico dei titoli di debito del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza** che configura il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni del prezzo di tali strumenti finanziari dovute a fattori connessi con la situazione dei soggetti emittenti.
- **Rischio di posizione generico sui titoli di debito del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza** che configura il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni del prezzo di tali strumenti finanziari dovute a fattori connessi con l'andamento dei tassi di interesse di mercato (fattore di rischio che insiste sul valore corrente di tali strumenti);
- **Rischio di posizione dei titoli di capitale del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza**, che comprende due componenti:
 - "rischio generico", ovvero il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni dei prezzi di mercato della generalità dei titoli di capitale;
 - "rischio specifico", ovvero il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni del prezzo di un determinato titolo di capitale dovute a fattori connessi con la situazione del soggetto emittente;
- **Rischio di posizione per le quote O.I.C.R. del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza** che configura il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni dei prezzi di mercato;
- **Rischio di cambio** ossia il rischio di subire perdite per effetto di avverse variazioni dei corsi delle divise estere su tutte le posizioni detenute dalla banca indipendentemente dal portafoglio di allocazione) sull'intero bilancio.

Il **rischio di regolamento** configura il rischio di incorrere in perdite derivanti dal mancato regolamento, da parte della controparte, di transazioni scadute su titoli, valute e merci, ivi incluse quelle rappresentate da contratti derivati e i contratti derivati senza scambio di capitale, sia del portafoglio bancario sia di quello di negoziazione a fini di vigilanza. Sono escluse le operazioni pronti contro termine e le operazioni di assunzione o concessione di titoli o di merci in prestito.

Il **rischio di concentrazione del portafoglio di negoziazione** è collegato alla possibilità che l'insolvenza di un solo grande prestatore di credito o di diversi prestatori tra loro collegati possa determinare perdite tali da compromettere la stabilità della banca creditrice. Per tale ragione le vigenti disposizioni di vigilanza in materia di "grandi esposizioni" prescrivono un limite quantitativo inderogabile, espresso in percentuale del capitale ammissibile, per le posizioni di rischio nei confronti di singoli "clienti" o "gruppi di clienti connessi". Eventuali debordi rispetto a tale limite sono consentiti nel solo caso in cui si riferiscano a posizione del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza e purché siano soddisfatti specifici requisiti patrimoniali aggiuntivi.

Si evidenzia che, anche in funzione dei vincoli operativi di riferimento, la Banca non risulta esposta al rischio di opzione e al rischio di posizione in merci.

La Banca non è tenuta al rispetto dei requisiti per il rischio di mercato poiché il "portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza" (definito come somma in valore assoluto delle posizioni lunghe e corte) risulta di norma inferiore al 5 per cento del totale dell'attivo, e in ogni caso non è superiore ai 15 milioni di euro. In considerazione del rispetto delle suddette soglie, le posizioni del "portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza" sono incluse fra le attività di rischio considerate nell'ambito della disciplina sul rischio di credito.

Relativamente al **Rischio di cambio** sull'intero bilancio, la Banca è sottoposta al rispetto del vincolo del contenimento della posizione netta aperta in cambi entro il 2 per cento dei fondi propri⁴ è, pertanto, esclusa dall'applicazione della disciplina inerente (Cfr. Circ. 285/13).

La Banca accompagna all'osservanza delle regole prudenziali specifiche procedure e sistemi di controllo finalizzati ad assicurare una gestione sana e prudente dei rischi di mercato.

⁴ Cfr. Istruzioni di Vigilanza per le banche circolare n. 229 del 21 aprile 1999: "Nell'esercizio dell'attività in cambi e nell'utilizzo di contratti a termine e di altri prodotti derivati le banche di credito cooperativo non assumono posizioni speculative. Le banche detengono la propria "posizione netta aperta in cambi" entro il 2% dei fondi propri. Esse possono offrire contratti a termine (su titoli e valute) e altri prodotti derivati purché tali operazioni realizzino una copertura di rischi connessi ad altre attività"

Le politiche inerenti il rischio di mercato definite dal **Consiglio di Amministrazione**, si basano sui seguenti principali elementi:

- definizione degli obiettivi di rischio/rendimento;
- declinazione della propensione al rischio (definita in termini di limiti operativi nei portafogli della finanza con riferimento ai diversi aspetti gestionali, contabili e di vigilanza). In particolare, con riguardo alle posizioni afferenti il Portafoglio di Negoziazione di Vigilanza sono istituiti e misurati limiti di VaR, limiti di *Stop Loss* mensile ed annua, limiti per emittente - tipologia di strumento, limiti di esposizione al rischio di concentrazione;
- restrizione sugli strumenti finanziari negoziabili in termini di strumenti ammessi (oppure ammessi in posizione ma con specifici limiti riferiti all'esposizione) e natura;
- *outsourcing* del portafoglio di proprietà (di parte del portafoglio di proprietà);
- articolazione delle deleghe;
- definizione dell'importo minimo degli strumenti finanziari a ponderazione zero da detenere in termini % sulle attività di rischio risultanti dall'ultima segnalazione di Vigilanza.

Nell'ambito delle cennate politiche sono anche definiti gli strumenti negoziabili da parte dell'Area Finanza.

Non è ammessa operatività, se non preventivamente autorizzata dal Consiglio di Amministrazione, su tutti quegli strumenti finanziari che si configurano come "nuovo strumento" e che pur essendo stati esaminati dalla Banca secondo i processi organizzativi vigenti, richiedono l'autorizzazione preventiva del Consiglio di Amministrazione perché si possa procedere alla loro negoziazione in quanto esposti a fattori di rischio da valutare sia in termini assoluti sia rispetto allo specifico strumento analizzato.

Al fine di gestire e monitorare le esposizioni ai rischi di mercato assunte nell'ambito del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza, la Banca ha definito nel proprio Regolamento Finanza e nelle sottostanti disposizioni attuative i principi guida, i ruoli e le responsabilità delle funzioni organizzative coinvolte. Ciò allo scopo di assicurare la regolare e ordinata esecuzione dell'attività sui mercati finanziari, nell'ambito del profilo rischio/rendimento delineato dal Consiglio di Amministrazione ovvero dichiarato dalla clientela e di mantenere un corretto mix di strumenti volto al bilanciamento dei flussi di liquidità.

In tale ambito, l'Area Contabilità e Pianificazione Strategica ha il compito di valutare le opportunità offerte dal mercato e di gestire il portafoglio di strumenti finanziari in linea con l'orientamento strategico e la politica di gestione del rischio definita dal Consiglio di Amministrazione. A tal fine, individua gli strumenti da negoziare ed effettua l'operazione di acquisto/vendita coerentemente con la strategia che desidera realizzare (investimento o copertura) e nel rispetto dei limiti e delle deleghe assegnate.

Rientra inoltre nelle responsabilità dell'Area Contabilità e Pianificazione Strategica, il monitoraggio dell'andamento dei prezzi degli strumenti finanziari e della verifica del rispetto dei limiti operativi e/o degli obiettivi di rischio/rendimento definiti, procedendo, se opportuno, all'adeguamento della struttura e composizione del portafoglio di proprietà. Sono, infine, in capo a tale Area i relativi controlli di linea.

La Banca ha istituito sistemi e controlli per la gestione dei portafogli definendo una strategia di negoziazione documentata per posizione o portafoglio e adeguate politiche e procedure per una gestione attiva delle posizioni. Il sistema di limiti e deleghe operative sul portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza e sul portafoglio bancario è conforme alle disposizioni di Vigilanza e coerente con le esigenze derivanti dai principi contabili internazionali.

Per il monitoraggio e controllo dei rischi di mercato sono prodotti con periodicità stabilita flussi informativi verso gli organi aziendali e le unità organizzative coinvolte, attinenti specifici fenomeni da monitorare e le grandezze aggregate relative alla composizione del portafoglio di negoziazione della Banca.

RISCHIO OPERATIVO

È il rischio di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Rientrano in tale tipologia, tra l'altro, le perdite derivanti da frodi, errori umani, interruzioni dell'operatività, indisponibilità dei sistemi, inadempienze contrattuali, catastrofi naturali. Nel rischio operativo è anche compreso il rischio legale, mentre non sono inclusi quelli strategici e di

reputazione. In generale, le principali fonti di manifestazione del rischio operativo sono riconducibili alle frodi interne, alle frodi esterne, ai rapporti di impiego e sicurezza sul lavoro, agli obblighi professionali verso i clienti ovvero alla natura o caratteristiche dei prodotti, ai danni da eventi esterni, alla disfunzione dei sistemi informatici e all'esecuzione, consegna e gestione dei processi. Rilevano, inoltre, i rischi connessi alle attività in outsourcing.

Con riferimento alla misurazione del requisito prudenziale a fronte dei rischi operativi, la Banca ha deliberato l'applicazione del metodo base (*Basic Indicator Approach – BIA*). Per approfondimenti sulla metodologia in esame si rinvia all'informativa qualitativa della Tavola "16. Rischio operativo".

Nella gestione e controllo del rischio sono coinvolte differenti unità organizzative, ciascuna delle quali destinataria dell'attribuzione di specifiche responsabilità coerenti con la titolarità delle attività nelle quali il rischio in argomento si può manifestare. Tra queste, la Funzione di *Risk Management* è responsabile dell'analisi e valutazione dell'esposizione al rischio e dei relativi profili di manifestazione, nel rispetto delle modalità operative di competenza. Oltre alla misurazione con il metodo sopra richiamato ai fini della gestione e del controllo del rischio operativo, la Funzione monitora l'esposizione a determinati profili di insorgenza attraverso l'analisi di un insieme di indicatori. Nello specifico, la funzione è responsabile della definizione e dell'aggiornamento del sistema di raccolta dei dati di perdita operativa e ad essa è richiesto di presiedere il complessivo processo di rilevazione delle perdite al fine di accertarne la corretta esecuzione. La Banca fa riferimento anche ad eventuali raccolte interne di eventi di rischio già in essere e utilizzate a fini gestionali per valutare l'esposizione verso le varie tipologie di rischio operativo. In particolare, la Funzione di Risk Management conduce periodicamente specifiche attività di valutazione dei profili di esposizione ai rischi operativi avvalendosi di metodologie che si basano sul censimento delle fasi e delle attività in cui si articolano i principali processi operativi aziendali relativamente ai quali vengono individuati i rischi potenziali e i contenuti di controllo, sia di primo sia di secondo livello, a mitigazione degli stessi; l'esistenza ed effettiva applicazione di tali controlli determina la valutazione dell'adeguatezza dei presidi organizzativi e di processo ai fini della mitigazione e del contenimento delle diverse fattispecie di manifestazione del rischio entro i limiti definiti dal Consiglio di Amministrazione.

La revisione interna, nel più ampio ambito delle attività di controllo di competenza, effettua sui rischi operativi specifiche e mirate verifiche. Sempre con riferimento ai presidi organizzativi, assume, infine rilievo la funzione di Conformità, deputata al presidio ed al controllo del rispetto delle norme, che fornisce un supporto nella prevenzione e gestione del rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, di riportare perdite rilevanti conseguenti alla violazione di normativa esterna (leggi o regolamenti) o interna (statuto, codici di condotta, codici di autodisciplina), nonché, per gli ambiti di specifica pertinenza, l'operato della Funzione Antiriciclaggio.

Con riguardo al governo dei rischi operativi rilevano, anche, i presidi adottati nel contesto dell'adeguamento alla disciplina introdotta dalle nuove disposizioni di vigilanza in materia di sistema dei controlli interni che hanno definito un quadro organico dei principi e delle regole cui attenersi per procedere all'esternalizzazione di funzioni aziendali e richiesto l'attivazione di specifici presidi a fronte dei rischi connessi, nonché il mantenimento della capacità di controllo dell'operato del fornitore e delle competenze necessarie all'eventuale re-internalizzazione, in caso di necessità, delle attività esternalizzate.

E' bene preliminarmente rammentare come la Banca si avvalga, in via prevalente, dei servizi offerti da società/enti appartenenti al Sistema del Credito Cooperativo, costituite e operanti nella logica di servizio prevalente - quando non esclusivo - alle BCC-CR, offrendo soluzioni mirate, coerenti con le caratteristiche delle stesse. Queste circostanze costituiscono una mitigazione dei rischi assunti nell'esternalizzazione (ad esempio, con riguardo alla possibilità, in caso di necessità di interrompere il rapporto di fornitura, di individuare all'interno del network un fornitore omologo, con costi e impegni più contenuti rispetto a quelli che sarebbero altrimenti ipotizzabili, stante l'uniformità dei modelli operativi e dei presupposti del servizio con i quali ciascun *outsourcer* interno alla Categoria ha dimestichezza e opera).

Ciò posto, con riguardo a tutti i profili di esternalizzazione in essere, sono state attivate, in ottemperanza e adesione ai riferimenti e alle linee guida prodotti a riguardo dalla Categoria, le modalità atte ad accertare il corretto svolgimento delle attività da parte del fornitore predisponendo, in funzione delle diverse tipologie, differenti livelli di protezione contrattuale e di controllo, nonché flussi informativi dedicati.

Gli accordi di esternalizzazione sono stati rivisti per assicurarne l'aderenza ai requisiti imposti dalla disciplina applicabile. In tale ambito e con riferimento all'esternalizzazione di funzioni operative importanti e di funzioni aziendali di controllo, che comporta obblighi più stringenti in termini di vincoli contrattuali e di specifici requisiti richiesti al fornitore (inerenti, tra l'altro, la definizione di specifici livelli di servizio, oggettivi e misurabili e delle relative soglie di rilevanza) sono stati definiti i livelli di servizio assicurati in caso di emergenza e le collegate soluzioni di continuità; è stato inoltre contemplato contrattualmente, tra l'altro, (i) il diritto di accesso, per l'Autorità di Vigilanza, ai locali in cui opera il fornitore di servizi; (ii) la presenza di specifiche clausole risolutive per porre fine all'accordo di esternalizzazione in caso di particolari eventi che impediscano al Fornitore di garantire il servizio o in caso di mancato rispetto del livello di servizio concordato.

Anche con riguardo all'esternalizzazione del sistema informativo/di componenti critiche del sistema informativo sono in corso di revisione i riferimenti contrattuali alla luce degli ulteriori obblighi a carico del fornitore, legati alla gestione dei dati e alla sicurezza logica degli applicativi.

Con riguardo, all'esternalizzazione del contante, sono attivi tutti i presidi specifici richiesti dalla normativa di riferimento, legati alla particolare operatività.

La Banca ha mantenuto internamente la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni operative importanti (FOI) e per gestire i rischi connessi con l'esternalizzazione, inclusi quelli derivanti da potenziali conflitti di interessi del fornitore di servizi. In tale ambito, è stato individuato all'interno dell'organizzazione, un referente interno per le attività esternalizzate, dotato di adeguati requisiti di professionalità, responsabile del controllo del livello dei servizi prestati dall'*outsourcer* e sanciti nei rispettivi contratti di esternalizzazione e dell'informativa agli Organi Aziendali sullo stato e l'andamento delle funzioni esternalizzate;

La Banca riconoscendo il valore della gestione del rischio informatico quale strumento a garanzia dell'efficacia ed efficienza delle misure di protezione del proprio sistema informativo, ha definito, in stretto raccordo con riferimenti progettuali elaborati nelle competenti sedi associative ed in conformità con i principi e le disposizioni normative vigenti, la metodologia per l'analisi del rischio informatico e il relativo processo di gestione (inclusivi dei profili attinenti l'erogazione di servizi informatici attraverso l'esternalizzazione dei servizi ICT verso fornitori esterni).

L'implementazione di tale metodologia permetterà di integrare la gestione dei rischi operativi considerando anche i rischi connessi ai profili IT e di continuità operativa e documentare la valutazione del rischio informatico sulla base dei flussi informativi continuativi stabiliti con il/i Centro/i Servizi. L'adozione di tali riferimenti è propedeutica anche all'impostazione del processo di verifica, almeno annuale, della valutazione del rischio informatico sulla base dei risultati del monitoraggio dell'efficacia delle misure di protezione delle risorse ICT.

Rientra tra i presidi a mitigazione di tali rischi anche l'adozione del "Piano di Continuità Operativa", volto a cautelare la Banca a fronte di eventi critici che possono inficiarne la piena operatività. In tale ottica, si è provveduto ad istituire le procedure operative da attivare per fronteggiare gli scenari di crisi, attribuendo, a tal fine, ruoli e responsabilità dei diversi attori coinvolti. Tale Piano sarà oggetto di aggiornamento nel corso dell'anno.

Pur non risultando necessario, in generale, modificare la strategia di continuità operativa sottostante, i riferimenti adottati sono stati rivisti e integrati alla luce dei requisiti introdotti con il capitolo 3, titolo IV della Circolare 285/13 della Banca d'Italia, per supportare la conformità alle disposizioni di riferimento. In particolare, il piano di continuità operativa è stato aggiornato con riferimento agli scenari di rischio che, pur se in linea di massima compatibili con quelli già in precedenza declinati, risultano ora maggiormente cautelativi anche rispetto a quelli contemplati nelle attuali disposizioni. Sono, inoltre, state introdotte una classificazione degli incidenti e le procedure di escalation rapide, nonché anticipati i necessari raccordi con la procedura di gestione degli incidenti di sicurezza informatica di prossima attivazione in conformità ai riferimenti introdotti in materia con il Capitolo 4, Titolo IV.

Alcune coerenti modifiche e integrazioni, sono state quindi apportate alla Business Impact Analysis.

La Funzione Risk Management elabora con periodicità trimestrale una reportistica relativa agli esiti della fase di misurazione, gestione e controllo dei rischi operativi, destinata agli organi e le funzioni aziendali destinatarie.

RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE – PORTAFOGLIO BANCARIO

Per quanto riguarda il rischio di tasso di interesse – portafoglio bancario, si rinvia all'informativa qualitativa della Tavola "11. Esposizione al rischio di tasso di interesse".

RISCHIO DI LIQUIDITA'

Il rischio di liquidità riguarda la possibilità che la Banca non riesca a mantenere i propri impegni di pagamento a causa dell'incapacità di reperire nuovi fondi (*Funding liquidity risk*) e/o di vendere proprie attività sul mercato (*asset liquidity risk*), ovvero di essere costretta a sostenere costi molto alti per far fronte a tali impegni. Il *funding liquidity risk*, a sua volta, può essere distinto tra: (i) *mismatching liquidity risk*, consistente nel rischio connesso al differente profilo temporale delle entrate e delle uscite di cassa determinato dal disallineamento delle scadenze delle attività e delle passività finanziarie di (e fuori) bilancio e (ii) *Contingency liquidity risk*, ossia il rischio che eventi inattesi possano richiedere un ammontare di disponibilità liquide maggiore di quello stimato come necessario e (iii) *margin calls liquidity risk*, ossia il rischio che la banca, a fronte di variazioni avverse del fair value degli strumenti finanziari, sia contrattualmente chiamata a ripristinare i margini di riferimento mediante collateral/margini per cassa.

Il rischio di liquidità può essere generato da diversi fattori interni e esterni alla Banca. L'identificazione dei suddetti fattori di rischio si realizza attraverso:

- l'analisi della distribuzione temporale dei flussi di cassa delle attività e delle passività finanziarie, nonché delle operazioni fuori bilancio;
- l'individuazione:
 - o delle poste che non presentano una scadenza definita (poste "a vista e a revoca");
 - o degli strumenti finanziari che incorporano componenti opzionali (esplicite o implicite) che possono modificare l'entità e/o la distribuzione temporale dei flussi di cassa (ad esempio, opzioni di rimborso anticipato);
 - o degli strumenti finanziari che per natura determinano flussi di cassa variabili in funzione dell'andamento di specifici sottostanti (ad esempio, strumenti derivati).
- l'analisi del livello di *seniority* degli strumenti finanziari.

I processi in cui il rischio di liquidità della banca si origina sono rappresentati principalmente dai processi della Finanza/Tesoreria, della Raccolta e del Credito.

La Banca adotta un sistema di governo e gestione del rischio di liquidità che, in conformità alla regolamentazione prudenziale in materia, persegue gli obiettivi di:

- disporre di liquidità in qualsiasi momento e, quindi, di rimanere nella condizione di far fronte ai propri impegni di pagamento in situazioni sia di normale corso degli affari, sia di crisi;
- finanziare le proprie attività alle migliori condizioni di mercato correnti e prospettiche.

A tal fine, nella sua funzione di organo di supervisione strategica, il C.d.A. della Banca definisce le strategie, politiche, responsabilità, processi, obiettivi di rischio, soglie di tolleranza e limiti all'esposizione al rischio di liquidità (operativa e strutturale), nonché strumenti per la gestione del rischio liquidità - in condizioni sia di normale corso degli affari, sia di crisi di liquidità – approvando la regolamentazione interna in materia di governo e gestione del rischio di liquidità.

La liquidità della Banca è gestita dall'Area Contabilità e Pianificazione Strategica conformemente agli indirizzi strategici stabiliti dal CdA.

A tal fine essa si avvale delle previsioni di impegno rilevati tramite la procedura C.R.G. (Conto di Regolamento Giornaliero) di Iccrea.

Sono definiti i presidi organizzativi del rischio di liquidità in termini di controlli di linea e attività in capo alle funzioni di controllo di II e III livello. In particolare, il controllo di II livello del rischio di liquidità è di competenza della funzione Risk Management ed è finalizzato a verificare la disponibilità di un ammontare di riserve di liquidità sufficienti ad assicurare la solvibilità nel breve termine e la diversificazione delle fonti di finanziamento, nonché, al tempo stesso, il mantenimento di un sostanziale equilibrio fra le scadenze medie di impieghi e raccolta nel medio/lungo termine.

La Banca ha strutturato il presidio della liquidità operativa di breve periodo (fino 12 mesi) su due livelli:

- il primo livello prevede il presidio *giornaliero* della posizione di tesoreria;
- il secondo livello prevede il presidio mensile della complessiva posizione di liquidità operativa.

Per quanto concerne il presidio mensile, la Banca utilizza il report ALM elaborato da per la misurazione e il monitoraggio della posizione di liquidità.

Le disposizioni in materia di segnalazione del Coefficiente di copertura della liquidità (LCR) sono state emanate dalla Commissione Europea con il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/322 che ha, a sua volta, emendato il regolamento di esecuzione (UE) n. 2014/680 in materia di segnalazioni di vigilanza. Tali disposizioni sono state recepite dalla Banca d'Italia con l'8° aggiornamento della Circolare del 17 dicembre 2013, n. 286 contenente le istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati.

Si fa presente che il calcolo dell'LCR con riferimento nel rispetto delle disposizioni previste dal RD-LCR, il valore dell'indicatore LCR al 31/12/2016 risulta pari a 619,93% e, dunque, ampiamente superiore al requisito minimo vincolante (per l'anno 2016-pari al 70%).

La Banca misura e monitora la propria esposizione al rischio di liquidità operativa attraverso:

- l'indicatore "Liquidity Coverage Ratio" costituito dal rapporto fra le attività liquide e i flussi di cassa netti calcolati in condizioni di stress. Al riguardo, la Banca è tenuta al rispetto dell'indicatore "Liquidity Coverage Ratio" (LCR) secondo il seguente percorso di adeguamento progressivo ("phase-in") ai sensi dell'art. 460 CRR e dell'art. 38 del RD-LCR:
 - 70% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
 - 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
 - 100% nel periodo dal 1° gennaio 2018.
- la determinazione degli sbilanci (gap) periodali e cumulati della *maturity ladder* alimentata mensilmente con dati estratti dai dipartimentali della Banca oppure con dati della Matrice dei Conti. L'analisi è di tipo statico/deterministico in quanto evidenzia il fabbisogno o la disponibilità di liquidità su un orizzonte temporale di 12 mesi a partire dallo sviluppo dei flussi generati/assorbiti dalle operazioni presenti in bilancio alla data di riferimento dell'osservazione.
- l'analisi degli indicatori di sorveglianza/monitoraggio, ivi compresi gli indicatori sulla concentrazione della raccolta per singole controparti, per forme tecniche e per scadenze;
- l'analisi dell'adeguatezza delle riserve di liquidità.

In particolare, per quanto concerne la concentrazione delle fonti di provvista al 31 dicembre 2016, l'incidenza della raccolta dalle prime 5 controparti non bancarie sul totale della raccolta della Banca da clientela ordinaria risulta pari a 4,35%; l'incidenza delle prime 10 controparti risulta pari al 7,19%.

L'esposizione della Banca a flussi di cassa in uscita inattesi riguardano principalmente:

- le poste del passivo che non presentano una scadenza definita (in primis conti correnti passivi e depositi liberi);
- le passività a scadenza (certificati di deposito, depositi vincolati) che, su richiesta del depositante, possono essere rimborsate anticipatamente;
- le obbligazioni di propria emissione, per le quali la banca al fine di garantirne la liquidità sul mercato adotta specifiche procedure interne;
- gli impegni di scambio di garanzie reali derivanti dagli accordi di marginazione relativa all'operatività in derivati OTC;

- i margini disponibili sulle linee di credito concesse.

Al fine di valutare la propria vulnerabilità alle situazioni di tensione di liquidità eccezionali ma plausibili, periodicamente sono condotte delle prove di stress in termini di analisi di sensitività e/o di “scenario”. Questi ultimi, condotti secondo un approccio qualitativo basato sull’esperienza aziendale e sulle indicazioni fornite dalla normativa e dalle linee guida di vigilanza, contemplano due “scenari” di crisi di liquidità, di mercato/sistemica e specifica della singola banca. I relativi risultati forniscono altresì un supporto per la: (i) valutazione dell’adeguatezza dei limiti operativi, (ii) pianificazione e l’avvio di transazioni compensative di eventuali sbilanci; (iii) revisione periodica del Piano di emergenza (vedi infra).

Per la misurazione e il monitoraggio della liquidità strutturale la Banca utilizza il report ALM elaborato da *Iccrea Banca* che consente di monitorare durate medie e masse di impieghi a clientela, raccolta da clientela a scadenza e mezzi patrimoniali disponibili, al fine di poter valutare la coerenza e la sostenibilità nel tempo della struttura finanziaria della Banca.

Per la misurazione e monitoraggio della liquidità strutturale (oltre i 12 mesi) la Banca assume a riferimento le ex-regole sulla trasformazione delle scadenze della Banca d’Italia.

Le risultanze delle analisi effettuate vengono periodicamente presentate al Consiglio di Amministrazione.

La Banca ha altresì definito degli “indicatori di pre-allarme” di crisi specifica e sistemica, ossia un insieme di rilevazioni di natura qualitativa e quantitativa utili per l’individuazione di segnali che evidenzino un potenziale incremento dell’esposizione al rischio di liquidità. Tali indicatori rappresentano, unitariamente ai risultati derivanti dalla misurazione del rischio di liquidità, un elemento informativo fondamentale per l’attivazione delle misure di attenuazione del rischio di liquidità previste dal “Piano di emergenza” (“*Contingency Funding Plan*”, CFP). Quest’ultimo è costituito dall’insieme delle procedure organizzative e operative da attivare per fronteggiare situazioni di allerta o crisi di liquidità. Nel CFP della Banca sono quindi definiti gli stati di non ordinaria operatività ed i processi e strumenti per la relativa attivazione/gestione (ruoli e responsabilità degli organi e delle unità organizzative aziendali coinvolti, procedure di monitoraggio e di attivazione degli stati di non ordinaria operatività, strategie e strumenti di gestione delle crisi).

Nel corso del 2016 sono state finalizzate le attività di approfondimento della Banca volte a rivisitare la normativa interna sulla gestione del rischio di liquidità alla luce del nuovo quadro regolamentare e delle soluzioni organizzative adottate dalla Banca per il recepimento delle nuove disposizioni. In particolare, gli obiettivi da perseguire con l’aggiornamento della normativa interna in materia di gestione del rischio di liquidità sono:

- l’integrazione all’interno del nuovo quadro normativo interno definito a seguito dell’implementazione della regolamentazione RAF;
- il recepimento degli aspetti innovativi derivanti dall’emanazione della nuova normativa in materia di rischio di liquidità;
- la revisione dei riferimenti metodologici al fine di garantire, ove necessario, la coerenza tra le misurazioni gestionali e quelle regolamentari (LCR e NSFR), nonché la razionalizzazione degli indicatori adottati;
- l’eventuale rivisitazione degli aspetti organizzativi con specifico riferimento all’attivazione delle procedure di emergenza (CFP) tenuto conto dei requisiti organizzativi previsti dalla CRD4/CRR, nonché dall’Atto Delegato in materia di LCR per il riconoscimento delle attività liquide.

La Banca ha registrato una forte disponibilità di risorse liquide in virtù sia della composizione dei propri *asset*, costituiti, prevalentemente, da strumenti finanziari liquidi di alta qualità ed *eligible* per operazioni di rifinanziamento con l’Eurosistema, sia dell’adozione di politiche di *funding* volte a privilegiare la raccolta diretta di tipo *retail*.

La composizione del portafoglio di proprietà della Banca, formato prevalentemente da strumenti finanziari con le sopraccitate caratteristiche, le linee di credito e i finanziamenti collateralizzati attivati con l’*Istituto Centrale di Categoria* per soddisfare inattese esigenze di liquidità, nonché i limiti operativi rappresentano i principali strumenti di attenuazione del rischio di liquidità.

La liquidità della Banca si mantiene su livelli elevati. Al 31 dicembre 2016 l'importo delle riserve di liquidità stanziabili presso la Banca Centrale Europea (BCE) ammonta a complessivi 60,5 miliardi.

Dal punto di vista strutturale, la Banca, al 31 dicembre 2016 presenta una struttura per fasce di scadenza equilibrata in quanto dispone di un ammontare di provvista stabile sufficiente a bilanciare le attività a medio – lungo termine. In particolare, con riferimento al profilo di scadenza, l'ammontare delle attività a medio lungo termine, rappresentate principalmente dai mutui e dai prestiti verso clientela, risulta bilanciato dalla provvista stabile, rappresentata oltre che dal patrimonio, dalle passività a scadenza medio – lungo termine e dalle passività a vista che presentano, comunque, in base alle caratteristiche contrattuali e dei depositanti, elevati tassi di stabilità. Al fine di contenere l'esposizione al rischio di liquidità strutturale si specifica, inoltre, che risultano assai contenuti gli investimenti in titoli diversi da attività liquide (ad esempio titoli bancari, OICR, azioni), così come le immobilizzazioni (materiali ed immateriali).

RISCHIO STRATEGICO

Costituisce il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da cambiamenti del contesto operativo o da decisioni aziendali errate, attuazione inadeguata di decisioni, scarsa reattività a variazioni del contesto competitivo.

La Banca, al fine di garantire un attento monitoraggio e controllo di tale tipologia di rischio, ha definito un processo che coniuga le esigenze di gestione del *business* con quelle inerenti una prudente e consapevole assunzione dei rischi. In tale ambito assume rilevanza la rivasitazione operata con riguardo al processo di pianificazione strategica e a quello di programmazione e controllo, con l'obiettivo di garantirne la coerenza con il RAF ed evitare sovrapposizioni. In particolare, la Banca presidia il rischio strategico attraverso le modalità di seguito descritte:

- nell'ambito dei processi di pianificazione strategica ed operativa provvede a definire obiettivi coerenti e sostenibili rispetto alla propensione al rischio definito dal Consiglio di Amministrazione.
- nel processo di controllo direzionale, effettua un monitoraggio continuativo e tempestivo dei risultati conseguiti, rilevando eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi definiti. Tale presidio permette alle competenti funzioni di analizzare le cause che hanno generato le differenze e di individuare le idonee azioni correttive, che possono comportare una ridefinizione degli obiettivi strategici ovvero impattare esclusivamente sugli interventi attuativi di breve periodo.

RISCHIO DI REPUTAZIONE

E' definito come il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa dell'immagine della Banca da parte dei clienti, delle controparti, degli azionisti, degli investitori, delle autorità regolamentari e di vigilanza.

La consapevolezza delle difficoltà connesse alla quantificazione dei rischi di reputazione ha spinto la Banca a incentrare gli approfondimenti per la definizione dei presidi a mitigazione degli stessi sulla qualità degli assetti organizzativi e di controllo indirizzati:

- alla promozione a tutti i livelli aziendali di una cultura dell'eticità e della correttezza dei comportamenti;
- all'adeguata gestione delle relazioni con tutti i portatori di interesse;
- allo sviluppo e mantenimento di idonei sistemi di gestione e contenimento del rischio

In tale ambito la Funzione di Compliance contribuisce a garantire la comunicazione e condivisione a tutti i livelli della struttura aziendale di linee di comportamento ispirate alla tutela degli interessi degli investitori, nonché la definizione di chiare procedure per il collocamento degli strumenti finanziari e dei prodotti alla clientela, la costruzione, sulla base di regole condivise, di una rete di controlli atti a prevenire la violazione delle disposizioni, in particolare di quelle incidenti sulla relazione con la clientela. Riguardo alla gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, rileva il ruolo svolto dalla Funzione preposta, già illustrato.

L'appartenenza al Network cooperativo e la condivisione dei presidi di carattere istituzionale ed organizzativo della "Rete" rilevano ai fini della mitigazione del rischio in parola in virtù dei meccanismi di salvaguardia

attraverso i quali il Credito Cooperativo si tutela da fenomeni isolati che potrebbero indurre conseguenze di natura reputazionale per le banche associate. Nel novero di tali presidi risaltano alcune prassi operative e meccanismi di garanzia e mutualismo che il Credito Cooperativo ha elaborato ispirandosi al proprio sistema valoriale e che trovano applicazione su scala nazionale, quali segnatamente:

- il disegno e la realizzazione dei prodotti offerti alla clientela attraverso il ruolo specialistico affidato a riconosciuti centri di competenza attivi su scala nazionale, in particolare nell'ambito dell'Istituto Centrale di Categoria e delle Società prodotto del Gruppo Bancario;
- la tutela e la valorizzazione del marchio di categoria, attraverso le strutture associative nazionali e locali che determinano, promuovono e monitorano le appropriate modalità di utilizzo dello stesso;
- la garanzia che assiste diverse forme di raccolta, a breve e medio/lungo termine, attraverso i Fondi di Tutela dei Depositanti e degli Obbligazionisti, il cui ruolo contribuisce a mantenere elevata la fiducia presso la clientela che deposita il proprio contante e che sottoscrive le emissioni di titoli della Banca;
- la capacità di intervento a presidio della stabilità e solidità patrimoniale del Sistema del Credito Cooperativo.

La Banca ritiene, in conseguenza dei presidi sopra cennati, di disporre di adeguati meccanismi in grado sia di monitorare e limitare la propria esposizione al rischio di reputazione sia di attenuare gli effetti che potrebbero derivare da situazioni di disturbo del proprio patrimonio reputazionale, indotte da comportamenti di altri istituti non in linea con le politiche di sana e prudente gestione promosse dall'azienda.

RISCHIO RESIDUO

E' rappresentato dal rischio che le tecniche riconosciute per l'attenuazione del rischio di credito utilizzate risultino meno efficaci del previsto. Ai fini della relativa valutazione la Banca tiene conto:

- a. della rilevanza delle diverse tipologie di strumenti di attenuazione del rischio di credito (CRM) in termini di riduzione del requisito patrimoniale ottenuto grazie al loro utilizzo);
- b. della conformità (normativa ed operativa) e dell'adeguatezza del processo delle tecniche di mitigazione del rischio di credito;
- c. degli esiti della valutazione dell'efficacia delle tecniche di attenuazione del rischio di credito.

A fronte dell'esposizione a tale rischio la Banca ha attivato specifici strumenti di controllo di carattere qualitativo nei presidi organizzativi e nei sistemi di monitoraggio che assumono rilevanza anche ai fini dell'ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio a fini prudenziali.

RISCHIO DI UNA LEVA FINANZIARIA ECCESSIVA

Rappresenta il rischio che un livello di indebitamento particolarmente elevato rispetto alla dotazione di mezzi propri renda la Banca vulnerabile, rendendo necessaria l'adozione di misure correttive al proprio piano industriale, compresa la vendita di attività con contabilizzazione di perdite che potrebbero comportare rettifiche di valore anche sulle restanti attività. Ai fini della valutazione, si tiene conto del livello e dell'evoluzione degli indicatori regolamentari e gestionali previsti.

In particolare, la Banca monitora con frequenza almeno trimestrale l'indicatore "Leverage ratio" disciplinato dall'articolo 429 del regolamento CRR e del Regolamento Delegato n.62/2015. Tale indicatore è calcolato come la misura del capitale della banca divisa per la misura dell'esposizione complessiva della banca ed è espresso in percentuale. Ai fini del calcolo della leva il capitale preso in considerazione è il capitale di classe 1. Nel denominatore del rapporto sono considerate le attività per cassa; le esposizioni fuori bilancio; gli strumenti derivati; le operazioni SFT ed in particolare i pronti contro termine e i riporti attivi e passivi.

Al 31.12.2016, il valore dell'indicatore si è attestato al 9,51%; l'indicatore non ha evidenziato superi dei limiti operativi adottati. A ciò si aggiunge che la dotazione patrimoniale della Banca fa sì che l'esposizione al rischio di leva finanziaria eccessiva sia comunque al momento assai contenuta.

Per maggiori dettagli si rinvia a quanto dettagliato nell'informativa qualitativa in relazione alle operazioni di cartolarizzazione (Tavola 14).

RISCHIO PAESE

E' il rischio di perdite causate da eventi che si verificano in un paese diverso dall'Italia. Il concetto di rischio paese è più ampio di quello di rischio sovrano in quanto è riferito a tutte le esposizioni indipendentemente dalla natura delle controparti, siano esse persone fisiche, imprese, banche o amministrazioni pubbliche.

La valutazione inerente considera:

- l'ammontare delle esposizioni nei confronti di controparti non residenti in Italia, espresse in percentuale rispetto all'ammontare complessivo delle esposizioni a rischio della Banca;
- la composizione delle sofferenze per area geografica delle controparti;
- l'incidenza del tasso di perdita relativo alle esposizioni nei confronti di soggetti non residenti in Italia;
- l'adeguatezza delle pertinenti fasi del processo creditizio con specifico riferimento alla valutazione del merito creditizio ai fini della concessione/rinnovo e del monitoraggio delle esposizioni nei confronti di soggetti non residenti in Italia.

Dall'insieme delle informazioni sopra rappresentate la Banca ritiene che il rischio paese non sia rilevante.

RISCHIO DI TRASFERIMENTO

E' il rischio, in quanto esposti nei confronti di un soggetto che si finanzia in una valuta diversa da quella in cui percepisce le sue principali fonti di reddito, di realizzare perdite dovute alle difficoltà del debitore di convertire la propria valuta nella valuta in cui è denominata l'esposizione. Sulla base delle valutazioni condotte il rischio di trasferimento è risultato nullo.

RISCHIO BASE

Nell'ambito del rischio di mercato, il rischio base rappresenta il rischio di perdite causate da variazioni non allineate dei valori di posizioni di segno opposto, simili ma non identiche. Nella considerazione di tale rischio particolare attenzione va posta dalle banche che, calcolando il requisito patrimoniale per il rischio di posizione secondo la metodologia standardizzata, compensano le posizioni in uno o più titoli di capitale compresi in un indice azionario con una o più posizioni in future/altri derivati correlati a tale indice o compensano posizioni opposte in future su indici azionari, che non sono identiche relativamente alla scadenza, alla composizione o a entrambe;

Come cennato la Banca non è tenuta alla segnalazione dei rischi di mercato.

RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSI

Il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizioni a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e per i soci.

La Banca ha disciplinato, attraverso appositi riferimenti normativi interni, i limiti prudenziali e le procedure deliberative applicabili, rispettivamente, all'assunzione di attività di rischio e all'esecuzione di operazioni nei confronti dei soggetti collegati, allo scopo di preservare la correttezza formale e sostanziale di tutte le operazioni con tali soggetti, nonché ad assicurare l'integrità dei relativi processi decisionali da condizionamenti esterni.

In tale ambito ha provveduto alla definizione del proprio livello di propensione al rischio in termini di misura massima accettabile delle attività di rischio verso soggetti collegati, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati, nonché alla definizione di una soglia di allerta rispetto al limite di esposizione complessiva nei confronti dei soggetti collegati, superata la quale l'assunzione di nuove attività di rischio verso soggetti collegati deve essere assistita da adeguate tecniche di attenuazione del rischio prestate da soggetti indipendenti dai soggetti collegati.

Tali riferimenti sono stati integrati, nelle politiche assunte, con assetti organizzativi e controlli interni volti a individuare ruoli e responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali in tema di prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse, accurato censimento dei soggetti collegati, monitoraggio dell'andamento delle relative esposizioni e del costante rispetto dei limiti, corretta e completa applicazione delle procedure deliberative definite

Nei casi di superamento dei limiti prudenziali per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro si tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.

RISCHIO DERIVANTE DA INVESTIMENTI PARTECIPATIVI IN IMPRESE NON FINANZIARIE

È il rischio conseguente un eccessivo immobilizzo dell'attivo derivante da investimenti partecipativi in imprese non finanziarie: la disciplina prudenziale mira a promuovere il controllo dei rischi e la prevenzione e la corretta gestione dei conflitti di interesse derivante da tali investimenti, conformemente al criterio della sana e prudente gestione, mediante la fissazione di limiti prudenziali e l'indicazione di principi in materia di organizzazione e controlli interni.

Coerentemente al principio di proporzionalità e al fine di dare attuazione agli obiettivi normativi, la Banca ha formalizzato le "Politiche interne in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie e di classificazione degli investimenti indiretti in *equity*".

Nelle suddette politiche la Banca ha definito le tipologie di partecipazioni in imprese non finanziarie detenibili ovvero:

- partecipazioni in Organismi di Categoria,
- partecipazioni acquisite o detenute con finalità diverse da obiettivi di natura strettamente finanziaria o potenzialmente speculativi,
- partecipazioni acquisite o detenute con finalità di natura finanziaria o potenzialmente speculativa.

In proposito, si precisa che la Banca, oltre alle partecipazioni in Organismi di Categoria detenute conformemente alle previsioni normative e statutarie, non detiene ulteriori investimenti partecipativi in imprese non finanziarie.

In proposito, si precisa che la Banca, oltre alle partecipazioni in Organismi di Categoria detenute conformemente alle previsioni normative e statutarie, detiene ulteriori investimenti partecipativi in imprese non finanziarie.

Nelle proprie Politiche la Banca ha provveduto a individuare la propensione al rischio in termini di massimo grado di immobilizzo del patrimonio di vigilanza ritenuto accettabile con riferimento sia al complesso degli investimenti partecipativi in imprese non finanziarie sia ai singoli investimenti.

Alla prevenzione e corretta gestione dei potenziali conflitti di interesse concorrono le disposizioni adottate dalla Banca in materia di operazioni con soggetti collegati, le procedure e le politiche adottate ai fini MIFID, le disposizioni interne ai fini dell'applicazione dell'art.136 del TUB.

Al fine di evitare indebite influenze nei processi decisionali di soggetti e strutture in potenziale conflitto di interesse, la Banca ha provveduto ad individuare i livelli di responsabilità e di delega, a definire le modalità e i criteri della fase istruttoria e deliberativa, a definire i criteri di designazione dei rappresentanti negli organi societari e nelle funzioni direttive delle imprese partecipate, a definire i flussi informativi indirizzati agli organi di governo e di controllo (informativa periodica di verifica del rispetto dei limiti prudenziali, relazione annuale da parte dei rappresentanti negli organi societari e nelle funzioni direttive delle imprese partecipate focalizzata sui rischi associati all'investimento, rendicontazione annuale circa l'andamento delle operazioni).

Infine, la Banca ha provveduto a disciplinare i processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi sottostanti gli investimenti partecipativi e a verificare la corretta applicazione delle politiche interne.

RISCHIO CONNESSO ALLA QUOTA DI ATTIVITA' VINCOLATE (ASSET ENCUMBRANCE)

Per quanto riguarda il rischio connesso alla quota di attività vincolate (*asset encumbrance*) si rinvia all'informativa qualitativa della Tavola "7".

TAVOLA 1bis - SISTEMI DI GOVERNANCE

(ART. 435 (2) CRR – Circolare Banca d'Italia- 285/13 Titolo IV, Capitolo 1, Sezione VII)

Informativa sulle linee generali degli assetti organizzativi e di governo societario adottati in attuazione delle disposizioni della Banca d'Italia

Gli assetti organizzativi e di governo societario della Banca sono disciplinati dagli artt. 5, 23, 32-43 e 46 dello statuto sociale⁵, consultabile sul sito internet della Banca (www.bccterradotranto.it).

In ordine alle linee generali di tali assetti, si evidenzia che la Banca:

- è una società cooperativa a mutualità prevalente, aderente alla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo di Puglia e Basilicata e, per il tramite di questa, alla Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo, nonché ad altri Enti ed Organismi del Sistema del Credito Cooperativo (Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo; Iccrea Holding Spa; ecc.), i quali formano un *network* operativo;
- osserva il principio cooperativistico del voto capitaro, in quanto ogni socio esprime in assemblea un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni delle quali sia titolare (art. 25 dello statuto sociale);
- adotta il modello tradizionale di amministrazione e controllo, con la funzione di supervisione strategica incardinata nel Consiglio di amministrazione e con la funzioni di gestione attribuita al C.d.A., che svolge i relativi compiti col supporto e la partecipazione del Direttore generale, mentre l'organo con funzione di controllo è rappresentato dal Collegio sindacale.

Si precisa che la Banca non ha definito il "Progetto di Governo Societario", in quanto la stessa ha adottato lo Statuto tipo predisposto dall'associazione di categoria, vagliato dalla Banca d'Italia.

Le regole di governo societario sono contenute, oltre che nello Statuto sociale, all'interno di una serie di regolamenti che la Banca ha adottato nel tempo.

La Banca disciplina altresì con apposito regolamento il processo di autovalutazione degli Organi sociali che viene condotto annualmente e prende in esame gli aspetti relativi alla composizione e al funzionamento degli Organi.

Categoria in cui e' collocata la Banca all'esito del processo di valutazione di cui alla sezione I, paragrafo 4.1 delle disposizioni di vigilanza per le banche emanate dalla Banca d'Italia

La Banca rientra nella categoria delle banche di minori dimensioni, in quanto il proprio attivo è inferiore a 3,5 miliardi di euro; non sono stati ritenuti sussistenti altri elementi per far rientrare la Banca nella categoria superiore.

In particolare:

- l'attivo al 31/12/2016 è risultato pari a € 279 milioni;
- per gli anni dal 2017 al 2018, sulla base dell'evoluzione previsionale degli asset, non si ritiene di superare la predetta soglia di 3,5 miliardi di euro;
- la banca è caratterizzata da limitata complessità operativa dal momento che l'operatività della banca si concretizza nei comparti finanziari tradizionali;
- ridotta complessità organizzativa, contraddistinta da un numero contenuto di unità organizzative che presentano una limitata articolazione anche tenuto dell'elevato ricorso a servizi e infrastrutture offerti dagli organismi di categoria.

Numero complessivo dei componenti degli organi collegiali in carica e motivazioni di eventuali eccedenze rispetto ai limiti fissati dalle disposizioni

⁵ I riferimenti sono compiuti al testo dello statuto-tipo delle BCC-CR.

Ai sensi dello Statuto della Banca, il Consiglio di Amministrazione è composto da un massimo di 6 consiglieri e da un Presidente. Gli amministratori durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'Assemblea dei Soci, in data 31/01/2016 ha nominato per gli esercizi 2016–2018 un Consiglio di Amministrazione composto da 5 amministratori, un Collegio Sindacale composto da 3 membri e designato 2 sindaci supplenti.

Ripartizione dei componenti degli organi sociali per età, genere e durata di permanenza in carica

Nelle tabelle che seguono si riporta la ripartizione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, e del Collegio Sindacale per età, genere e durata di permanenza in carica.

Composizione del Consiglio di Amministrazione

Carica	Nominativo	Genere	Anno di nascita	Permanenza nella carica (in anni)	Data inizio mandato corrente	Scadenza carica
Presidente	Ciurlia Flavio	M	1948	1	01/02/2016	Assemblea appr. Bilancio 2018
Vice Presidente Vicario	Mele Umberto	M	1964	1	15/07/2016	Assemblea appr. Bilancio 2018
Vice Presidente	Polti Giuseppe Franco	M	1938	1	01/02/2016	Assemblea appr. Bilancio 2018
Consigliere	Conversano Valerio	M	1953	1	01/02/2016	Assemblea appr. Bilancio 2018
Consigliere	Dima Luca Maria	M	1979	1	01/02/2016	Assemblea appr. Bilancio 2018
Consigliere	Poti Carlo	M	1982	1	01/02/2016	Assemblea appr. Bilancio 2018
Consigliere	Russo Dario	M	1971	1	01/02/2016	Assemblea appr. Bilancio 2018

Composizione del Collegio Sindacale

Carica	Nominativo	Genere	Anno di nascita	In carica dal	In carica fino a
Presidente	Montinaro Luigi	M	1952	22/07/2016	Assemblea appr. Bilancio 2018
Componente	Bellantone Massimo	M	1965	01/02/2016	Assemblea appr. Bilancio 2018
Componente	De Tommasi Ignazio	M	1963	22/07/2016	Assemblea appr. Bilancio 2018

Numero dei consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza

Ai sensi dell'art. 32 dello statuto sociale tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione risultano in possesso del requisito di indipendenza. Si evidenzia inoltre che è stato nominato un amministratore incaricato con riguardo alle operazioni con soggetti collegati.

Numero dei consiglieri espressione delle minoranze

In ragione della forma di cooperativa a mutualità prevalente, della composizione della base sociale nonché dell'assetto statutario adottato, nel Consiglio di Amministrazione non vi sono Consiglieri espressione delle minoranze.

Politiche di ingaggio dei membri del C.d.A. e loro effettive conoscenze, competenze ed esperienze.

Politiche di diversità adottate nella selezione dei membri dell'Organo Amministrativo.

In relazione ai vincoli statutari che implicano l'elezione dei componenti del C.d.A. all'interno della compagine sociale, non sono state predisposte politiche di ingaggio e di diversità dei membri del C.d.A. ulteriori rispetto a quanto disciplinato mediante apposito regolamento elettorale. Relativamente ai profili di conoscenza, competenza ed esperienza si rinvia a quanto indicato nelle tabelle precedenti e successive. Tali profili sono peraltro oggetto di periodico monitoraggio nell'ambito dell'attività di autovalutazione della composizione degli organi aziendali.

Numero e tipologia degli incarichi detenuti da ciascun esponente aziendale in altre società o enti

Nella tabella che segue si riportano le cariche ricoperte dagli esponenti aziendali presso altre società e/o enti.

Numero e tipologia e Incarichi detenuti dagli esponenti aziendali

Nominativo	Carica	Società/Ente	Tipologia
CIURLIA FLAVIO	Presidente		
POTI' GIUSEPPE FRANCO	Vice Presidente		
UMBERTO MELE	Presidente Vicario	COMPAGNIA DELL'IMMACOLATA	NON ESECUTIVO
		SAB S.R.L	NON ESECUTIVO
		SERVIZI & SVILUPPO SRL IN LIQUID AZIONE	ESECUTIVO-LIQUIDATORE
RUSSO DARIO		BLUESEA SRL	ESECUTIVO- AMMINISTRATORE
		ASD CALCIO INSIEME CARMIANO 3135212	ESECUTIVO - PRESIDENTE
		EURO SRL	ESECUTIVO- AMMINISTRATORE
		RT IMMOBILIARE SRL	ESECUTIVO- AMMINISTRATORE
		ASSOCIAZIONE BLUESEA -	ESECUTIVO - PRESIDENTE
CONVERSANO VALERIO		STUDIO DOTT. CONVERSANO SRL SOCI ETA' TRA PROFESSIONISTI	ESECUTIVO- AMMINISTRATORE
		CONVERSANO VALERIO-	ESECUTIVO - TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE
DIMA LUCA MARIA		DD BLUE HOLIDAYS S.R.L.- 03139175	ESECUTIVO – TITOLARE EFFETTIVO
		DIMA LUCA MARIA	ESECUTIVO - TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE
POTI' CARLO			
MONTINARO LUIGI	Presidente Collegio Sindacale		
BELLANTONE MASSIMO	Componente Collegio Sindacale		
DE TOMMASI IGNAZIO	Componente Collegio Sindacale		

Politiche di successione eventualmente predisposte, numero e tipologie di cariche interessate

Non sono state predisposte politiche di successione per le posizioni di vertice.

Descrizione del flusso di informazioni sui rischi indirizzato agli Organi sociali

Come anticipato, la Banca, in ottemperanza alle disposizioni di vigilanza, ha adottato un regolamento che disciplina:

- tempistica, forme e contenuti della documentazione da trasmettere ai singoli componenti degli Organi sociali, necessaria ai fini dell'adozione delle delibere sulle materie all'ordine del giorno;
- individuazione delle funzioni tenute ad inviare, su base regolare, flussi informativi agli Organi sociali;
- determinazione del contenuto minimo dei flussi informativi;
- obblighi di riservatezza cui sono tenuti i componenti e i meccanismi previsti per assicurarne il rispetto.

I flussi informativi sui rischi indirizzati agli Organi sociali consentono la verifica della regolarità dell'attività di amministrazione, dell'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, dell'adeguatezza degli assetti organizzativi, contabili e dei sistemi informativi della Banca, dell'adeguatezza e affidabilità del sistema dei controlli interni.

In particolare, tali flussi includono il livello e l'andamento dell'esposizione alle diverse tipologie di rischi rilevanti, gli eventuali scostamenti rispetto alle politiche approvate, nonché gli esiti delle previste attività di controllo. Tale regolamento è in fase di aggiornamento.

* * * * *

Per ulteriori informazioni sulla Corporate Governance della Banca e una più puntuale descrizione delle prerogative demandate all'Assemblea dei Soci, al Consiglio di Amministrazione, e al Collegio Sindacale si rinvia allo Statuto della Banca, pubblicato sul sito internet della stessa.

TAVOLA 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE (ART. 436)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Denominazione della banca cui si applicano gli obblighi di informativa

Quanto riportato nel presente documento di “Informativa al Pubblico” è riferito alla Banca di Credito Cooperativo di Terra d'Otranto.

TAVOLA 3 - FONDI PROPRI (ART. 437 – ART. 492)

INFORMATIVA QUALITATIVA

I fondi propri sono stati calcolati sulla base dei valori patrimoniali e del risultato economico determinati con l'applicazione della normativa di bilancio prevista dai principi contabili internazionali IAS/IFRS e tenendo conto della nuova disciplina sui fondi propri e sui coefficienti prudenziali introdotta con l'emanazione del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e della Direttiva (UE) n. 63/2013 (CRD IV), nonché delle correlate disposizioni di carattere tecnico-applicativo dell'ABE, oggetto di specifici regolamenti delegati della Commissione Europea.

I fondi propri derivano dalla somma delle componenti positive e negative, in base alla loro qualità patrimoniale; le componenti positive sono, conformemente ai requisiti in proposito definiti dalle norme applicabili, nella piena disponibilità della Banca, al fine di poterle utilizzare per fronteggiare il complesso dei requisiti patrimoniali di vigilanza sui rischi.

Il totale dei fondi propri, che costituisce il presidio di riferimento delle disposizioni di vigilanza prudenziale, è costituito dal capitale di classe 1 (*Tier 1*) e dal capitale di classe 2 (*Tier 2 – T2*); a sua volta, il capitale di classe 1 risulta dalla somma del capitale primario di classe 1 (*Common Equity Tier 1 - CET 1*) e del capitale aggiuntivo di classe 1 (*Additional Tier 1 – AT1*).

I tre predetti aggregati (CET 1, AT 1 e T2) sono determinati sommando algebricamente gli elementi positivi e gli elementi negativi che li compongono, previa considerazione dei c.d. “filtri prudenziali”. Con tale espressione si intendono tutti quegli elementi rettificativi, positivi e negativi, del capitale primario di classe 1, introdotti dalle autorità di vigilanza con il fine esplicito di ridurre la potenziale volatilità del patrimonio.

Relativamente a questi ultimi si fa presente che, in sede di emanazione della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche”, la Banca d'Italia aveva fissato per le banche il termine del 31 gennaio 2014 per l'eventuale esercizio della deroga concernente l'esclusione temporanea dal CET1 delle riserve da valutazione positive e negative a fronte dei titoli, detenuti dalle banche nel portafoglio delle attività finanziarie disponibili per la vendita, emessi dalle Amministrazioni centrali classificate nel portafoglio delle “Attività finanziarie disponibili per la vendita”. La Banca, comunicando la propria scelta alla Banca d'Italia si è avvalsa della citata facoltà.

Come comunicato dalla Banca d'Italia in data 23 gennaio 2017, le banche “meno significative” possono continuare a non includere nei fondi propri le predette riserve da valutazione, positive o negative, fintanto che le autorità europee non avranno chiarito il significato del disposto normativo dell'art. 467, comma 2 del CRR.

La nuova disciplina di vigilanza sui fondi propri e sui requisiti patrimoniali è anche oggetto di un regime transitorio, il quale prevede in particolare:

- l'introduzione graduale (“*phase-in*”) di alcune di tali nuove regole lungo un periodo generalmente di 4 anni (2014-2017);
- regole di “*grandfathering*” che consentono la computabilità parziale, con graduale esclusione entro il 2021, dei pregressi strumenti di capitale del patrimonio di base e del patrimonio supplementare che non soddisfano tutti i requisiti prescritti dal citato Regolamento (UE) n. 575/2013 per gli strumenti patrimoniali del CET1, AT1 e T2.

Una parte delle disposizioni che regolano il predetto regime transitorio sono state dettate dalla Banca d'Italia, con la menzionata circolare n. 285/2013, nell'ambito delle opzioni nazionali consentite dal Regolamento (UE) n. 575/2013 alle competenti autorità di vigilanza nazionali.

Di seguito si illustrano gli elementi che compongono, rispettivamente, il capitale primario di classe 1, il capitale aggiuntivo di classe 1 ed il capitale di classe 2.

Capitale primario di classe 1 (CET 1)

Il capitale primario di classe 1, che rappresenta l'insieme delle componenti patrimoniali di qualità più pregiata, è costituito dai seguenti elementi:

- capitale sociale,
- sovrapprezzi di emissione,
- riserve di utili e di capitale,
- riserve da valutazione,
- “filtri prudenziali”, quali la riserva di valutazione generata dalle coperture dei flussi di cassa (cash flow hedge), le rettifiche di valore di vigilanza, le posizioni verso la cartolarizzazione soggette a ponderazione al 1250% che la Banca ha scelto di dedurre e le plusvalenze/minusvalenze derivanti dalle variazioni del proprio merito creditizio (passività in *fair value option* e derivati passivi);
- deduzioni, quali le perdite infrannuali, l'avviamento e le altre attività immateriali, le azioni proprie detenute anche indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto delle stesse, le partecipazioni significative e non nel capitale di altri soggetti del settore finanziario detenute anche indirettamente e/o sinteticamente, le attività fiscali differite basate sulla redditività futura.

Nella quantificazione degli anzidetti elementi si è tenuto conto anche degli effetti derivanti dal “regime transitorio”, riepilogati nel prosieguo.

Le azioni che costituiscono il capitale versato devono soddisfare, ai fini della computabilità nel CET 1, le seguenti condizioni:

- a) sono emesse direttamente dalla banca;
- b) sono versate e il loro acquisto non è finanziato dalla banca né direttamente né indirettamente;
- c) sono classificate in bilancio come capitale;
- d) sono indicate chiaramente e separatamente nello stato patrimoniale della banca;
- e) sono prive di scadenza;
- f) non possono essere rimborsate, salvo che in caso di liquidazione della banca, di acquisto di azioni o di riduzione del capitale sociale o di rimborso previa autorizzazione della Banca d'Italia. Con specifico riguardo alle azioni emesse da banche cooperative e all'ipotesi di rimborso, devono inoltre essere rispettate le seguenti condizioni:
 - salvo che nel caso di divieto imposto dalla normativa nazionale, la banca può rifiutare il rimborso;
 - se la normativa nazionale vieta alla banca di rifiutare il rimborso, le disposizioni statutarie consentono alla banca di differire il rimborso o di limitarne la misura. La misura di tale limitazione deve poter essere decisa dalla banca, tenendo conto della propria situazione prudenziale e, in particolare, della complessiva situazione economica, patrimoniale e di liquidità nonché dell'esigenza di rispettare i requisiti patrimoniali obbligatori sui rischi, gli eventuali requisiti patrimoniali specifici e il requisito combinato di riserva di capitale. Le predette disposizioni non precludono la possibilità per la Banca d'Italia di limitare ulteriormente il rimborso secondo quanto previsto dall'articolo 78, par. 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013;
 - il rifiuto o la limitazione del rimborso non costituiscono un caso di insolvenza della banca;
- g) non attribuiscono privilegi nel pagamento dei dividendi e prevedono limiti nell'ammontare dei dividendi - in quanto applicabili⁶ - in egual misura a tutte le azioni in modo da non creare privilegi fra le eventuali diverse categorie di azioni;
- h) i dividendi sono pagati esclusivamente a valere sugli utili distribuibili o sulle riserve distribuibili;
- i) non comportano a carico della banca l'obbligo di pagare dividendi né il mancato pagamento di dividendi costituisce un'ipotesi di insolvenza della banca;
- j) assorbono le perdite della banca nella medesima misura di tutti gli altri strumenti del capitale primario di classe 1 (riserve);
- k) sono subordinate a tutti gli altri diritti o crediti dei terzi verso la banca nel caso di sua liquidazione;
- l) conferiscono ai loro possessori, in caso di liquidazione e dopo il pagamento di tutti i crediti di rango più elevato, un diritto o credito sulle attività residue della banca limitato al valore nominale degli strumenti;
- m) non sono protetti né oggetto di una garanzia che aumenti il rango del diritto o credito da parte della banca o sue filiazioni; l'impresa madre della banca o sue filiazioni; la società di partecipazione

⁶ Con riferimento agli strumenti di capitale emessi da società mutue e cooperative, enti di risparmio ed enti analoghi, è ammissibile un massimale o una limitazione del livello massimo delle distribuzioni, purché tale massimale o limitazione siano stabiliti nel quadro della normativa nazionale applicabile o dello statuto dell'ente.

- finanziaria madre o sue filiazioni; la società di partecipazioni mista o sue filiazioni; qualsiasi impresa che abbia stretti legami con i soggetti di cui ai punti precedenti;
- n) non sono oggetto di alcun accordo contrattuale o di altro tipo che aumenti il rango dei diritti o crediti cui gli strumenti danno titolo in caso di insolvenza o liquidazione.

Si evidenzia che con riguardo alle banche di credito cooperativo, il CRR ammette la computabilità di strumenti di capitale che non attribuiscono al possessore diritti di voto, a condizione che:

- i. in caso di insolvenza o di liquidazione della banca, il diritto del possessore di tali strumenti sia proporzionale alla quota del totale degli strumenti di capitale primario di classe 1 rappresentata dagli strumenti senza diritto di voto, e che
- ii. in tutti gli altri casi, tali strumenti siano considerati strumenti del capitale primario di classe 1 (ossia rispettino i requisiti illustrati alle lettere a)-n).

Lo statuto della Banca al momento non prevede la possibilità di emettere azioni che non attribuiscono al possessore diritti di voto.

Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT 1)

Gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e i relativi eventuali sovrapprezzi costituiscono gli elementi patrimoniali del capitale aggiuntivo di classe 1. Da tali elementi devono essere portati in deduzione gli eventuali strumenti di AT 1 propri detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto degli stessi, nonché gli strumenti di capitale aggiuntivo, detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente, emessi da altri soggetti del settore finanziario nei confronti dei quali si detengono o meno partecipazioni significative. Nella quantificazione degli anzidetti elementi deve tenersi conto anche degli effetti del “regime transitorio”.

Tale aggregato non rileva per la Banca, in quanto la stessa non ha emesso strumenti di capitale le cui caratteristiche contrattuali ne consentano l'inquadramento tra gli strumenti di AT 1.

Capitale di classe 2 (T 2)

Le passività subordinate le cui caratteristiche contrattuali ne consentono l'inquadramento nel T2, inclusi i relativi eventuali sovrapprezzi di emissione, costituiscono gli elementi patrimoniali del capitale di classe 2. Da tali elementi devono essere portati in deduzione le eventuali passività subordinate proprie detenute anche indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto delle stesse, nonché gli strumenti di T2, detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente, emessi da altri soggetti del settore finanziario nei confronti dei quali si detengono o meno partecipazioni significative. Nella quantificazione degli anzidetti elementi deve tenersi conto anche degli effetti del “regime transitorio”.

Per la illustrazione delle principali caratteristiche degli strumenti di CET 1, AT 1 e T2 della Banca in essere alla data del 31 dicembre 2016 si fa rinvio alla tavola 3.2 della presente informativa, redatta in conformità allo schema previsto dal Regolamento (UE) n. 1423/2013.

Per ciò che attiene, invece, agli effetti connessi all'applicazione del regime transitorio sugli aggregati dei fondi propri della Banca, se ne riporta la sintetica composizione:

Gli effetti del regime transitorio sul CET 1 della Banca ammontano complessivamente ad euro 590 mila euro e risultano interamente imputabili alla sterilizzazione delle riserve positive/negative da valutazione su titoli emessi dallo Stato.

Si rappresenta, infine, che alla data del 31 dicembre 2016, in conformità a quanto previsto dalla Circolare 285/2013, la Banca è tenuta al rispetto dei seguenti coefficienti patrimoniali minimi:

- coefficiente di Capitale primario di classe 1 pari al 4,5%
- coefficiente di Capitale di classe 1 pari al 6%
- coefficiente di Fondi propri pari all'8%

In aggiunta ai coefficienti indicati, la Banca è altresì tenuta a detenere un ulteriore buffer di capitale rappresentato dalla riserva di conservazione del capitale (*Capital Conservation Buffer – CCB*), la quale si

componi di capitale primario di classe 1 e si ragguaglia alla misura del 2,5% delle esposizioni ponderate per il rischio.

La somma dei requisiti regolamentari e della riserva aggiuntiva determina il livello di conservazione minimo del capitale richiesto alle Banche, che per il 2016 si attesta sulle soglie di seguito rappresentate:

- coefficiente di Capitale primario di classe 1 pari al 7%
- coefficiente di Capitale di classe 1 pari al 8,5%
- coefficiente di Fondi propri pari al 10,5%

Come ben dimostrato nelle evidenze quantitative che seguono, i limiti regolamentari e i limiti aggiuntivi imposti risultano tutti ampiamente rispettati, in quanto risulta:

- un'eccedenza del Common Equity Tier 1 capital Ratio pari a 14.733.912 milioni rispetto al capitale minimo richiesto a soddisfare il CET1 ratio 7,00%. In tale contesto, quest'ultimo è risultato pari a 16,99%;
- un'eccedenza del capitale di classe 1 pari a euro 12.520.989 milioni rispetto al capitale minimo richiesto per soddisfare il Tier1 ratio (8,5%). In tale contesto, quest'ultimo è risultato pari a 16,99%;
- un'eccedenza dei fondi propri pari a euro 9.570.424 milioni rispetto al capitale minimo richiesto per soddisfare il Total capital ratio (10,50%). In tale contesto, quest'ultimo è risultato pari a 16,99%.

Tavola 3- INFORMAZIONI SUL PATRIMONIO

(valori in migliaia di euro)

	Totale T 2016
A. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) prima dell'applicazione dei filtri prudenziali	25.686
di cui strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie	0
B. Filtri prudenziali del CET1 (+/-)	(2)
C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio (A +/- B)	25.684
D. Elementi da dedurre dal CET1	32
E. Regime transitorio – Impatto su CET1 (+/-)	(590)
F. Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) (C – D +/- E)	25.061
G. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio	32
di cui strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie	0
H. Elementi da dedurre dall'AT1	0
I. Regime transitorio – Impatto su AT1 (+/-)	(32)
L. Totale Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) (G - H +/- I)	0
M. Capitale di classe 2 (Tier 2 – T2) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio	0
di cui strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie	0
N. Elementi da dedurre dal T2	0
O. Regime transitorio – Impatto su T2 (+/-)	0
P. Totale Capitale di classe 2 (Tier 2 – T2) (M - N +/- O)	0
Q. Totale fondi propri (F + L + P)	25.061

TAVOLA 3.1.1a RICONCILIAZIONI STATO PATRIMONIALE ATTIVO - PROSPETTO SINTETICO

	Voci dell'attivo	Valore di bilancio	Ammontare rilevante ai fini dei fondi propri
10.	Cassa e disponibilità liquide	1.885	
40.	Attività finanziarie disponibili per la vendita	112.319	
60.	Crediti verso banche	16.057	
70.	Crediti verso clientela	102.750	
110.	Attività materiali	3.180	
120.	Attività immateriali	1	
130.	Attività fiscali	5.019	
150.	Altre attività	4.141	
	Totale dell'attivo	245.353	0

TAVOLA 3.1.2 - RICONCILIAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE PASSIVO

	Voci del passivo	Valore di bilancio	Ammontare rilevante ai fini dei fondi propri
10.	Debiti verso banche	55.640	
20.	Debiti verso clientela	125.997	
30.	Titoli in circolazione	30.558	
80.	Passività fiscali	972	
100.	Altre passività	4.761	
110.	Trattamento di fine rapporto del personale	1.047	
120.	Fondi per rischi e oneri	574	
130.	Riserve da valutazione	1.387	762
160.	Riserve	21.096	21.096
170.	Sovrapprezzi di emissione	434	434
180.	Capitale	1.070	1.070
200.	Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	1.816	1.699
	Totale del passivo e del patrimonio netto	245.352	25.061

TAVOLA 4 - REQUISITI DI CAPITALE (ART. 438)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Descrizione sintetica del metodo adottato per la valutazione dell'adeguatezza del capitale interno per il sostegno delle attività correnti e prospettiche della Banca

Le disposizioni di vigilanza per le banche emanate dalla Banca d'Italia (circolare 285/13) sottolineano l'importanza del processo aziendale di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP – *Internal Capital Adequacy Assessment Process*) volto a determinare il capitale complessivo adeguato, in termini attuali e prospettici, a fronteggiare tutti i rischi assunti. L'ICAAP affianca ed integra il processo “tradizionale” di valutazione della congruità tra i fondi propri e i requisiti patrimoniali obbligatori. Alla visione regolamentare dell'adeguatezza patrimoniale, basata sui ratio patrimoniali derivanti dal raffronto tra i fondi propri e i requisiti prudenziali a fronte dei rischi di primo pilastro, si affianca la visione gestionale dell'adeguatezza patrimoniale basata sul raffronto tra le risorse finanziarie che si ritiene possano essere utilizzate a fronte dei rischi assunti e la stima del capitale assorbito da tali rischi. Il processo di auto-valutazione dell'adeguatezza patrimoniale implementato dalla Banca è finalizzato, pertanto, a determinare il capitale adeguato – per importo e composizione – alla copertura permanente di tutti i rischi ai quali la stessa è o potrebbe essere esposta, anche diversi da quelli per i quali è richiesto il rispetto di precisi requisiti patrimoniali.

Come noto, la Circolare n. 285/2013 della Banca d'Italia, al fine di orientare gli intermediari nella concreta predisposizione dell'ICAAP e nell'identificazione dei requisiti minimi dello stesso che sono oggetto di valutazione nell'ambito dello SREP (*Supervisory Review and Evaluation Process*), di competenza dello stesso Organo di Vigilanza, fornisce una declinazione del principio di proporzionalità ripartendo le banche in tre classi, caratterizzate da livelli di complessità operativa decrescente, ai quali si applicano requisiti differenziati in ordine all'ICAAP stesso.

La Banca rientra nella categoria degli intermediari di Classe 3, categoria costituita dai soggetti finanziari che utilizzano le metodologie standardizzate per il calcolo dei requisiti regolamentari e che dispongono di un attivo pari o inferiore a 3,5 miliardi di euro. In virtù di tale collocazione e in linea con le proprie caratteristiche operative, la Banca determina il capitale interno complessivo mediante un approccio basato sull'utilizzo di metodologie semplificate per la misurazione dei rischi quantificabili, *assessment* qualitativi per gli altri rischi rilevanti, analisi di sensibilità semplificate rispetto ai principali rischi assunti e la sommatoria semplice delle misure di capitale interno calcolate a fronte di ciascun rischio (*building block approach*). Per capitale interno si intende il capitale a rischio, ovvero il fabbisogno di capitale relativo ad un determinato rischio che la Banca ritiene necessario per coprire le perdite eccedenti un dato livello atteso; per capitale interno complessivo si intende il capitale interno riferito a tutti i rischi rilevanti assunti dalla Banca, incluse le eventuali esigenze di capitale interno dovute a considerazioni di carattere strategico.

Il capitale interno complessivo viene comparato con il capitale complessivo, inteso come la somma degli elementi patrimoniali che la Banca ritiene possano essere utilizzati a copertura dello stesso.

L'ICAAP è un processo organizzativo complesso, che richiede il coinvolgimento di una pluralità di strutture e professionalità, e parte integrante del governo aziendale, contribuendo alla determinazione delle strategie e dell'operatività corrente della Banca. In particolare, l'ICAAP è coerente con il RAF, integra efficacemente la gestione dei rischi e rileva ai fini della valutazione della sostenibilità delle scelte strategiche:

- le scelte strategiche e operative e gli obiettivi di rischio costituiscono un elemento di input del processo;
- le risultanze del processo possono portare ad una modifica della propensione al rischio e degli obiettivi di pianificazione adottati.

Tale processo, in raccordo con il RAF (Risk Appetite Framework), è imperniato su idonei sistemi aziendali di gestione dei rischi e su adeguati meccanismi di governo societario, su una struttura organizzativa con linee di responsabilità definite e adeguati sistemi di controllo interno.

Nell'ambito del Risk Appetite Framework (RAF) della Banca la propensione al rischio definisce gli orientamenti strategici in relazione alla valutazione dell'adeguatezza patrimoniale corrente e prospettica e le politiche di

assunzione dei rischi. La modalità di definizione della propensione al rischio della Banca prevede una serie di indicatori target espressi in termini di:

- adeguatezza patrimoniale – valutata con riferimento alle misure regolamentari dei coefficienti di solvibilità, considerando anche eventuali situazioni di stress e in relazione al capitale complessivo;
- equilibrio finanziario – valutato su diversi orizzonti temporali (medio termine, breve termine), con riferimento alle misure regolamentari dei coefficienti di liquidità (LCR e NSFR) e con riferimento alle riserve di liquidità prontamente disponibile e monitoraggio della leva finanziaria.

L'ICAAP poggia sulla previa identificazione di tutti i rischi rilevanti a cui la Banca è o potrebbe essere esposta rispetto alla propria operatività, ai mercati di riferimento, nonché ai fattori di contesto derivanti dalla propria natura cooperativa. L'identificazione dei rischi rilevanti per l'azienda è attuata in stretto raccordo e coerenza con le analoghe attività sviluppate in sede RAF.

Al fine di individuare i rischi rilevanti, durante le attività di valutazione, vengono presi in considerazione almeno tutti i rischi contenuti nell'elenco di cui all'Allegato A della Circolare 285/13, Parte Prima, Titolo III. Tale elenco viene ampliato durante l'analisi al fine di meglio comprendere e riflettere il business e l'operatività aziendale. Responsabile di tale attività è la Funzione di Risk Management la quale esegue un'attività di *assessment* qualitativo sulla significatività dei rischi e/o analisi del grado di rilevanza dei rischi, con il supporto di indicatori di rilevanza definiti distintamente per le diverse tipologie di rischio. Nell'esercizio di tale attività la Funzione di Risk Management si avvale della collaborazione delle altre funzioni aziendali, attraverso interviste dirette ai rispettivi responsabili (o tramite l'attivazione di un tavolo di lavoro dedicato). In questa fase vengono identificate inoltre le fonti di generazione dei rischi individuati, posizionando gli stessi in capo alle funzioni/unità operative ovvero correlandoli ai processi aziendali.

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte dei rischi quantificabili, la Banca utilizza le metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari per i rischi compresi nel I Pilastro (di credito, controparte, di mercato e operativo) e gli algoritmi semplificati indicati dalla normativa per i rischi quantificabili rilevanti e diversi dai precedenti (concentrazione e tasso di interesse del portafoglio bancario). Più in dettaglio, come richiamato nella tavola 1, vengono utilizzati:

- il metodo standardizzato per il rischio di credito;
- il metodo del valore corrente ed il metodo semplificato per il rischio di controparte;
- il metodo standardizzato per il rischio di mercato;
- il metodo base per il rischio operativo;
- l'algoritmo del *Granularity Adjustment* per il rischio di concentrazione “*single-name*” e la metodologia ABI per il profilo geo-settoriale del rischio;
- l'algoritmo semplificato “regolamentare” per il rischio di tasso di interesse;
- metodologia proposta dalla Federazione delle BCC di Puglia e Basilicata per il rischio paese e di trasferimento.

Per quanto riguarda invece i rischi non quantificabili, come già detto, la Banca ha predisposto adeguati presidi interni di controllo e attenuazione.

Per quanto attiene al rischio di liquidità la Banca, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni, non quantifica capitale interno. L'esposizione al rischio di liquidità viene misurata con tecniche differenziate a seconda della dimensione operativa o strutturale dello stesso.

Nell'ambito delle attività di misurazione, sono altresì definite ed eseguite prove di stress test ai fini di una migliore valutazione dell'esposizione ai rischi, dei relativi sistemi di attenuazione e controllo, della verifica della congruità delle risorse patrimoniali disponibili e della valutazione dell'adeguatezza del capitale. Con riferimento alla valutazione dell'adeguatezza patrimoniale, alla luce del principio di proporzionalità e tenuto conto di quanto previsto dalla Circolare 285/2013 della Banca d'Italia per gli intermediari di Classe 3, la Banca effettua analisi di sensibilità con riferimento al rischio di credito, al rischio di concentrazione *single name*, al rischio di concentrazione geo-settoriale. La misurazione dei citati rischi in ipotesi di stress è sviluppata in ottica attuale e prospettica e con modalità coerenti con le metodologie di misurazione dell'esposizione ai rischi utilizzate in condizioni di normale corso degli affari.

I risultati delle prove di stress, opportunamente analizzati, conducono ad una migliore valutazione dell'effettiva esposizione ai rischi e del grado di vulnerabilità dell'azienda al verificarsi di eventi eccezionali ma plausibili.

Al fine di valutare la vulnerabilità alle situazioni di tensione di liquidità eccezionali ma plausibili sono condotte prove di stress in termini di analisi di sensitività e/o di scenario effettuati secondo un approccio qualitativo basato sull'esperienza aziendale e sulle indicazioni fornite dalla normativa. I risultati forniscono un supporto per la valutazione dell'adeguatezza dei limiti operativi, la pianificazione e l'avvio di transazioni compensative di eventuali sbilanci, la revisione periodica del piano di emergenza.

Nel processo di determinazione del capitale interno complessivo la Banca tiene conto, inoltre, dei rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto d'interesse), considerando, nei casi di superamento dei limiti prudenziali, le relative eccedenze a integrazione della misura del capitale interno complessivo.

Più in generale l'esito della valutazione dei rischi non quantificabili, unitamente alla complessiva autovalutazione del processo ICAAP, è presa in considerazione al fine di corroborare o rivedere gli esiti della valutazione dell'adeguatezza del capitale effettuata: in presenza di rilevanti carenze nel processo ICAAP e/o esposizioni ritenute rilevanti ai rischi difficilmente quantificabili, gli esiti della valutazione su base quantitativa dell'adeguatezza patrimoniale sono opportunamente e prudenzialmente riesaminati.

La determinazione del capitale interno complessivo – effettuato secondo il già cennato approccio “*building block*” - viene effettuata con riferimento tanto alla situazione attuale, quanto a quella prospettica.

Al fine di uno stringente monitoraggio del livello di esposizione ai rischi, la misurazione del capitale interno complessivo in chiave attuale viene aggiornata con riferimento alla fine di ciascun trimestre dell'esercizio in corso. Il livello prospettico viene invece determinato con cadenza essenzialmente annuale - in sede di predisposizione del resoconto ICAAP - con riferimento alla fine dell'esercizio in corso, tenendo conto della prevedibile evoluzione dei rischi e dell'operatività.

A tal fine la Banca:

- utilizza il *budget* annuale dettagliandolo adeguatamente rispetto alle necessità di stima dei rischi;
- individua i parametri che influenzano l'incidenza del rischio, prevedendone la futura evoluzione considerando anche variabili macroeconomiche (andamento del mercato);
- definisce le stime di evoluzione dei fattori di rischio coerenti con i propri scenari economici e strategici;
- verifica le previsioni sulla base della pianificazione pluriennale;
- effettua una stima dell'evoluzione delle voci contabili che costituiscono la dotazione patrimoniale individuata;
- considera le eventuali esigenze di carattere strategico e gli obiettivi di ratio target previsti dalla propensione al rischio definita.

L'esito dell'autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale - realizzata tenendo conto dei risultati distintamente ottenuti con riferimento alla misurazione dei rischi e del capitale in ottica attuale, prospettica e in ipotesi di stress su valori attuali e prospettici - è sintetizzato in un giudizio qualitativo (“giudizio di adeguatezza”) con riferimento alla situazione aziendale relativa alla fine dell'ultimo esercizio chiuso e alla fine dell'esercizio in corso.

La valutazione dell'adeguatezza patrimoniale e la formulazione del relativo giudizio si basano sui seguenti indicatori ritenuti rilevanti nell'ambito del RAF, limitatamente al profilo patrimoniale, ai fini della declinazione della propensione al rischio della Banca:

- a) CET 1 Ratio
- b) Capitale interno complessivo / Fondi Propri.

Ai fini della individuazione dei livelli nei quali articolare le soglie e i giudizi per gli indicatori sono stati presi in considerazione i requisiti patrimoniali obbligatori.

Al riguardo, si fa presente che, alla data di stesura del Resoconto ICAAP al 31.12.2016, non è stata ancora trasmessa dall'Autorità di Vigilanza la comunicazione in merito all'avvio del procedimento relativo ai requisiti patrimoniali aggiuntivi post SREP 2016. Tuttavia, per ciò che concerne il rischio di credito è stato considerato il coefficiente aggiuntivo del 4,5% assegnato nel 2013, ridotto del 3,5% rispetto alla precedente valutazione.

Nell'ambito della valutazione dell'adeguatezza di I Pilastro (o "analisi regolamentare"), limitata ai coefficienti patrimoniali di I Pilastro (CET 1 Ratio, Tier 1 Ratio, Total Capital Ratio), la soglia critica di adeguatezza – che identifica il valore minimo che l'indicatore adottato dovrebbe assumere per l'attribuzione del giudizio "adeguato" – è determinata in funzione del capitale sufficiente a coprire:

1. il capitale minimo quantificato in funzione del coefficiente fissato dall'Autorità di Vigilanza comprensivo della riserva di conservazione del capitale (c.d. "*Overall Capital Ratio*")⁷;
2. gli impatti delle ipotesi di stress in termini di variazione sia dell'esposizione ai rischi, sia delle risorse patrimoniali, ovvero, se superiore, il capitale minimo quantificato in funzione del coefficiente fissato dall'Autorità di Vigilanza comprensivo della riserva di conservazione del capitale e della *capital guidance* (c.d. orientamenti di II pilastro).

La valutazione dell'adeguatezza patrimoniale di I Pilastro si fonda sul presupposto che, fermo il rispetto del CCB a valere su elementi del CET1, le RWA delle componenti di cui al precedente punto 2, debbano essere coperte in misura perlomeno pari al 56% dal *Common Equity Tier 1* e al 75% dal *Tier 1*.

Nell'ambito della valutazione dell'adeguatezza patrimoniale di II Pilastro (o "analisi gestionale"), la soglia critica di adeguatezza – che identifica il valore minimo che l'indicatore adottato dovrebbe assumere per l'attribuzione del giudizio "adeguato" – è determinata in funzione del capitale sufficiente a coprire:

- a) gli assorbimenti patrimoniali quantificati a fronte dei rischi di I Pilastro (credito, controparte, mercato, operativo) e di II Pilastro (concentrazione, tasso di interesse, ecc.);
- b) le riserve di capitale definite dall'Autorità di Vigilanza (come ad esempio il "*capital conservation buffer*" - CCB);
- c) i requisiti patrimoniali specifici previsti dall'Autorità di Vigilanza (e ricompresi dalla stessa Autorità nel requisito patrimoniale aggiuntivo ex SREP);
- d) gli impatti complessivi delle ipotesi di stress in termini di variazione sia dell'esposizione ai rischi sia delle risorse patrimoniali.

La valutazione dell'adeguatezza patrimoniale di II Pilastro si fonda sul presupposto che le RWA delle componenti di cui ai precedenti punti a., c e d. debbano essere coperte in misura perlomeno pari al 56% dal *Common Equity Tier 1*, al 75% dal *Tier 1*.

Nel caso in cui la Banca rilevi il mancato soddisfacimento del requisito combinato di riserva di capitale in ottica attuale ed in condizioni ordinarie, calcola l'Ammontare Massimo Distribuibile ("AMD") e pone in essere le misure di conservazione del capitale disciplinate dalla Circ. 285/2013 della Banca d'Italia, sottoponendo alla stessa – nei termini previsti dalle richiamate disposizioni – un piano di conservazione del capitale preventivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Più in generale, sulla base degli esiti dell'autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale sono individuati e pianificati gli eventuali interventi correttivi relativi al contenimento dell'espansione o alla riduzione dei rischi in essere nonché all'entità complessiva del capitale complessivo e alla sua composizione.

La valutazione dell'adeguatezza patrimoniale in ottica prospettica permette di verificare l'effetto degli interventi pianificati entro la fine dell'esercizio in corso nonché di individuare e pianificare eventuali interventi correttivi che dovessero rendersi necessari in presenza di situazioni di parziale/non adeguatezza.

⁷ L'OCR è la somma della misura vincolante di capitale (ad es. "requisito patrimoniale complessivo nell'ambito dello SREP" - TSCR) e del requisito di riserva di conservazione del capitale. A tale ultimo riguardo, si rammenta che con il 18° aggiornamento della Circ. 285/13 del 6.10.2016 la Banca d'Italia ha ricondotto la disciplina transitoria della riserva di conservazione del capitale a quanto previsto, in via ordinaria, dalla CRD IV. Conseguentemente, le banche, a livello individuale e consolidato, sono tenute ad applicare un **coefficiente di riserva di capitale** pari a:

- 1,25% dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
- 1,875% dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
- 2,5% a partire dal 1° gennaio 2019.

Nel caso in cui emerga una condizione di parziale/non adeguatezza, la rendicontazione al Consiglio di Amministrazione sull'adeguatezza patrimoniale viene effettuata con maggior frequenza, al fine di rafforzare il monitoraggio e di verificare gli effetti degli interventi adottati sul profilo patrimoniale della Banca.

Le attività di determinazione del livello di esposizione in termini di capitale interno e quelle relative alle prove di stress vengono condotte dalla Funzione di Risk Management, *con il supporto dell'Area Contabilità e Pianificazione Strategica*. La proiezione degli assorbimenti patrimoniali sulla dimensione temporale prospettica richiede il coinvolgimento anche *dell'Area Contabilità e Pianificazione Strategica* che opera in stretto raccordo con le funzioni aziendali citate in precedenza. I sistemi di controllo e attenuazione attivati a presidio dei rischi non quantificabili vengono implementati e gestiti dalla Funzione di Risk Management.

L'Area Contabilità e Pianificazione Strategica, in stretto raccordo con la Funzione di Risk Management è responsabile della determinazione del capitale complessivo.

Nello svolgimento delle diverse attività dell'ICAAP, la Funzione di Risk Management provvede a fornire periodicamente, alle Unità di business, alla Direzione Generale e al Consiglio di Amministrazione feed-back informativi sul livello di esposizione ai diversi rischi, sul posizionamento rispetto ai livelli di propensione prestabiliti ed al grado di adeguatezza del patrimonio.

INSERIRE TABELLE DI ANALISI QUANTITATIVA

Tavola 4.1 RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE - METODOLOGIA STANDARDIZZATA

(valori in migliaia di euro)

Portafogli regolamentari	Requisito patrimoniale rischio di credito
Esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali	329
Esposizioni verso o garantite da amministrazioni regionali o autorità locali	2
Esposizioni verso o garantite da organismi del settore pubblico	-
Esposizioni verso o garantite da banche multilaterali di sviluppo	-
Esposizioni verso o garantite da organizzazioni internazionali	-
Esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati	541
Esposizioni verso o garantite da imprese	1.544
Esposizioni al dettaglio	1.426
Esposizioni garantite da immobili	1.393
Esposizioni in stato di default	893
Esposizioni ad alto rischio	-
Esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite	-
Esposizioni a breve termine verso imprese o intermediari vigilati	-
Esposizioni verso Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR)	15
Esposizioni in strumenti di capitale	184
Altre esposizioni	418
Esposizioni verso le cartolarizzazioni	22
Esposizioni verso controparti centrali nella forma di contributi prefinanziati al fondo di garanzia	-
Rischio aggiustamento della valutazione del credito	-
Totale	6.768

Tavola 4.3 RISCHIO OPERATIVO

(valori in migliaia di euro)

COMPONENTI	VALORI
Indicatore rilevante - T	6.506
Indicatore rilevante - T-1	9.013
Indicatore rilevante - T-2	9.013
Media Triennale Indicatore rilevante	0
Coefficiente di ponderazione	15%
CAPITALE INTERNO A FRONTE DEL RISCHIO OPERATIVO	1.227

Tavola 4.5 REQUISITI PATRIMONIALI: RIEPILOGO

Categorie/Valori	Importi non ponderati	Importi ponderati / requisiti
A. ATTIVITA' DI RISCHIO	271.304	84.605
A.1 RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE	271.304	84.605
1. Metodologia standardizzata	271.030	84.331
2. Metodologia basata su rating interni		
2.1 Base		
2.2 Avanzata		
3. Cartolarizzazioni	274	274
B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA		
B.1 RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE		6.768
B.2 RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO CREDITO E DI CONTROPARTE		0
B.3 RISCHIO DI REGOLAMENTO		0
B.4 RISCHI DI MERCATO		
1. Metodologia standard		0
2. Modelli interni		
3. Rischio di concentrazione		0
B.5 RISCHIO OPERATIVO		
1. Metodo base		1.227
2. Metodo standardizzato		
3. Metodo avanzato		
B.6 ALTRI ELEMENTI DI CALCOLO		3.807
B.7 TOTALE REQUISITI PRUDENZIALI		11.802
C. ATTIVITA' DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA		
C.1 Attività di rischio ponderate		147.528
C.2 Capitale primario di classe 1/Attività di rischio ponderate (CET 1 capital ratio)		16,99%
C.3 Capitale di classe 1/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio)		16,99%
C.4 TOTALE Fondi Propri/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio)		16,99%

TAVOLA 5 - RISCHIO DI CONTROPARTE (ART. 439)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Sistemi di misurazione e gestione del rischio di controparte

Il rischio di controparte rappresenta il rischio che la controparte di una transazione, avente ad oggetto determinati strumenti finanziari, risulti inadempiente prima del regolamento della transazione stessa.

Il rischio di controparte grava sulle seguenti tipologie di transazione:

- 1) strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (OTC);
- 2) operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci, operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini (operazioni SFT);
- 3) operazioni con regolamento a lungo termine (operazioni LST).

Tale rischio è, quindi, una particolare fattispecie del rischio di credito, che genera una perdita se le transazioni poste in essere con una determinata controparte hanno un valore positivo al momento dell'insolvenza.

Per gli strumenti derivati OTC (tranne i derivati creditizi riconosciuti nell'ambito degli strumenti di mitigazione del rischio di credito) il rischio di controparte comprende non solo il rischio di insolvenza ma anche il rischio di perdite che possono derivare dagli aggiustamenti al valore di mercato degli stessi a seguito del deterioramento del merito creditizio delle controparti (c.d. rischio di CVA).

Per la Banca, avuto riguardo all'ordinaria operatività, il rischio di controparte si deve intendere limitato:

- alle operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci, operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini (operazioni SFT – *Security Financing Transactions*).

La Banca utilizza il metodo del valore corrente per la misurazione del relativo requisito prudenziale a fronte delle esposizioni in strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (OTC) e delle operazioni con regolamento a lungo termine (LST). Con riferimento, invece, alle operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci e alle operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini (operazioni SFT), in assenza di operazioni della specie classificate nel portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza, la Banca utilizza il metodo semplificato.

Conformemente alle disposizioni di vigilanza in materia, la Banca si è dotata di un sistema, strutturato e formalizzato, funzionale al raggiungimento degli obiettivi di gestione e controllo del rischio di controparte che prevede il coinvolgimento, in termini di attribuzione di ruoli e responsabilità, di diverse funzioni organizzative.

In tale ambito, le politiche inerenti alla gestione del rischio di controparte si basano sui seguenti principali elementi:

- declinazione della propensione al rischio in termini di limiti operativi per la negoziazione degli strumenti finanziari la cui definizione poggia sulla distinzione tra controparti di riferimento e controparti accettate;
- restrizione sugli strumenti finanziari negoziabili, in termini sia di strumenti non ammissibili sia di limiti all'ammissibilità per singola operazione o complessivi per tipologia di strumento/forma tecnica;
- deleghe operative (in termini di soggetto delegato e limiti giornalieri).

Con riferimento al primo punto, *Iccrea Banca* è la controparte di riferimento con la quale la Banca ha sviluppato consolidati rapporti d'affari e di collaborazione, in considerazione della peculiarità e dei meccanismi operativi e gestionali del Sistema del Credito Cooperativo. Le controparti accettate dalla Banca sono le primarie controparti italiane ed estere, esterne al Sistema del Credito Cooperativo, identificate secondo un criterio di solidità, sicurezza ed efficienza operativa.

Con riferimento al secondo e al terzo punto, la Banca individua le tipologie di strumenti ammessi alla negoziazione e i seguenti limiti operativi per la gestione del rischio di controparte:

- il controvalore massimo giornaliero stipulato che rappresenta il valore di mercato massimo che, per ogni strumento finanziario contemplato, può essere negoziato giornalmente direttamente con la controparte, nel caso di derivati e strumenti di tesoreria.

- il controvalore massimo di operazioni non ancora scadute che rappresenta, nel caso di operatività in derivati e strumenti di tesoreria, il valore massimo che può essere negoziato/trattato con la controparte oggetto dell'analisi.

In particolare, per quanto riguarda gli strumenti derivati finanziari OTC, la Banca, per espressa previsione statutaria non può assumere, in proprio, né offrire alla propria clientela derivati di tipo speculativo.

Per quanto concerne le operazioni di “pronti contro termine” passive, si precisa che le stesse hanno ad oggetto titoli dello Stato.

La Banca ricorre all'utilizzo di garanzie e accordi di compensazione riconosciute ai fini CRM per l'attenuazione del rischio di controparte.

TAVOLA 5 - RISCHIO DI CONTROPARTE

2.ESPOSIZIONE CREDITIZIA ED AMMONTARE PROTETTO

(valori in migliaia di euro)

Forma tecnica	Esposizione creditizia prima dell'applicazione delle tecniche di attenuazione del rischio di credito	Ammontare protetto da tecniche di attenuazione del rischio di credito					
		Protezione del credito di tipo reale		Protezione del credito di tipo personale			Totale ammontare protetto (A+B+C+D+E)
		Garanzie reali finanziarie - metodo semplificato (A)	Garanzie reali finanziarie - metodo integrale (B)	Garanzie personali (D)	Derivati su crediti		
					Ammontare protetto (E)	Valore nozionale (F)	
Contratti derivati e operazioni con regolamento al lungo termine	0	0	0	0	0		0
Operazioni SFT	3.075	3.073	0	0	0		0
Totale	0	0	0	0	0	0	0

TAVOLA 6 - RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI (ART. 442)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Definizione di crediti "scaduti" e "deteriorati" a fini contabili

In base alla normativa di Vigilanza emanata dalla Banca d'Italia in vigore alla data del 31 dicembre 2015 e alle disposizioni interne che le hanno recepite, le esposizioni deteriorate sono suddivise nelle seguenti categorie:

Sofferenze: esposizioni per cassa e fuori bilancio nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla Banca. Si prescinde dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle esposizioni. Sono inclusi anche: a) le esposizioni nei confronti degli enti locali (comuni e province) in stato di dissesto finanziario, per la quota parte assoggettata alla pertinente procedura di liquidazione; b) i crediti acquistati da terzi aventi come debitori principali soggetti in sofferenza, indipendentemente dal portafoglio di allocazione contabile.

Inadempienze probabili: esposizioni per le quali la Banca reputa improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. Tale valutazione viene effettuata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati, in quanto non si attende necessariamente il sintomo esplicito di anomalia (il mancato rimborso), laddove si verifichi la sussistenza di elementi che implicano una situazione di rischio di inadempimento del debitore (ad esempio, una crisi del settore industriale in cui opera il debitore). Il complesso delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso un medesimo debitore che versa nella suddetta situazione è denominato "inadempienza probabile", salvo che non ricorrano le condizioni per la classificazione del debitore fra le sofferenze.

Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate: esposizioni per cassa, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute o sconfinanti; le esposizioni scadute e/o sconfinanti sono determinate a livello di singolo debitore.

A seguito dell'emanazione del Regolamento UE n. 227/2015, è inoltre da ricondurre tra le esposizioni deteriorate anche la categoria delle esposizioni deteriorate oggetto di concessioni (*forborne non performing*), la quale non configura una categoria di esposizioni deteriorate distinta e ulteriore rispetto a quelle precedentemente richiamate, ma soltanto un sottoinsieme di ciascuna di esse, nella quale rientrano le esposizioni per cassa e gli impegni a erogare fondi che formano oggetto di concessioni (*forborne exposure*), se soddisfano le due seguenti condizioni:

- i. il debitore versa in una situazione di difficoltà economico-finanziaria che non gli consente di rispettare pienamente gli impegni contrattuali del suo contratto di debito e che realizza uno stato di "deterioramento creditizio" (classificazione in una delle categorie di esposizioni deteriorate: sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni),
- ii. e la banca acconsente a una modifica dei termini e condizioni di tale contratto, ovvero a un rifinanziamento totale o parziale dello stesso, per permettere al debitore di rispettarlo (concessione che non sarebbe stata accordata se il debitore non si fosse trovato in uno stato di difficoltà).

Approcci e metodologie adottati per la determinazione delle rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche

I crediti rientrano nella più ampia categoria delle attività finanziarie non derivate e non quotate in un mercato attivo (livello 2 e livello 3) che prevedono pagamenti fissi o comunque determinabili. Essi includono gli impieghi con clientela e con banche, erogati direttamente e che non sono stati classificati all'origine tra le attività finanziarie valutate al *fair value*.

Sono inclusi i crediti di funzionamento connessi con la prestazione di servizi finanziari e le operazioni di pronti contro termine.

La prima iscrizione di un credito avviene alla data di sottoscrizione del contratto, che normalmente coincide con la data di erogazione, sulla base del *fair value* dello strumento finanziario. Esso è pari all'ammontare erogato, comprensivo dei costi e dei ricavi di transazione direttamente riconducibili al singolo credito e determinabili sin dall'origine dell'operazione, ancorché liquidati in un momento successivo.

Successivamente alla rilevazione iniziale i crediti sono rilevati al costo ammortizzato, pari al valore di prima iscrizione, diminuito/aumentato: dei rimborsi di capitale, delle rettifiche/riprese di valore, dell'ammortamento calcolato col metodo del tasso di interesse effettivo e della differenza tra l'ammontare erogato e quello rimborsabile a scadenza, riconducibile tipicamente ai costi/proventi imputati direttamente al singolo credito.

Il tasso di interesse effettivo è il tasso che eguaglia il valore attuale dei flussi futuri del credito, per capitale ed interessi, all'ammontare erogato comprensivo dei costi/proventi ricondotti al credito. L'effetto economico dei costi e dei proventi viene così distribuito lungo la vita residua attesa del credito.

Nella determinazione del tasso di rendimento effettivo, si procede alla stima dei flussi di cassa considerando tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario che possono influire sugli importi e sulle scadenze, ma non le future perdite su crediti.

Periodicamente viene accertata l'eventuale obiettiva evidenza che un'attività finanziaria o un gruppo di attività finanziarie abbia subito una riduzione di valore. Tale circostanza ricorre quando è prevedibile che il debitore non sia in grado di riscuotere l'ammontare dovuto, sulla base delle condizioni originarie pattuite.

Dapprima si valuta la necessità di rettificare individualmente le esposizioni deteriorate (crediti *non performing*), classificate nelle diverse categorie di rischio (le quali includono, come osservato in precedenza, le esposizioni deteriorate oggetto di concessione):

- sofferenze;
- inadempienze probabili;
- esposizioni scadute.

Detti crediti *non performing* sono oggetto di un processo di valutazione analitica e l'ammontare della rettifica di valore di ciascun credito è pari alla differenza tra il valore di bilancio dello stesso al momento della valutazione (costo ammortizzato) ed il valore attuale dei previsti flussi di cassa futuri, calcolato applicando il tasso di interesse effettivo originario.

I flussi di cassa previsti tengono conto dei tempi di recupero attesi, del presumibile valore di realizzo delle eventuali garanzie, nonché dei costi che si ritiene verranno sostenuti per il recupero dell'esposizione creditizia. La rettifica di valore è iscritta a conto economico. La componente della rettifica riconducibile all'attualizzazione dei flussi finanziari viene rilasciata per competenza secondo il meccanismo del tasso di interesse effettivo ed imputata tra le riprese di valore.

Se un credito assoggettato a valutazione analitica non evidenzia obiettive riduzioni di valore, lo stesso è inserito in una categoria di attività finanziarie con caratteristiche simili di rischio di credito e quindi sottoposto a valutazione collettiva.

I crediti per i quali non sono state individuate singolarmente evidenze oggettive di perdita - e cioè di norma i crediti in bonis - sono sottoposti alla valutazione di una perdita di valore collettiva. Tale valutazione avviene per categorie di crediti omogenee con caratteristiche simili in termini di rischio di credito e le relative percentuali di perdita sono stimate tenendo conto di serie storiche, che consentono di stimare il valore della perdita in ciascuna categoria di crediti.

La stima dei flussi nominali futuri attesi si basa sui parametri di "probabilità di insolvenza" (*PD probabilità di default*) e di "perdita in caso di insolvenza" (*LGD – Loss Given Default*) differenziate per forma tecnica; i flussi così calcolati sono attualizzati sulla base dei tempi medi di recupero, determinati su base storico statistica.

La conseguente rettifica di valore è iscritta a conto economico.

Il valore originario dei crediti viene ripristinato negli esercizi successivi nella misura in cui vengono meno i motivi che ne hanno determinato la rettifica, purché tale valutazione sia oggettivamente collegabile ad un evento verificatosi successivamente alla rettifica stessa.

La ripresa di valore è iscritta nel conto economico e non può, in ogni caso, superare il costo ammortizzato che il credito avrebbe avuto in assenza di precedenti rettifiche. Tra le riprese di valore sono inoltre ricompresi gli effetti positivi connessi al rientro dell'effetto attualizzazione derivante dalla progressiva riduzione del tempo stimato di recupero del credito svalutato.

Ad ogni data di chiusura del bilancio, le eventuali rettifiche aggiuntive o riprese di valore vengono ricalcolate in modo differenziale con riferimento all'intero portafoglio di crediti in bonis alla stessa data.

INSERIRE TABELLE DI ANALISI QUANTITATIVA

1. DISTRIBUZIONE DELLE ESPOSIZIONI PER CASSA E FUORI BILANCIO PER PORTAFOGLI REGOLAMENTARI E TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONI

Portafogli regolamentari / Tipologia di esposizioni	Attività di rischio per cassa	Garanzie rilasciate ed impegni ad erogare fondi	Operazioni SFT	Contratti derivati e operazioni con regolamento a lungo termine	Compensazione tra prodotti diversi	Clausole di rimborso anticipato	Totale	
							Totale	Media
Amministrazioni e Banche centrali	112.828.025	0	0	0	0		112.828.025	106.984.696
Intermediari vigilati	19.737.593	40.000	0	0	0		19.777.593	27.575.683
Amministrazioni regionali o autorità locali	142.468	0	0	0	0		142.468	144.774
Organismi del settore pubblico)	0	0	0	0	0		0	0
Banche multilaterali di sviluppo	0	0	0	0	0		0	0
Organizzazioni internazionali	0	0	0	0	0		0	0
Imprese ed altri soggetti	18.525.197	9.378.228	1.101.654	0	0		29.005.078	31.405.137
Esposizioni al dettaglio	25.408.149	12.954.773	1.973.100	0	0		40.336.023	38.727.672
Esposizioni a breve termine verso imprese e intermediari vigilati	0	0	0	0	0		0	0
Esposizioni verso OICR	187.862	0	0	0	0		187.862	200.232
Esposizioni garantite da immobili	47.701.063	400.290	0	0	0		48.101.353	48.171.005
Obbligazioni bancarie garantite	0	0	0	0	0		0	0
Esposizioni in default	10.676.037	424.751	0	0	0		11.100.789	11.599.428
Alto rischio	0	0	0	0	0		0	0
Esposizioni in strumenti di capitale	2.304.758	0	0	0	0		2.304.758	2.036.867
Altre esposizioni	7.519.531	0	0	0	0		7.519.531	7.926.784
Posizioni verso le cartolarizzazioni	273.675	0				0	273.675	68.419
Totale esposizioni	245.304.357	23.198.043	3.074.754	0	0	0	271.577.154	274.840.698

2.1 DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE ESPOSIZIONI PER CASSA E FUORI BILANCIO RIPARTITE PER TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONI

Aree geografiche / Tipologie di esposizioni	Attività di rischio per cassa	Garanzie rilasciate ed impegni ad erogare fondi	Operazioni SFT	Contratti derivati e operazioni con regolamento a lungo termine	Compensazione tra prodotti diversi	Clausole di rimborso anticipato	Totale
ITALIA	244.960.686	23.198.043	3.074.754	0	0	0	0
ALTRI PAESI EUROPEI	27.517	0	0	0	0	0	0
RESTO DEL MONDO	42.480	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0	0	0

3 DISTRIBUZIONE PER SETTORE ECONOMICO DELLA CONTROPARTE DELLE ESPOSIZIONI DETERIORATE ED IN BONIS

ESPOSIZIONI/CONTROPARTI	Governi e banche centrali	Altri enti pubblici	Banche	Società finanziarie	Imprese di assicurazione	Imprese non finanziarie		Altri soggetti		Totale
							di cui: piccole e medie imprese		di cui: piccole e medie imprese	
Attività di rischio per cassa	106.169.387	142.468	21.790.984	882.551	1.920.034	27.640.159	12.722.133	86.485.098	2.860.753	0
Garanzie rilasciate ed impegni ad erogare fondi	0	0	0	889.630	0	12.373.607	8.403.633	9.934.806	298.691	0
Operazioni SFT	0	0	0	44.433	0	0	0	3.030.320	0	0
Contratti derivati e operazioni con regolamento a lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compensazione tra prodotti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Clausole di rimborso anticipato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale esposizioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività

finanziarie

Valuta denominazione: EURO

Voci/Scaglioni temporali	a vista	da oltre 1 giorno a 7 giorni	da oltre 7 giorni a 15 giorni	da oltre 15 giorni a 1 mese	da oltre 1 mese fino a 3 mesi	da oltre 3 mesi fino a 6 mesi	da oltre 6 mesi fino a 1 anno	da oltre 1 anno fino a 5 anni	Oltre 5 anni	indeterminata
Attività per cassa	19.571.578	227.625	289.153	869.954	8.421.612	6.426.193	7.698.815	74.284.031	113.367.460	1.096.916
A.1 Titoli di Stato			5.200		231.780	347.926	583.947	31.211.000	73.500.000	
A.2 Altri titoli di debito		2.000		865		1.539.057	12.388	2.200.000	384.733	
A.3 Quote O.I.C.R.	187.862									
A.4 Finanziamenti	19.383.716	225.625	283.953	869.089	8.189.832	4.539.210	7.102.480	40.873.031	39.482.727	1.096.916
- banche	9.852.278				5.000.002					1.096.916
- clientela	9.531.438	225.625	283.953	869.089	3.189.830	4.539.210	7.102.480	40.873.031	39.482.727	
Passività per cassa	110.908.080	70.456	197.645	40.276.057	9.572.098	13.739.872	15.203.003	22.351.343		
B.1 Depositi e conti correnti	110.206.499	50.456	117.645	544.739	1.983.655	2.207.323	3.085.003	4.506.843		
- banche	2.000									
- clientela	110.204.499	50.456	117.645	544.739	1.983.655	2.207.323	3.085.003	4.506.843		
B.2 Titoli di debito	341.464	20.000	80.000	207.000	2.259.000	2.572.125	7.118.000	17.844.500		
B.3 Altre passività	360.117			39.524.318	5.329.443	8.960.424	5.000.000			
Operazioni fuori bilancio	126.100						118.600			
C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale										
- posizioni lunghe										
- posizioni corte										
C.2 Derivati finanziari senza scambio di capitale										
- posizioni lunghe										
- posizioni corte										
C.3 Depositi e finanziamenti da ricevere										
- posizioni lunghe										
- posizioni corte										
C.4 Impegni irrevocabili a erogare fondi	126.100						118.600			
- posizioni lunghe							118.600			
- posizioni corte	126.100									
C.5 Garanzie finanziarie rilasciate										
C.6 Garanzie finanziarie ricevute										
C.7 Derivati creditizi con scambio di capitale										
- posizioni lunghe										
- posizioni corte										
C.8 Derivati creditizi senza scambio di capitale										
- posizioni lunghe										
- posizioni corte										

B.1 Distribuzione settoriale delle esposizioni creditizie per cassa e "fuori bilancio" verso clientela (valore di bilancio)

Esposizioni/Controparti	Governi			Altri enti pubblici			Società finanziarie			Società di assicurazione			Imprese non finanziarie			Altri soggetti		
	Esposiz. netta	Rett. val. specif.	Rett. val. di portaf.	Esposiz. netta	Rett. val. specif.	Rett. val. di portaf.	Esposiz. netta	Rett. val. specif.	Rett. val. di portaf.	Esposiz. netta	Rett. val. specif.	Rett. val. di portaf.	Esposiz. netta	Rett. val. specif.	Rett. val. di portaf.	Esposiz. netta	Rett. val. e val. specif.	Rett. val. di portaf.
A. Esposizioni per cassa																		
A.1 Sofferenze			X			X			X			X	3.661	6.228	X	1.714	2.121	X
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni			X			X			X			X	20	107	X	42	73	X
A.2 Inadempienze probabili			X			X	13	7	X			X	2.988	1.598	X	1.948	628	X
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni			X			X			X			X	667	213	X	435	118	X
A.3 Esposizioni scadute deteriorate			X			X			X			X	222	19	X	130	11	X
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni			X			X			X			X	53	6	X	25	3	X
A.4 Esposizioni non deteriorate	106.169	X		142	X	3	828	X	9	1.920	X		38.426	X	602	50.757	X	251
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni		X			X			X			X		619	X	16	673	X	17
Totale A	106.169			142		3	841	7	9	1.920			45.297	7.845	602	54.549	2.760	251
B. Esposizioni "fuori bilancio"																		
B.1 Sofferenze			X			X			X			X			X			X
B.2 Inadempienze probabili			X			X			X			X	97		X			X
B.3 Altre attività deteriorate			X			X			X			X			X	3		X
B.4 Esposizioni non deteriorate		X			X		238	X			X		4.772	X		1.650	X	
Totale B							238						4.870			1.653		
Totale (A+B) al 31.12.2016	106.169			142		3	1.079	7	9	1.920			50.166	7.845	602	56.202	2.760	251
Totale (A+B) al 31.01.2016	84.804			145		1	760		5	1.603			53.594	7.813	484	55.427	2.659	484

B.2 Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” verso clientela (valore di bilancio)

Esposizioni/Aree geografiche	Italia		Altri Paesi europei		America		Asia		Resto del mondo	
	Esposiz. netta	Rettifiche valore compless.	Esposiz. netta	Rettifiche valore compless.	Esposiz. netta	Rettifiche valore compless.	Esposiz. netta	Rettifiche valore compless.	Esposiz. netta	Rettifiche valore compless.
A. Esposizioni per cassa										
A.1 Sofferenze	5.375	8.349								
A.2 Inadempienze probabili	4.949	2.234								
A.3 Esposizioni scadute deteriorate	352	29								
A.4 Esposizioni non deteriorate	198.243	865								
Totale A	208.919	11.477								
B. Esposizioni "fuori bilancio"										
B.1 Sofferenze										
B.2 Inadempienze probabili	97									
B.3 Altre attività deteriorate	3									
B.4 Esposizioni non deteriorate	6.661									
Totale B	6.760									
Totale (A+B) al 31.12.2016	215.679	11.477								
Totale (A+B) al 31.01.2016	196.333	11.447								

B.3 Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e "fuori bilancio" verso banche (valore di bilancio)

Esposizioni/Aree geografiche	Italia		Altri Paesi europei		America		Asia		Resto del mondo	
	Esposiz. netta	Rettifiche valore compless.	Esposiz. netta	Rettifiche valore compless.	Esposiz. netta	Rettifiche valore compless.	Esposiz. netta	Rettifiche valore compless.	Esposiz. netta	Rettifiche valore compless.
A. Esposizioni per cassa										
A.1 Sofferenze										
A.2 Inadempienze probabili										
A.3 Esposizioni scadute deteriorate										
A.4 Esposizioni non deteriorate	19.786				42					
Totale A	19.786				42					
B. Esposizioni "fuori bilancio"										
B.1 Sofferenze										
B.2 Inadempienze probabili										
B.3 Altre attività deteriorate										
B.4 Esposizioni non deteriorate	767									
Totale B	767									
Totale (A+B) al 31.12.2016	20.554				42					
Totale (A+B) al 31.01.2016	41.432				39					

A.1.6 Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela: valori lordi, netti e fasce di scaduto

Tipologie esposizioni/valori	Esposizione lorda					Rettifiche di valore specifiche	Rettifiche di valore di portafoglio	Esposizione netta
	Attività deteriorate				Attività non deteriorate			
	Fino a 3 mesi	Da oltre 3 mesi fino a 6 mesi	Da oltre 6 mesi fino a 1 anno	Oltre 1 anno				
A. ESPOSIZIONI PER CASSA								
a) Sofferenze				13.724	X	8.349	X	5.375
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni				242	X	180	X	62
b) Inadempienze probabili	3.342	1.584	1.430	826	X	2.234	X	4.949
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni	890	199	288	56	X	331	X	1.102
c) Esposizioni scadute deteriorate	161	184	34	3	X	29	X	352
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni	86				X	9	X	77
d) Esposizioni scadute non deteriorate	X	X	X	X	6.955	X	66	6.889
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni	X	X	X	X	402	X	10	392
e) Altre esposizioni non deteriorate	X	X	X	X	192.153	X	799	191.354
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni	X	X	X	X	1.300	X	32	1.267
TOTALE A	3.503	1.769	1.464	14.553	199.108	10.612	865	208.919
B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO								
a) Deteriorate	100				X		X	100
b) Altre	X	X	X	X	6.661	X		6.661
TOTALE B	100				6.661			6.760
TOTALE A + B	3.603	1.769	1.464	14.553	205.768	10.612	865	215.679

TAVOLA 7 - ATTIVITA' NON VINCOLATE (ART. 443)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Nel corso della propria operatività la Banca pone in essere svariate operazioni che determinano il vincolo di attività di proprietà o di attività ricevute in garanzia da terzi.

In particolare le principali operazioni in essere al 31 dicembre 2016 e realizzate dalla Banca sono le seguenti

- contratti di pronti contro termine e prestito titoli;
- attività poste a garanzia per operazioni di raccolta presso la Banca Centrale Europea/Banche multilaterali di sviluppo.

Tali tipologie di operazioni sono poste in essere principalmente con lo scopo di:

- i. permettere alla Banca di accedere a forme di provvista al momento dell'operazione considerate vantaggiose.
- ii. accedere, tramite il rilascio di garanzie reali, a particolari mercati o tipologie di attività (ad esempio, nell'operatività con controparti centrali o partecipanti diretti).

Si specifica, infine, che l'informativa in oggetto è stata predisposta sulla base degli orientamenti forniti in data 27 giugno 2014 dall'ABE in materia di informativa sulle attività vincolate e su quelle non vincolate: in particolare, come espressamente previsto da tali orientamenti, le informazioni pubblicate nelle tavole che seguono sono calcolate sulla base dei valori mediani dei dati trimestrali riferiti all'esercizio 2016.

INSERIRE TABELLE DI ANALISI QUANTITATIVA

1. INFORMATIVA SULLE ATTIVITA' VINCOLATE E NON VINCOLATE ISCRITTE IN BILANCIO

(valori in migliaia
di euro)

Forme tecniche	Impegnate		Non Impegnate		Totale
	VB	FV	VB	FV	
1. Titoli di capitale	-	-	2.379	188	-
2. Titoli di debito	67.541	67.541	42.725	42.402	-
3. Altre attività	-	X	132.705	X	-
<i>di cui: non impegnate e non vincolabili</i>	X	X		X	-
Totale (T)	-	-	-	-	-

2. GARANZIE REALI RICEVUTE

(valori in migliaia di euro)

Forme tecniche	Impegnate (350 = 21)	Non Impegnate	
		di cui: vincolabili (350 = 101)	di cui: non vincolabili (350 = 24)
1. Strumenti di capitale	-	-	134
2. Titoli di debito	-	-	725
3. Altre garanzie reali ricevute	-	-	206.251
4. Titoli di debito propri emessi diversi dalle obbligazioni garantite proprie o da ABS	-	-	-
Totale (T)	-	-	-

Tipo importo (350):

21 = Valore contabile

24 = Valore nominale

101 = Fair value

3. ATTIVITA' VINCOLATE/GARANZIE REALI RICEVUTE E PASSIVITA' ASSOCIATE

	Passività associate	Attività vincolate, garanzie ricevute e titoli di debito emessi
Passività associate ad attività, garanzie ricevute o propri titoli vincolati	58.747.635	

TAVOLA 8 - USO DELLE ECAI (ART. 444)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Agenzie esterne di valutazione del merito di credito e delle agenzie per il credito all'esportazione prescelte e classi regolamentari di attività per le quali ogni agenzia viene utilizzata

L'adozione della metodologia standardizzata ai fini della determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito comporta la suddivisione delle esposizioni in "portafogli" e l'applicazione a ciascuno di essi di trattamenti prudenziali differenziati, eventualmente anche in funzione di valutazioni del merito creditizio (rating esterni) rilasciate da agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) riconosciute ai fini prudenziali sulla base di quanto previsto dal Regolamento (UE) 575/2013 (CRR), tenuto conto del raccordo tra i rating delle ECAI prescelte e le classi di merito creditizio previsto all'interno del Regolamento (UE) n.1799/2016.

In tale contesto, tenendo conto delle proprie caratteristiche operative, al fine di verificare gli effetti in termini di requisiti patrimoniali riconducibili alle diverse opzioni percorribili, la Banca utilizza le valutazioni del merito creditizio rilasciate dalla ECAI Moody's Investors Service, per la determinazione dei fattori di ponderazione delle esposizioni ricomprese nel portafoglio "Amministrazioni centrali o banche centrali" e, indirettamente, "Intermediari vigilati"⁸, "Amministrazioni regionali o Autorità Locali"⁹ e "Organismi del settore pubblico", "Banche multilaterali di sviluppo", "Organismi di investimento collettivo del risparmio" e "Posizioni verso le cartolarizzazioni".

In proposito, si specifica che, qualora la Banca intendesse avvalersi della possibilità di attribuire la ponderazione alle esposizioni appartenenti al portafoglio delle "Esposizioni verso Enti" sulla base dei rating assegnati da una o più ECAI prescelte dalla Banca stessa, ciò non è ancora possibile in quanto il raccordo ("mapping") tra i rating delle ECAI riconosciute e le classi di merito creditizio (fattori di ponderazione) previste dal metodo standardizzato di calcolo del requisito patrimoniale sul rischio di credito risulta ancora in corso di definizione da parte dell'ABE. Quest'ultima ha peraltro comunicato sul proprio sito, in risposta ad un quesito sul tema, che nelle more della formalizzazione dei raccordi tra i giudizi espressi dalle diverse ECAI riconosciute e le classi di merito creditizio (ponderazioni) previste dalla CRR, occorre continuare ad utilizzare il pre-vigente "mapping" che, come noto, non prevedeva la possibilità di ricorrere ad agenzie esterne di rating per le esposizioni del portafoglio regolamentare in argomento, circostanza che sostanzialmente implica anche per tali intermediari il ricorso al "metodo indiretto".

La tabella seguente riepiloga le agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) ovvero da agenzie di credito alle esportazioni (ECA) cui la Banca ha scelto di avvalersi nell'ambito della metodologia standardizzata ai fini della determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito:

Portafogli	ECA/ ECAI	Caratteristiche dei rating¹⁰
Esposizioni verso Amministrazioni Centrali o Banche Centrali	Moody's Investors Service	Unsolicited
Esposizioni verso Amministrazioni Regionali o Autorità locali		
Esposizioni verso Banche Multilaterali di Sviluppo		
Esposizioni verso Imprese ed altri soggetti		
Esposizioni verso Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio		
Posizioni verso le cartolarizzazioni aventi un rating a breve termine		
Posizioni verso le cartolarizzazioni diverse da quelle aventi un rating a breve termine		

⁸ Si precisa che, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento UE n.575/2013, Art. 121, paragrafo 3, alle esposizioni verso enti privi di rating con una scadenza effettiva originaria pari o inferiore a tre mesi, si attribuisce un fattore di ponderazione del rischio del 20%.

⁹ Si precisa che, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento UE n.575/2013, Art. 115, paragrafo 5, alle esposizioni verso le Amministrazioni regionali o le autorità locali degli Stati membri diverse da quelle di cui ai paragrafi da 2 a 4 del medesimo articolo e denominate e finanziate nella valuta nazionale di detta amministrazione regionale e autorità locale si attribuisce un fattore di ponderazione del rischio del 20%.

¹⁰ Per "unsolicited rating" si intende il rating rilasciato in assenza di richiesta del soggetto valutato e di corresponsione di un corrispettivo.

Descrizione del processo impiegato per estendere le valutazioni del merito di credito relative all'emittente o all'emissione ad attività comparabili non incluse nel portafoglio di negoziazione di vigilanza

Nell'ambito della metodologia standardizzata per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito, laddove una valutazione del merito di credito sia stata attribuita ad uno specifico programma di emissione o linea di credito cui appartiene la posizione che costituisce l'esposizione, tale valutazione viene utilizzata per determinare il fattore di ponderazione da applicare all'esposizione.

L'assegnazione ad ogni programma di emissione o linea di credito del rating di emissione rilasciato dall'agenzia di rating prescelta avviene mediante apposita procedura automatizzata.

TAVOLA 9 - RISCHIO DI MERCATO (ART. 445)

La Banca non è tenuta al rispetto dei requisiti per il rischio di mercato poiché il “portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza” (definito come somma in valore assoluto delle posizioni lunghe e corte) risulta inferiore al 5 per cento del totale dell’attivo, e in ogni caso non è superiore ai 15 milioni di euro. In considerazione del rispetto delle suddette soglie, le posizioni del “portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza” sono incluse fra le attività di rischio considerate nell’ambito della disciplina sul rischio di credito.

TAVOLA 10 - ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE NON INCLUSE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (ART. 447)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Differenziazione delle esposizioni in funzione degli obiettivi perseguiti

I titoli di capitale inclusi nel portafoglio bancario si trovano classificati tra le ***“Attività finanziarie disponibili per la vendita”***.

I titoli di capitale classificati tra le “Attività finanziarie disponibili per la vendita” sono quelli che la Banca intende mantenere per un periodo di tempo indefinito e che possono essere all’occorrenza venduti per esigenze di liquidità, variazioni nei tassi di cambio e nei prezzi di mercato.

Sono inoltre inseriti in tale categoria i titoli di capitale, espressione di partecipazioni nel capitale di società diverse da quelle controllate e/o collegate, detenuti per finalità strategiche, istituzionali - partecipazioni in associazioni di categoria, enti ed istituzioni legati al territorio, strumentali all’attività operativa della banca e allo sviluppo dell’attività commerciale, di investimento finanziario, società di servizi.

I titoli di capitale classificati tra le “Attività finanziarie valutate al fair value” sono quelli oggetto di copertura per i quali si è adottata la fair value option prevista dai principi contabili internazionali al fine di eliminare o ridurre gli sbilanci contabili che deriverebbero da una non coerente contabilizzazione di strumenti finanziari tra loro correlati (lo strumento coperto e lo strumento di copertura), ovvero laddove risulti difficoltosa l’applicazione dell’hedge accounting.

Tecniche di contabilizzazione e delle metodologie di valutazione utilizzate

Titoli di capitale inclusi tra le “Attività finanziarie disponibili per la vendita”

1. Criteri di iscrizione

L’iscrizione iniziale di tali titoli avviene alla data di regolamento (settlement date) se le attività finanziarie sono regolate con tempistiche previste dalla prassi di mercato (regular way), altrimenti alla data di sottoscrizione (trade date). Nel caso di rilevazione delle attività finanziarie alla data di regolamento (settlement date), gli utili e le perdite rilevati tra la data di sottoscrizione e quella di regolamento sono imputati a patrimonio netto.

All’atto della rilevazione iniziale, le attività vengono rilevate al fair value che è rappresentato, generalmente, dal corrispettivo pagato per l’esecuzione della transazione, comprensivo dei costi o proventi di transazione direttamente attribuibili.

L’iscrizione delle attività finanziarie disponibili per la vendita può derivare anche da riclassificazione dal comparto “Attività finanziarie detenute fino alla scadenza” oppure, raramente e solo qualora l’attività non sia più posseduta al fine di venderla o riacquistarla a breve, dal comparto “Attività finanziarie detenute per la negoziazione”; in tali circostanze il valore di iscrizione è pari al fair value dell’attività al momento del trasferimento.

2. Criteri di valutazione

Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie continuano ad essere valutate al fair value.

Il fair value è definito dal principio IFRS 13 come “Il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di misurazione”.

Il fair value viene determinato attraverso l’utilizzo di prezzi acquisiti dai mercati finanziari, nel caso di strumenti quotati su mercati attivi, dove per mercato attivo viene definito attivo qualora le quotazioni riflettano normali

operazioni di mercato, siano prontamente e regolarmente disponibili ed esprimano il prezzo di effettive e regolari operazioni di mercato.

In assenza di un mercato attivo il fair value viene determinato mediante l'utilizzo di tecniche di valutazione aventi l'obiettivo di stimare il fair value (exit price).

I livelli utilizzati per le classificazioni sono i seguenti:

- "Livello 1": il fair value degli strumenti finanziari è determinato in base a prezzi di quotazione osservabili su mercati attivi (non rettificati) ai quali si può accedere alla data di valutazione;
- "Livello 2": il fair value degli strumenti finanziari è determinato in base a input quotati osservabili direttamente o indirettamente per l'attività o per la passività, utilizzando anche di tecniche di valutazione;
- "Livello 3": il fair value degli strumenti finanziari è determinato in base a input non osservabili per l'attività o per la passività, utilizzando anche di tecniche di valutazione.

Gli investimenti in strumenti di capitale non quotati in mercati attivi ed il cui fair value non può essere determinato in modo attendibile sono mantenuti al costo e svalutati, con imputazione a conto economico, nell'eventualità in cui siano riscontrate perdite di valore durevoli.

Laddove l'attività finanziaria subisca una diminuzione di valore, la perdita cumulata non realizzata e precedentemente iscritta nel patrimonio netto, viene stornata dal patrimonio netto e contabilizzata nella voce di conto economico "Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento delle attività finanziarie disponibili per la vendita".

Qualora i motivi della perdita durevole vengano meno a seguito di un evento verificatosi successivamente alla sua rilevazione, vengono iscritte riprese di valore imputate al patrimonio netto. Fanno eccezione i titoli di capitale valutati al costo, per i quali non sono ammesse riprese di valore.

La verifica dell'esistenza di obiettive evidenze di riduzione di valore viene effettuata a ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale.

3. Criteri di cancellazione

Le attività vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalle stesse o quando l'attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e i benefici ad essa connessi.

4. Criteri di rilevazione delle componenti reddituali

I dividendi sono contabilizzati nell'esercizio in cui sono deliberati nella voce "Dividendi e proventi simili".

I proventi e gli oneri derivanti dalla variazione del relativo fair value sono rilevati a patrimonio netto in una specifica riserva, al netto dell'imposizione fiscale, sino a che l'attività finanziaria non viene cancellata o non viene rilevata una perdita di valore.

Nel caso in cui le attività siano oggetto di copertura di fair value (fair value hedge), il cambiamento del fair value dell'elemento coperto riconducibile al rischio coperto è registrato nel conto economico, al pari del cambiamento del fair value dello strumento derivato

Se l'elemento coperto è venduto o rimborsato, la quota di fair value non ancora ammortizzata è riconosciuta immediatamente a conto economico.

Al momento della dismissione, gli effetti derivanti dall'utile o dalla perdita cumulati nella riserva relativa alle attività finanziarie disponibili per la vendita, vengono riversati a conto economico nella voce "Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: b) attività finanziarie disponibili per la vendita".

TAVOLA 11 - ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE SU POSIZIONI NON INCLUSE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (ART. 448)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Natura del rischio di tasso di interesse

Il rischio di tasso sul "portafoglio bancario" rappresenta il rischio attuale o prospettico di diminuzione di valore del patrimonio o di diminuzione del margine d'interesse derivante dagli impatti delle variazioni avverse dei tassi di interesse sulle attività diverse da quelle allocate nel portafoglio di negoziazione di vigilanza.

Le fonti di tale rischio sono individuabili principalmente nei processi del Credito, della Raccolta e della Finanza.

Misurazione e gestione del rischio ed ipotesi di fondo utilizzate

Per la determinazione del capitale interno a fronte del rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario la Banca utilizza l'algoritmo semplificato rappresentato nell'Allegato C della Parte Prima, Titolo III – Capitolo 1 della Circ. 285/13.

Attraverso tale metodologia viene valutato l'impatto di una variazione ipotetica dei tassi sull'esposizione al rischio di tasso di interesse relativo al portafoglio bancario.

A tal fine le attività e le passività vengono preventivamente classificate in fasce temporali in base alla loro vita residua ed aggregate per "valute rilevanti" (le valute il cui peso è inferiore al 5% sono aggregate fra loro come se fossero un'unica valuta).

Per ogni aggregato di posizioni viene quindi calcolata, all'interno di ciascuna fascia, la posizione netta, come compensazione tra posizioni attive e posizioni passive. La posizione netta di ogni fascia è moltiplicata per i fattori di ponderazione, ottenuti come prodotto tra una variazione ipotetica dei tassi e un'approssimazione della *duration* modificata relativa alle singole fasce. Le esposizioni ponderate delle diverse fasce sono sommate tra loro. L'esposizione ponderata netta ottenuta in questo modo approssima la variazione del valore attuale delle poste denominate in una certa valuta nell'eventualità dello shock di tasso ipotizzato.

Le esposizioni positive relative alle singole "valute rilevanti" e all'aggregato delle "valute non rilevanti" sono sommate tra loro. In questo modo si ottiene un valore che rappresenta la variazione di valore economico aziendale a fronte dell'ipotizzato scenario sui tassi di interesse.

Ai fini della quantificazione del capitale interno in condizioni ordinarie la Banca prende a riferimento uno shift parallelo della curva dei tassi pari a +/- 200 bp, in analogia allo scenario contemplato dall'Organo di Vigilanza per la conduzione del cd. *supervisory test*. In caso di scenari al ribasso la Banca garantisce il vincolo di non negatività dei tassi

La Banca effettua, inoltre, prove di stress, avvalendosi delle metodologie semplificate indicate dalla normativa, attraverso la definizione di uno scenario avverso composto da una ipotesi "peggiorativa" di variazione dei tassi di interesse a parità di struttura temporale dell'attivo e del passivo

La Banca in relazione alle attuali condizioni di mercato considera lo *shift* parallelo della curva di +/- 200 punti base ai fini della determinazione del capitale interno in condizioni ordinarie sufficiente anche ai fini dell'esercizio di stress. In caso di scenari al ribasso la banca garantisce il vincolo di non negatività dei tassi. I valori assunti nella quantificazione del capitale interno in condizioni di stress per tale profilo di rischio corrispondono, pertanto, a quelli individuati con l'applicazione del *supervisory test* determinando rispetto allo scenario ordinario un incremento nullo dell'assorbimento di capitale in ipotesi di stress

Con riguardo alle misurazioni che concernono le opzioni, si rileva come, nel caso della Banca, gran parte di queste siano implicite nei mutui erogati alla clientela e/o emissioni obbligazionarie.

Più precisamente, nel caso dei mutui, si tratta di opzioni vendute, mentre, per le emissioni obbligazionarie, di opzioni acquistate.

Salvo specifiche regole di classificazione previste per alcune attività e passività, le attività e le passività sono inserite nello scadenziere secondo i criteri previsti nella Circolare Banca d'Italia n. 272/08 "Manuale per la compilazione della Matrice dei Conti" e nella Circolare Banca d'Italia n. 115/91 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi".

Per quanto attiene alle misurazioni del rischio tasso connesse alla dinamica dei depositi non vincolati si evidenzia che la somma dei c/c passivi e dei depositi liberi sono stati ripartiti secondo le seguenti modalità:

- nella fascia "a vista", convenzionalmente, una quota fissa del 25% (cd. "componente non core");
- per il rimanente importo (cd. "componente core") nelle successive otto fasce temporali (da "fino a 1 mese" a "4-5 anni") in misura proporzionale al numero dei mesi in esse contenuti.

In ogni caso la Banca valuta l'impatto di una variazione ipotetica dei tassi pari a +/-200 punti base sull'esposizione al rischio di tasso di interesse relativo al portafoglio bancario e determina l'indicatore di rischio, rappresentato dal rapporto tra il valore somma ottenuto e il valore dei Fondi Propri. La Banca d'Italia pone come soglia di attenzione un valore pari al 20%. La Banca monitora a fini gestionali interni il rispetto della soglia del 20%.

Nel caso in cui si determini una riduzione del valore economico superiore al 20% dei Fondi Propri, previa opportuna approfondita analisi delle dinamiche sottese ai risultati, la Banca attiva opportune iniziative per il rientro nel limite massimo tenendo conto delle indicazioni della Vigilanza.

Frequenza di misurazione di questa tipologia di rischio

La misurazione del capitale interno attuale, condotta attraverso il richiamato algoritmo semplificato indicato dalla Circolare 285/2013 di Banca d'Italia, viene effettuata su base trimestrale.

La Banca ha posto in essere opportune misure di attenuazione e controllo finalizzate a evitare la possibilità che vengano assunte posizioni eccedenti un determinato livello di rischio definito accettabile, al superamento del quale sono attivate le necessarie azioni correttive.

In particolare, sono state definite:

- le politiche e le procedure di gestione del rischio di tasso d'interesse coerenti con la natura e la complessità dell'attività svolta;
- le metriche di misurazione sulla cui base è definito il sistema di early-warning che consente la tempestiva individuazione e attivazione delle idonee misure correttive;
- limiti operativi volti al mantenimento dell'esposizione entro livelli coerenti con la politica gestionale e con la soglia di attenzione prevista dalla normativa prudenziale.

Dal punto di vista organizzativo la Banca ha individuato nell'Area Contabilità e Pianificazione Strategica e nella Funzione *Risk Management* le strutture deputate a presidiare il processo di gestione del rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario.

INSERIRE TABELLE DI ANALISI QUANTITATIVA

DESCRIZIONE 31/12/2016

Rischio di Tasso di Interesse	31/12/2016
Fondi Propri	25.060.889
Indice di Rischiosità	12,50%

TAVOLA 13 - POLITICA DI REMUNERAZIONE (ART. 450)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Informazioni relative al processo decisionale seguito per definire le politiche di remunerazione

In ossequio a quanto previsto dalla Parte I, Titolo IV, Capitolo 2 della Circolare n. 285 del 17 novembre 2013 di Banca d'Italia, le politiche e le prassi di remunerazione che la Banca ha adottato sono in linea con i valori, le strategie e gli obiettivi aziendali di lungo periodo, collegate con i risultati aziendali, opportunamente corretti per tenere conto di tutti i rischi, coerenti con i livelli di capitale e liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese e, in ogni caso, tali da evitare incentivi distorti che possano indurre a violazioni normative o ad un'eccessiva assunzione di rischi per la Banca e la Categoria nel suo complesso.

Le politiche citate si fondano sul rispetto della vigente normativa e si ispirano ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata.

In particolare, il sistema di remunerazione e incentivazione della Banca si ispira ai seguenti principi:

- promuovere il rispetto della legge e disincentivarne qualsiasi violazione;
- essere coerente con gli obiettivi della Banca, la cultura aziendale e il complessivo assetto di governo societario e dei controlli interni nonché con le politiche di prudente gestione del rischio e le strategie di lungo periodo;
- non creare situazioni di conflitto di interesse;
- non disincentivare, negli organi e nelle funzioni a ciò deputate, le attività di controllo;
- attrarre e mantenere nell'azienda soggetti aventi professionalità e capacità adeguate alle esigenze della Banca;
- improntare i comportamenti alla massima correttezza nelle relazioni con la clientela.

La Banca, nel rispetto di quanto previsto dalle Disposizioni Vigilanza ha definito il processo di adozione e controllo delle politiche di remunerazione alla luce delle puntuali definizioni normative e in applicazione del criterio di proporzionalità dalle stesse richiamato.

L'applicazione del principio di proporzionalità tiene conto - oltre che dei profili dimensionali e di complessità operativa della Banca - del modello giuridico e di business e dei conseguenti diversi livelli di rischio ai quali risulta o può risultare esposta. A tale ultimo proposito si evidenzia che la Banca, per la natura cooperativa e mutualistica che le è propria non persegue - in base ai principi che ne ispirano l'attività e ai vincoli operativi cui è soggetta - attività speculative e adotta un modello operativo tradizionale che limita significativamente, rispetto ad altre istituzioni finanziarie, l'assunzione del rischio. L'attività della Banca, rivolta prevalentemente ai soci, si caratterizza per il forte radicamento nel territorio del quale la Banca è espressione. Sotto il profilo organizzativo, la Banca opera nel sistema "a rete" del Credito Cooperativo, in grado di valorizzarne le autonomie, le specificità e il radicamento territoriale e, al contempo, agevolare il conseguimento di economie di scala e maggiori livelli di efficienza. L'articolazione della rete costituisce infatti l'ambito di concreta attuazione del principio di proporzionalità nelle soluzioni che la stessa offre alle BCC-CR per la *compliance* a un quadro normativo in crescente evoluzione, supportando il conseguimento di più elevati gradi di efficienza operativa e contribuendo al contenimento dei costi connessi. In tale ottica, la Banca si avvale dei servizi offerti dalle strutture di secondo livello del network grazie alle quali può offrire alla propria clientela una gamma completa di servizi bancari e finanziari, coerenti al quadro regolamentare di riferimento, pur avvalendosi di una struttura organizzativa snella e di ridotta dimensione/complessità.

Alla luce di quanto sopra ed in considerazione della circostanza che:

- il totale attivo si colloca [ben] al di sotto del valore di 3,5 miliardi;
- non rientra nella definizione di banca significativa di cui all'art. 6 (4) dell'RMVU;

costituendo, quindi, ai fini delle Disposizioni, "intermediario minore", la Banca ha ritenuto di non applicare le disposizioni di cui:

- alla Sezione III, par 2.1, punto 3, attinente il bilanciamento di una quota della componente variabile della remunerazione in strumenti finanziari;

- alla Sezione III, par 2.1, punto 4, fermo il rispetto dei principi inerenti il differimento di parte della remunerazione variabile del personale più rilevante per un congruo periodo di tempo - seppure con percentuali e periodi inferiori a quelli indicati al punto 4 - in modo da tenere conto dell'andamento nel tempo dei rischi assunti (c.d. meccanismi di malus);
- alla Sezione III, par 2.2.1, primi due alinea, attinenti alle modalità di riconoscimento sotto forma di strumenti finanziari dei benefici pensionistici discrezionali (diversamente articolati a seconda che l'interruzione del rapporto di lavoro intervenga prima o dopo la maturazione del diritto al pensionamento).

La Banca ha, inoltre, deciso di non istituire il Comitato di Remunerazione nell'ambito del Consiglio di Amministrazione attribuendo le relative funzioni al medesimo organo amministrativo.

Ciò premesso, la Banca ha definito le proprie politiche di remunerazione, fermo il rispetto degli obiettivi delle Disposizioni, tenendo conto dei peculiari profili organizzativi e dimensionali, dello specifico profilo di esposizione ai rischi nonché della necessaria osservanza della specifica disciplina contrattuale, collettiva ovvero individuale, applicabile.

La Banca ha condotto, sulla base dei riferimenti a riguardo definiti dal Regolamento delegato (UE) del 4 marzo 2014 n. 604, un'autovalutazione finalizzata a identificare la "categoria del personale più rilevante" (ovvero il personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio della Banca) sulla cui base ha individuato i seguenti soggetti:

1. i componenti del Consiglio di Amministrazione;
2. il Direttore Generale
3. il Vice Direttore Generale
4. il Responsabile dei Controlli interni

Amministratori

Gli Amministratori

- sono destinatari di un gettone di presenza stabiliti dall'Assemblea rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle loro funzioni;
- in nessun caso sono destinatari di remunerazione a fronte del raggiungimento di indici di redditività o di utili, anche se investiti di particolari cariche;
- dispongono di una polizza assicurativa "infortuni" e di una polizza assicurativa "responsabilità civile", deliberate anch'esse dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, stabilisce ai sensi degli artt. 2389 c.c. e 39 dello Statuto, la remunerazione degli **Amministratori investiti di particolari cariche contemplate dallo Statuto** correlando la remunerazione all'impegno e alla responsabilità assunte.

A riguardo si rappresenta che le disposizioni di Statuto assegnano, in particolare al Presidente, numerosi compiti e correlate responsabilità.

L'impegno è, in particolare, ravvisabile nelle disposizioni di Statuto che attribuiscono al Presidente un ruolo di coordinamento dei lavori del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea (art. 40, primo comma, e art. 26, Statuto) nonché l'onere di far pervenire ai componenti il Consiglio di Amministrazione adeguate informazioni sulle materie oggetto delle sedute consiliari (cfr. art. 2381, primo comma, cod. civ.; art. 40, Statuto).

Tale attività comporta un raccordo con la Direzione che ha il compito – unitamente alla struttura – di predisporre la documentazione di natura tecnica per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Più in generale, il Presidente si pone quale interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati eventualmente costituiti, e comunque quale soggetto che indirizza l'attività degli organi collegiali.

A questa funzione si aggiungono i compiti propri di legale rappresentante della società attribuiti al Presidente da norme statutarie e dal codice civile.

Infine, nella specifica realtà della Banca, il Presidente è anche chiamato ad un particolare impegno nella relazione con la base sociale della stessa.

Analoghe considerazioni possono svolgersi per il Vice presidente sia per i profili di sostituzione del Presidente (art. 40 Statuto) che per i naturali rapporti di stretta collaborazione che si instaurano fra detti esponenti aziendali.

In nessun caso l'ammontare della complessiva remunerazione del Presidente supera la remunerazione fissa percepita dal Direttore Generale.

Sindaci

I Sindaci sono destinatari:

- di un compenso fisso / compenso determinato sulla base delle relative tariffe professionali¹¹ /di un gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione e del rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni, stabiliti dall'Assemblea¹²;
- non sono destinatari di alcuna componente variabile o collegata ai risultati aziendali;
- dispongono di una polizza assicurativa "infortuni" e di una polizza assicurativa "responsabilità civile", deliberate dall'Assemblea.

Personale dipendente

Nel rispetto delle deliberazioni in materia assunte dall'Assemblea:

- il Consiglio di Amministrazione,
 - stabilisce il trattamento economico riconosciuto al Direttore Generale e agli altri Dirigenti, provvede alla loro nomina e alla determinazione delle loro attribuzioni, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto sociale e nel rispetto della normativa vigente e della disciplina del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti delle Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali ed Artigiane, ove applicabile, anche in modo tale da attrarre e mantenere in azienda soggetti aventi professionalità e capacità adeguate alle esigenze dell'impresa;
 - stabilisce le retribuzioni corrisposte al personale appartenente alla categoria dei quadri direttivi e alle aree professionali tenuto conto delle previsioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo – Casse Rurali ed Artigiane nonché del contratto collettivo di secondo livello stipulato dalla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo di Puglia e Basilicata.

La retribuzione variabile è estesa al solo personale dipendente ed è composta da:

- premio di risultato (per i quadri e le aree professionali) ovvero il premio annuale (per i dirigenti) erogato anche sulla base di risultati aziendali conseguiti, ai sensi di quanto previsto in materia dal CCNL di riferimento;
- erogazioni di natura discrezionale e non continuativa (Bonus), laddove previste;
- erogazioni corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro (Severance Payments).

Ai sensi dell'Articolo 50 del CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo – Casse Rurali ed Artigiane, non può essere adottato un sistema incentivante nei confronti delle predette categorie professionali laddove:

- a) con riferimento al bilancio dell'anno immediatamente precedente non si sia in possesso dei requisiti per l'erogazione del Premio di risultato disciplinato dall'Articolo 48 del CCNL;

¹¹ Indicare il criterio deliberato dall'Assemblea.

¹² Laddove attribuita al Collegio Sindacale la funzione di OdV 231/01, indicare l'eventuale specifico emolumento attribuito per tale funzione all'atto della nomina del Collegio stesso.

- b) nell'anno immediatamente precedente all'adozione del sistema incentivante, la Banca sia stata oggetto di intervento da parte dei "Fondi di Garanzia" del Movimento ovvero, al momento dell'adozione del sistema, la Banca sia in attesa di detto intervento;
- c) nell'anno immediatamente precedente all'adozione del sistema incentivante la Banca sia stata destinataria di una delle misure emergenziali di cui all'art. 22, parte terza, del CCNL ovvero tali azioni siano state avviate al momento dell'adozione del sistema.

I medesimi vincoli sono adottati dalla Banca con riguardo al Direttore Generale e agli altri Dirigenti.

I criteri generali della politica di remunerazione sono accessibili a tutto il personale cui si applicano, nel rispetto del diritto di riservatezza di ciascun soggetto. Il personale interessato è informato in anticipo dei criteri utilizzati per determinarne la remunerazione e la valutazione dei risultati cui è collegata la componente variabile. La politica di remunerazione e il processo di valutazione sono adeguatamente documentati e resi trasparenti a ciascun soggetto interessato.

L'aderenza del sistema retributivo ai valori fondanti della Banca trova un ulteriore e significativo momento di verifica e conferma nel presidio esercitato sulla materia da parte delle funzioni di controllo e chiamate a gestire le risorse umane (*compliance, internal auditing, risk controlling,*) alle quali spetta il compito di promuovere una cultura aziendale orientata al rispetto non solo formale ma anche sostanziale delle norme e che, in tale veste, sono chiamate a esprimersi sulla coerenza e correttezza delle politiche retributive;

In particolare, le Funzioni Aziendali di Controllo collaborano, ciascuna secondo le rispettive competenze, e – in materia di servizi e attività d'investimento – in conformità ai criteri di cui alla Comunicazione congiunta Banca d'Italia-Consob dell'8 marzo 2011, per assicurare l'adequazione e la rispondenza delle politiche di remunerazione e incentivazione adottate ai riferimenti normativi in materia, nonché verificarne il corretto funzionamento.

In tale ambito:

- la Funzione di Compliance, effettua un'opera di vaglio preventivo e monitoraggio delle politiche di remunerazione e incentivazione per assicurarne la conformità al quadro normativo; verifica inoltre che il sistema premiante aziendale sia coerente con gli obiettivi di rispetto delle norme, dello statuto, del codice etico adottato dalla Banca, nonché degli standard di condotta applicabili alla Banca, in modo che siano opportunamente contenuti i rischi legali e reputazionali insiti soprattutto nelle relazioni con la clientela;
- la Funzione di Revisione Interna verifica, con frequenza almeno annuale, la rispondenza delle prassi di remunerazione alle politiche approvate e alla normativa di riferimento, in ottica di presidio dei rischi e salvaguardia del patrimonio dell'impresa. Gli esiti delle verifiche condotte sono portati a conoscenza dell'Assemblea;
- la Funzione di Gestione dei rischi supporta il Consiglio di Amministrazione nella verifica che i sistemi retributivi non siano in contrasto con gli obiettivi e i valori aziendali, le strategie di lungo periodo e le politiche di prudente gestione del rischio della banca e che gli incentivi sottesi al sistema di remunerazione e incentivazione della Banca siano coerenti con il RAF e con la gestione dei profili di rischio, capitale e liquidità della Banca.

Le Funzioni Aziendali di Controllo riferiscono sui risultati delle verifiche e delle valutazioni effettuate agli organi competenti per l'adozione di eventuali misure correttive. La pianificazione delle attività delle funzioni in argomento tiene conto dei compiti e delle attività sopra richiamate.

Per tutte le risorse aziendali si pone particolare enfasi sul grado di aderenza ai principi:

- di onestà, correttezza e buona fede, assumendosi le responsabilità che competono in ragione delle proprie mansioni;
- trasparenza, trattando le informazioni in proprio possesso con tempestività ed attuando processi di comunicazione ed informazione ispirati a chiarezza, completezza, precisione e condivisione;

- coerenza dei comportamenti adottati ai valori e agli obiettivi enunciati nella Carta dei Valori del Credito Cooperativo.

Revisione legale dei conti

Il corrispettivo spettante al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ai sensi del D.lgs. n. 39/2010 è determinato dall'Assemblea all'atto del conferimento dell'incarico e per l'intera durata dello stesso.

Collaborazioni e incarichi professionali

I criteri di conferimento degli incarichi professionali e di collaborazione sono ispirati a principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza.

Tutti i compensi e/o le somme a qualsiasi titolo corrisposte ai soggetti di cui sopra sono adeguatamente documentati e comunque proporzionati all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato e delle norme di legge applicabili.

Caratteristiche di maggiore rilievo del sistema di remunerazione e rapporti tra componente fissa e variabile

In funzione delle peculiarità già richiamate con riferimento al modello operativo della Banca, il trattamento economico riconosciuto al personale dipendente è in misura prevalente di carattere fisso, cioè non correlato a risultati aziendali o individuali, né ad iniziative premianti o incentivanti.

La parte fissa del trattamento economico del personale dipendente (Dirigenti, quadri direttivi ed aree professionali) si compone delle seguenti voci:

- stipendio;
- eventuali trattamenti indennitari e/o erogazioni connesse all'anzianità di servizio e/o a modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, previsti dalla contrattazione collettiva di lavoro;
- altre voci costanti nel tempo, previste dalla contrattazione collettiva di lavoro ovvero frutto di pattuizioni individuali.

La contrattazione collettiva di lavoro, inoltre, dispone in favore del personale dipendente sistemi integrativi di natura assistenziale e previdenziale.

Inoltre, al Direttore Generale e agli altri Dirigenti compete il trattamento di fine rapporto in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, come stabilito dall'art. 2120 c.c. e dall'art. 58 del CCNL Dirigenti

Ai Quadri Direttivi e alle Aree Professionali compete il trattamento di fine rapporto in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, come stabilito dall'art. 2120 c.c. e dall'art. 83 del relativo CCNL.

La remunerazione variabile, estesa al solo personale dipendente, è correlata ai risultati aziendali o individuali ed è composta da:

1. **Premio di Risultato (PdR)** ai sensi dell'art. 48 del CCNL per i Quadri direttivi e per il personale delle Aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali ed Artigiane / **Premio annuale** ai sensi dell'art. 18 del CCNL per i Dirigenti delle Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali ed Artigiane;
2. **Sistema incentivante**, laddove previsto;
3. **Ulteriori erogazioni di natura discrezionale e non continuativa (bonus)**, laddove previste;
4. **Erogazioni corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro (Severance Payments)**, laddove previsti.

1. Premio di risultato (PdR)

Si tratta di un'erogazione prevista dall'art. 48 del CCNL per i quadri direttivi e le aree professionali che ha come presupposto incrementi di produttività e qualità del lavoro, nonché l'andamento economico dell'Azienda ed altri elementi prudenziali e di competitività definiti dal secondo livello di contrattazione collettiva, in coerenza con i parametri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, in relazione ai risultati conseguiti da ciascuna BCC/CRA nell'anno di misurazione rapportati ai risultati ottenuti nel corso dei due esercizi precedenti; l'ammontare del "Premio di risultato" non è preventivabile dato che, fermi i principi predetti, in relazione alle variabili stabilite in ambito collettivo, esso viene calcolato dalla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo Puglia e Basilicata sulla base anche dei risultati conseguiti dalle BCC/CRA a livello regionale previa verifica con le Organizzazioni sindacali.

Nel 2016 non è stato erogato alcun PdR.

Premio annuale per i Dirigenti

Si tratta di un'erogazione basata sui risultati aziendali conseguiti, ai sensi dell'art. 18 del CCNL Dirigenti; con riferimento ai "risultati aziendali conseguiti", l'erogazione dello stesso avviene in considerazione dei seguenti criteri atti ad assicurare la correlazione del premio all'effettività/stabilità di detti risultati in termini di *performance* misurate al netto dei rischi, tenuto conto del livello delle risorse patrimoniali e della liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese

Nel 2016 non è stato erogato alcun Premio per Dirigenti.

2. Ulteriori erogazioni di natura discrezionale e non continuativa (bonus).

Consistono in erogazioni riconosciute in unica soluzione, definite nel loro ammontare individuale e complessivo nel pieno rispetto del principio di sana e prudente gestione, non riferibili a previsioni di contratto collettivo o a sistemi incentivanti adottati dalla Banca, come sopra descritti - che tuttavia possono coinvolgere più soggetti con la finalità di gratificare il personale dipendente a fronte di causali di diversa natura.

3. Erogazioni corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro (Severance Payments¹³)

Rientrano nella definizione di *severance payments*, ai fini delle disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione:

- i cd. *golden parachutes*¹⁴, ossia i compensi, in eccedenza rispetto alle normali competenze comunque spettanti, pattuiti in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro, con esclusione dei casi di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo e di dimissioni, o per la cessazione anticipata della carica;
- i *benefici pensionistici discrezionali*¹⁵, ossia i benefici accordati, al personale o a gruppi limitati di personale, su base individuale e discrezionale, esclusi i diritti maturati ai sensi del sistema pensionistico adottato dalla Banca per la generalità dei dipendenti;

¹³ Tale suddivisione non deriva da novità normative ma dall'esigenza di esplicitare con maggiore chiarezza le componenti della voce Severance Payments.

¹⁴ Rientrano tra i *golden parachutes* anche: 1) il compenso corrisposto in base a un patto di non concorrenza; 2) l'indennità di mancato preavviso per l'eccedenza rispetto a quanto previsto dalla legge.

¹⁵ La Banca può prevedere per un dipendente o per gruppi di dipendenti, benefici pensionistici discrezionali in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi della stessa, e nel rispetto dei seguenti criteri:

- se il personale interrompe il rapporto di lavoro prima di aver maturato il diritto al pensionamento, i benefici pensionistici discrezionali sono investiti negli strumenti definiti al par. 2.1, punto 3 delle Disposizioni tenuti in custodia per un periodo di 5 anni e soggetti a meccanismi di aggiustamento ex post in conformità con il par. 2.1, punto 5 delle Disposizioni;
- se il rapporto di lavoro cessa con diritto al pensionamento, i benefici pensionistici discrezionali sono riconosciuti al dipendente sotto forma di strumenti definiti al par. 2.1, punto 3 delle Disposizioni, e assoggettati a un periodo di mantenimento (*retention*) di 5 anni.

- gli *incentivi all'esodo*, ossia le somme erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro in eccedenza rispetto alle normali competenze comunque spettanti ed aventi lo scopo di indurre il lavoratore ad anticipare la conclusione dell'attività lavorativa rispetto alla sua naturale scadenza.

Golden parachutes

La Banca non ha erogato importi a titolo di golden parachutes nel 2016.

Benefici pensionistici discrezionali

Non sono presenti accordi che prevedano benefici pensionistici discrezionali.

Incentivi all'esodo

Nel 2016 la Banca non ha erogato incentivi all'esodo al personale dipendente.

Specifiche clausole di *claw back* dispongono che, in presenza di comportamenti fraudolenti, dai quali è derivata una perdita significativa per la Banca, di colpa grave a danno della Banca o violazione delle istruzioni di vigilanza o delle disposizioni aziendali in materia di politiche di remunerazione, violazioni degli obblighi imposti ai sensi dell'articolo 26 o, quando il soggetto è parte interessata, dell'articolo 53, commi 4 e ss, del TUB, il dipendente è obbligato alla restituzione, in tutto o in parte, delle somme erogate a titolo di severance payments. Tale obbligo è circoscritto a 3 anni successivi alla corresponsione delle stesse.

Le somme erogate a titolo di severance payments sono soggette per il 40% a meccanismi di differimento e di correzione ex-post per i rischi (cd. *malus*) per tenere conto della *performance* al netto dei rischi effettivamente assunti o conseguiti e dell'andamento della situazione patrimoniale e di liquidità, a esito dei quali si determina l'ammontare da corrispondere tempo per tempo in relazione alla dinamica dei risultati corretti per i rischi, dei livelli di fondi propri e di liquidità, del rispetto degli obiettivi di compliance normativa e regolamentare, etc.]

Infine, la Banca assicura un prudente equilibrio fra componente fissa e variabile della retribuzione del personale dipendente, al fine di non limitare la propria capacità di mantenere o raggiungere un livello di patrimonializzazione adeguato ai rischi assunti, in conformità ai criteri evidenziati dalla Banca d'Italia.

Funzioni di controllo

Con particolare riferimento ai responsabili delle funzioni di controllo interno, la Banca non adotta meccanismi di incentivazione.

Incarichi professionali e di collaborazione

I criteri di conferimento degli **incarichi professionali e di collaborazione sono ispirati a principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza**. Tutti i compensi e/o le somme a qualsiasi titolo corrisposte a tali soggetti sono documentati in modo adeguato e proporzionati all'attività svolta in considerazione delle specifiche condizioni di mercato.

In particolare, con riferimento ai professionisti iscritti in appositi albi, i compensi sono pattuiti preventivamente con riferimento alle condizioni più favorevoli per la Banca tenuto conto dell'incarico e delle condizioni di mercato.

Con riferimento ai collaboratori a progetto assunti antecedentemente alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 81/2015, il compenso è stato stabilito in linea con i parametri delle retribuzioni minime previste dal C.C.N.L. applicabile per le figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza fosse analogo a quello del collaboratore a progetto, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione; per i collaboratori organizzati dal committente, assunti successivamente al 25 giugno 2015 si è fatto riferimento ai

compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto

Informazioni sui criteri di valutazione delle performance in virtù dei quali sono concesse opzioni, azioni o altre componenti variabili della remunerazione

Si rinvia a quanto già illustrato in precedenza con riguardo alle caratteristiche delle componenti variabili della remunerazione e ai meccanismi di relativo riconoscimento.

Si precisa che nessuna componente variabile viene corrisposta attraverso piani basati su azioni, opzioni, o altri strumenti finanziari.

Principali parametri e motivazioni per qualsiasi regime di remunerazione variabile e di ogni altra prestazione non monetaria

Le politiche e i sistemi di remunerazione adottati si incardinano nel complesso delle politiche della Banca con riferimento alle Risorse Umane, poggiate sulla centralità della persona e, quindi, sulla priorità di assicurare il rispetto della sua dignità in tutte le diverse manifestazioni.

Sono pertanto improntate all'impegno di assicurare le condizioni più idonee alla realizzazione professionale di tutti i dipendenti tramite la valorizzazione delle potenzialità dei singoli attraverso processi efficaci, equi e trasparenti, finalizzati a favorire, riconoscere e premiare le competenze professionali nonché il loro sviluppo. Ai dipendenti viene richiesto di esercitare consapevolezza etica, scrupolo professionale e logica di condivisione, devono svolgere la propria attività con la professionalità richiesta dalla natura dei compiti e delle funzioni esercitate, adoperare il massimo impegno nel conseguimento degli obiettivi assegnati (contribuendo alla diffusione della cultura aziendale e al raggiungimento degli obiettivi generali dell'organizzazione aziendale) e svolgere con diligenza le necessarie attività di approfondimento ed aggiornamento. Riguardo ai principali parametri utilizzati si rinvia a quanto già illustrato in precedenza.

Si precisa che non sono erogate prestazioni non monetarie.

INSERIRE TABELLE DI ANALISI QUANTITATIVA

Remunerazione per CDA e Direzione

(valori in migliaia di euro)

Consiglio di Amministrazione e Direzione Generale	Remunerazione lorda complessiva
Presidente e Vice Presidenti CDA	71,00
Altri Consiglieri di Amministrazione	67,00
Direzione Generale	188

(valori in migliaia di euro)

Descrizione	Retribuzione totale lorda dell'esercizio	
	Personale più rilevante	Restante personale
Organi aziendali	138	
Direzione Generale	188	
Altro personale		2.820

INFORMATIVA QUALITATIVA

Nell'ambito degli obblighi di informativa al pubblico previsti dalle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale, a far data dal 1° gennaio 2015 le Banche sono tenute a fornire l'informativa concernente il coefficiente di leva finanziaria (*"Leverage Ratio"*), in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 451 del CRR e dal correlato Regolamento esecutivo UE n. 200/2016, il quale definisce le norme tecniche di attuazione relativamente alla forma e al contenuto della predetta informativa.

Come noto, l'imposizione del requisito regolamentare di leva finanziaria (in qualità di requisito patrimoniale obbligatorio) è prevista a partire dal 1° gennaio 2018, subordinatamente all'approvazione da parte del Consiglio e del Parlamento Europeo di una specifica proposta legislativa, basata sulla relazione che la Commissione Europea è tenuta a predisporre e presentare entro la fine del corrente anno 2016.

La previsione dell'indice di leva finanziaria mira a realizzare l'obiettivo di contenere il livello di indebitamento del settore bancario, in special modo nelle fasi espansive del ciclo economico, contribuendo in tal modo a ridurre il rischio di processi di *"deleveraging"* tipici di situazioni di crisi: più in dettaglio, una leva finanziaria eccessiva espone la Banca al rischio che il livello di indebitamento particolarmente elevato rispetto alla dotazione di mezzi propri la renda vulnerabile, rendendo necessaria l'adozione di misure correttive al proprio piano industriale, compresa la vendita di attività con contabilizzazione di perdite che potrebbero comportare rettifiche di valore anche sulle restanti attività.

A questo proposito, la Banca monitora con frequenza almeno trimestrale l'indicatore *"Leverage Ratio"*, disciplinato dall'art. 429 e segg. del CRR, così come modificati dal Regolamento Delegato UE n. 62/2015.

In particolare, il *Leverage Ratio* è calcolato come la misura del capitale della Banca divisa per la misura dell'esposizione complessiva della banca ed è espresso in percentuale.

Ai fini del predetto calcolo il capitale preso in considerazione è il capitale di classe 1. Nel denominatore del rapporto sono considerate le seguenti forme tecniche: le attività per cassa, le esposizioni fuori bilancio, gli strumenti derivati, le operazioni SFT ed in particolare i pronti contro termine e i riporti attivi e passivi.

Con riferimento alle attività per cassa sono rilevate le attività ricomprese nel portafoglio bancario e quelle ricomprese nel portafoglio di negoziazione di vigilanza. Al riguardo, sono rilevate le attività al valore di bilancio prima dell'applicazione delle tecniche di mitigazione del rischio di credito, escludendo le attività dedotte dai Fondi Propri.

Le attività fuori bilancio (garanzie e impegni) sono rilevate al valore nominale (non riducendo il valore per le rettifiche di valore specifiche su crediti) prima dell'applicazione dei fattori di conversione creditizia e delle tecniche di mitigazione del rischio. Le esposizioni fuori bilancio a rischio basso sono prese in considerazione applicando un fattore minimo del 10% al predetto valore nominale, così come stabilito dal Regolamento Delegato UE n.62/2015.

Con riferimento agli strumenti derivati, sono distinti quelli:

- non soggetti ad accordi di compensazione;
- soggetti ad accordi di compensazione riconosciuti ai fini delle tecniche di CRM.

Il valore dell'esposizione dei derivati è determinato conformemente all'articolo 429-bis del CRR. In ultimo, sono rilevate le operazioni SFT e, in particolare, le operazioni di pronti contro termine e riporti che sono computate nel denominatore della leva finanziaria in base al metodo semplificato di trattamento delle garanzie reali finanziarie.

Tutto ciò premesso, si fa presente che alla data del 31 dicembre 2016 il coefficiente di leva finanziaria è risultato pari al 9,96%: tale calcolo ha preso a riferimento i valori del capitale e dell'esposizione risultanti alla predetta data ed inclusivi degli effetti del regime transitorio.

Il medesimo indicatore, calcolato invece senza tenere conto degli effetti del regime transitorio sulla misura del capitale e su quella del valore delle esposizioni, si attesta invece a 10,16%.

Capitale ed esposizioni totali	31/12/2016	31/12/2015
Capitale di classe 1 (Tier 1) a regime	25.651	25.437
Capitale di classe 1 (Tier 1) transitorio	25.061	23.423
Totale esposizioni – a regime	252.249	255.819
Totale esposizioni – transitorio	251.627	255.819

Indicatore di leva finanziaria (Leverage ratio)	31/12/2016	31/12/2015
Indicatore di leva finanziaria (leverage ratio) – a regime	10,16%	9,94%
Indicatore di leva finanziaria (leverage ratio) – transitorio	9,96%	9,16%

Con riferimento agli importi in tabella, si evidenzia che la variazione del coefficiente registrata nel periodo indicato è dovuta principalmente ad una diminuzione dell'esposizione complessiva, pari a circa 3 milioni di euro.

TAVOLA 15 - TECNICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (ART. 453)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Politiche e processi in materia di compensazione in bilancio e “fuori bilancio”

La Banca non ha adottato politiche e processi in materia di compensazione in bilancio e fuori bilancio. La Banca non ricorre pertanto a tali forme di protezione del rischio di credito e di controparte.

Politiche e processi per la valutazione e la gestione delle garanzie reali.

Con riferimento all'acquisizione, valutazione e gestione delle principali forme di garanzia reale, la Banca ha definito specifiche politiche e procedure al fine di assicurare il soddisfacimento dei requisiti – giuridici, economici e organizzativi – previsti dalla normativa per il loro riconoscimento ai fini prudenziali al momento della costituzione della protezione e per tutta la durata della stessa.

In particolare:

- sono state predisposte politiche e procedure documentate con riferimento alle tipologie di strumenti di CRM utilizzati a fini prudenziali, al loro importo, all'interazione con la gestione del profilo di rischio complessivo;
- sono state adottate tecniche e procedure volte al realizzo tempestivo delle attività poste a protezione del credito;
- sono stati affidati a strutture centralizzate i compiti di controllo sui profili di certezza giuridica;
- sono stati sviluppati e posti in uso standard della contrattualistica utilizzata;
- le diverse tipologie di garanzie accettate e le connesse politiche creditizie sono state chiaramente documentate e divulgate.

E' stata inoltre assicurata la presenza di un sistema informativo a supporto delle fasi del ciclo di vita della garanzia (acquisizione, valutazione, gestione, rivalutazione, realizzo).

Le misure di controllo cui è soggetta la concessione del credito con acquisizione di garanzie reali sono differenziate per tipologia di garanzia. Si possono individuare due tipologie di garanzie principali, sia per volumi di credito sia per numerosità della clientela, soggette quindi a normative differenti:

- ipoteca (su immobili residenziali e commerciali);
- pegno (su titoli e denaro).

Relativamente alle garanzie ipotecarie su immobili, le politiche e le procedure aziendali assicurano che siano sempre acquisite e gestite con modalità atte a garantirne l'opponibilità in tutte le giurisdizioni pertinenti e l'escutibilità in tempi ragionevoli.

In tale ambito, la Banca ha definito specifiche politiche e procedure interne con riguardo:

- alla non dipendenza del valore dell'immobile in misura rilevante dal merito di credito del debitore;
- alla indipendenza del soggetto incaricato della valutazione ed esecuzione della stima ad un valore non superiore al valore di mercato;
- alla presenza di un'assicurazione contro il rischio danni sul bene oggetto di garanzia. In particolare, la banca si è dotata in tale ambito di tecniche e procedure che assicurino l'efficacia ed il buon esito del vincolo posto ex art. 2742 c.c. sulle somme dovute dall'assicuratore, anche attivando, se del caso, le iniziative, previste dalla medesima norma volte a consentire il pieno soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie;
- alla messa in opera di un'adeguata sorveglianza sul valore dell'immobile, al fine di verificare la sussistenza nel tempo dei requisiti che permettono di beneficiare di un minor assorbimento patrimoniale sulle esposizioni garantite;

- al rispetto del rapporto massimo tra fido richiesto e valore della garanzia (loan-to-value): 80% per gli immobili residenziali e 50% per quelli commerciali
Qualora venga superato tale limite deve essere valutata l'opportunità di richiedere un'idonea garanzia integrativa;
- alla destinazione d'uso dell'immobile e alla capacità di rimborso del debitore.

Il processo di sorveglianza sul valore dell'immobile a garanzia è svolto attraverso l'utilizzo di metodi statistici. Al riguardo, l'attività di valutazione è effettuata:

- almeno ogni 3 anni per gli immobili residenziali;
- annualmente per gli immobili di natura non residenziale.

Per le esposizioni rilevanti (ossia di importo superiore a 3 milioni di euro o al 5 per cento dei fondi propri della Banca) la valutazione è in ogni caso rivista da un perito indipendente almeno ogni 3 anni.

Con riguardo alle garanzie reali finanziarie la Banca, nell'ambito della definizione delle politiche e processi per la gestione del rischio di credito e dei limiti e deleghe operative, indirizza l'acquisizione delle stesse a quelle sole aventi ad oggetto attività finanziarie delle quali l'azienda è in grado di calcolare il fair value con cadenza almeno semestrale (ovvero ogni qualvolta esistano elementi che presuppongano che si sia verificata una diminuzione significativa del fair value stesso).

La Banca ha inoltre posto in essere specifici presidi e procedure atte a garantire i seguenti aspetti rilevanti per l'ammissibilità a fini prudenziali delle garanzie in argomento:

- assenza di una rilevante correlazione positiva tra il valore della garanzia finanziaria e il merito creditizio del debitore;
- specifici presidi a garanzia della separatezza esterna (tra patrimonio del depositario e bene oggetto di garanzia) e della separatezza interna (tra i beni appartenenti a soggetti diversi e depositati presso i terzi); qualora l'attività oggetto di garanzia sia detenuta presso terzi;
- durata residua della garanzia non inferiore a quella dell'esposizione.

Nei casi in cui il valore del bene in garanzia sia soggetto a rischi di mercato o di cambio la Banca utilizza il concetto di scarto di garanzia, misura espressa in percentuale sul valore della garanzia offerta, determinata in funzione della volatilità del valore del titolo. In fase di delibera viene considerata come garantita la sola parte del finanziamento coperta dal valore del bene al netto dello scarto.

La sorveglianza delle garanzie reali finanziarie, nel caso di pegno su titoli, avviene attraverso il monitoraggio del rating dell'emittente/emissione e la valutazione del fair value dello strumento finanziario.

Viene richiesto l'adeguamento delle garanzie per le quali il valore di mercato risulta inferiore al valore di delibera al netto dello scarto.

Principali tipi di garanzie reali accettate dalla banca.

La Banca accetta diversi strumenti a protezione del credito costituiti dalle seguenti categorie:

Garanzie ipotecarie

- ipoteca su beni immobili residenziali;
- ipoteca su immobili commerciali;

Garanzie finanziarie

- pegno di titoli di debito di propria emissione o emessi da soggetti sovrani;
- pegno di denaro depositato presso la Banca;
- pegno su altri strumenti finanziari quotati;
- pegno su polizze assicurative;
- pegno su depositi in oro.

Tutte le tipologie di garanzia acquisibili dalla Banca, sia quelle riconosciute sia quelle non riconosciute a fini CRM, sono inserite nel processo strutturato di gestione delle garanzie reali, in precedenza descritto, condividendone quindi tutte le fasi in cui è composto.

Principali tipologie di garanti e di controparti in operazioni su derivati creditizi e il loro merito di credito.

La Banca non ha posto in essere operazioni su derivati creditizi.

Con riferimento alle altre garanzie personali, le principali tipologie di garanti sono rappresentate da imprenditori e partner societari correlati al debitore nonché, nel caso di finanziamenti concessi a favore di imprese individuali e/o persone fisiche (consumatori e non), anche da parte di congiunti del debitore stesso. Meno frequentemente il rischio di insolvenza è coperto da garanzie personali fornite da altre società (generalmente società appartenenti allo stesso gruppo economico del debitore), oppure prestate da istituzioni finanziarie e compagnie assicurative.

Nel caso di finanziamenti a soggetti appartenenti a determinate categorie economiche (artigiani, commercianti, etc.) la Banca acquisisce specifiche garanzie (sussidiarie o a prima richiesta) prestate da parte dei consorzi fidi di appartenenza.

Le suddette forme di garanzia, nella generalità dei casi, non consentono un'attenuazione del rischio di credito a fini CRM in quanto prestate da soggetti "non ammessi" ai fini della normativa prudenziale. Costituiscono un'eccezione le garanzie personali prestate da consorzi fidi iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 T.U.B. e da enti del settore pubblico/territoriali.

Nel caso in cui una proposta di finanziamento preveda garanzie personali di terzi l'istruttoria dovrà estendersi anche a questi ultimi. In particolare si dovrà verificare, in relazione alla tipologia di fido garantito ed all'importo:

- la situazione patrimoniale e reddituale del garante, anche tramite la consultazione delle apposite banche dati;
- l'esposizione verso il sistema bancario (eventualmente, a descrizione dell'istruttore in relazione all'importo della garanzia, l'indagine sarà estesa alle centrali rischi);
- informazioni presenti nel sistema informativo della banca;
- eventuale appartenenza ad un gruppo e relativa esposizione complessiva.

Se il garante è rappresentato da una società, e comunque quando ritenuto necessario in considerazione del rischio e dell'importo del finanziamento, oltre al riscontro delle informazioni prodotte dalle rete nell'apposito modulo riservato al garante, si procede allo sviluppo del merito creditizio del soggetto garante, con le stesse modalità previste per il richiedente.

Informazioni sulle concentrazioni del rischio di mercato o di credito nell'ambito degli strumenti di attenuazione del rischio di credito adottati.

Al fine di valutare il rischio di concentrazione derivante dall'applicazione delle tecniche di CRM, ossia il rischio che il relativo riconoscimento possa determinare un incremento del grado di concentrazione nei confronti dei garanti/emittenti titoli garanzia, la Banca ha analizzato la granularità dell'ammontare delle garanzie di tipo personale e delle garanzie reali finanziarie riconosciute nell'ambito del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito e di controparte, facendo riferimento, rispettivamente, ai garanti e agli emittenti dei titoli ricevuti a garanzia.

La valutazione del rischio in esame si è quindi basata sulla rilevazione quantitativa del fenomeno precedentemente esposto e sul connesso confronto tra il grado di concentrazione del portafoglio prima dell'applicazione delle tecniche di CRM e quello dopo il riconoscimento delle predette tecniche.

INSERIRE TABELLE DI ANALISI QUANTITATIVA

TAVOLA 15 - USO DI TECNICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

1. AMMONTARE PROTETTO

Portafoglio delle esposizioni garantite	Valore prima dell'applicazione delle tecniche di attenuazione del rischio di credito	Ammontare protetto da tecniche di attenuazione del rischio di credito					
		Protezione del credito di tipo reale			Protezione del credito di tipo personale		Totale
		Garanzie reali finanziarie - metodo semplificato	Garanzie reali finanziarie - metodo integrale	Garanzie reali assimilate alle personali	Garanzie personali	Derivati creditizi	
Esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali	112.828.025	-	-	-	-	-	-
Esposizioni verso o garantite da amministrazioni regionali o autorità locali	142.468	-	-	-	-	-	-
Esposizioni verso o garantite da organismi del settore pubblico	-	-	-	-	-	-	-
Esposizioni verso o garantite da banche multilaterali di sviluppo	-	-	-	-	-	-	-
Esposizioni verso o garantite da organizzazioni internazionali	-	-	-	-	-	-	-
Esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati	19.737.593	-	-	-	-	-	-
Esposizioni verso o garantite da imprese	21.547.653	1.361.216	-	-	883.912	-	2.245.128
Esposizioni al dettaglio	29.716.199	3.166.606	-	-	447.038	-	3.613.644
Esposizioni garantite da immobili	48.101.353		-				-
Esposizioni in stato di default	10.698.747	40.846	-	-	250.298	-	291.143
Esposizioni ad alto rischio	-	-	-	-	-	-	-
Esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite	-	-	-	-	-	-	-
Esposizioni a breve termine verso imprese o intermediari vigilati	-	-	-	-	-	-	-
Esposizioni verso Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR)	187.862	-	-	-	-	-	-
Esposizioni in strumenti di capitale	2.304.758	-	-	-	-	-	-
Altre esposizioni	7.519.531	-	-	-	-	-	-
Esposizioni verso le cartolarizzazioni	273.675	-	-	-	-	-	-
TOTALE	253.057.863	4.568.668	-	-	1.581.248	-	6.149.915

TAVOLA 16 - RISCHIO OPERATIVO (ART. 446)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Con riferimento alla misurazione del requisito prudenziale a fronte dei rischi operativi, la Banca, non raggiungendo le specifiche soglie previste per l'accesso alle metodologie avanzate individuate dalla Vigilanza e considerate le proprie caratteristiche operative e organizzative, ha deliberato l'applicazione del metodo base (Basic Indicator Approach – BIA).

Tale metodologia prevede che il requisito patrimoniale sia calcolato applicando un coefficiente regolamentare (15%) ad un indicatore del volume di operatività aziendale definito all'art. 316 del Regolamento (UE) n. 575/2013. Ai sensi del citato articolo, l'indicatore rilevante è costruito come somma delle componenti di seguito indicate:

- interessi e proventi assimilati
- interessi e oneri assimilati
- proventi su azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile/fisso
- proventi per commissioni/provvigioni
- oneri per commissioni/provvigioni
- profitto (perdita) da operazioni finanziarie
- altri proventi di gestione

L'art. 316 del Regolamento (UE) n. 575/2013 stabilisce, inoltre, che ai fini del calcolo dell'indicatore rilevante vengano apportate le seguenti correzioni:

- a) le provvigioni versate per i servizi forniti in “outsourcing” da soggetti “terzi” - diversi dalla controllante, dalle società controllate e dalle altre società appartenenti al medesimo gruppo della banca - devono essere escluse dal calcolo dell'indicatore rilevante;
- b) le provvigioni versate per i servizi forniti in “outsourcing” da terzi soggetti alla disciplina del Regolamento (UE) n. 575/2013 possono essere incluse nel calcolo dell'indicatore rilevante, utilizzandole quindi a riduzione dello stesso;
- c) le seguenti componenti devono essere escluse dal calcolo dell'indicatore rilevante:
 - i. i profitti e le perdite realizzate tramite la vendita di elementi non inclusi nel portafoglio di negoziazione;
 - ii. i proventi derivanti da partite straordinarie o irregolari;
 - iii. i proventi derivanti da assicurazioni.

Il requisito patrimoniale è determinato moltiplicando per il coefficiente del 15% la media delle ultime tre osservazioni dell'indicatore rilevante effettuate, alla fine dell'esercizio, su base annuale.

Oltre alla quantificazione del sopra illustrato requisito patrimoniale, la Banca ha adottato specifiche procedure e sistemi di controllo finalizzati ad assicurare una gestione sana e prudente dei diversi profili di manifestazione dei rischi operativi.

DICHIARAZIONI AI SENSI DELL'ART. 435, lett. e) ed f) DEL REGOLAMENTO UE n. 575/2013

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara ai sensi dell'art. 435, comma 1, lettere e) ed f) che:

- i. il 1 febbraio 2016 la Banca è potuta tornare in bonis, dopo un anno di gestione Straordinaria;
- ii. ha definito le linee strategiche nell'orizzonte temporale 2016-2017, anche con il supporto della Nuova Direzione Generale individuata dopo una prima fase di ricerca e selezione;
- iii. contestualmente ha definito "il sistema dei controlli interni" comprendente le soglie del Risk Appetite Framework, i limiti operativi e gli indicatori di rischio;
- iv. i sistemi di gestione dei rischi messi in atto dalla Banca oggetto di illustrazione nel documento **"Informativa al Pubblico al 31 dicembre 2016"** (cfr. Tavola 1) pubblicato dalla Banca stessa risultano adeguati con il profilo e la strategia della Banca.